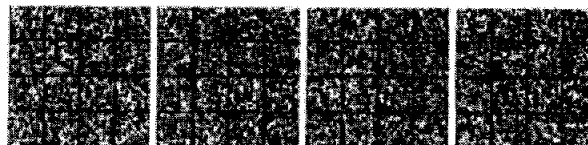


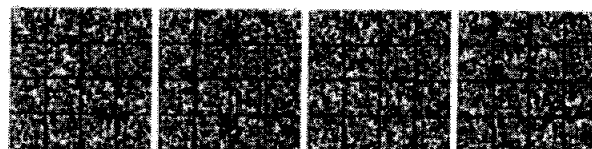
CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Terza

Notifica per pubblici proclami dell'appello incidentale nel ricorso r.g. n. 921/2012

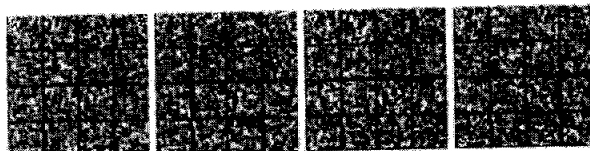
Con ordinanza collegiale n. 904 del 2 marzo 2012, successivamente integrata e modificata con ordinanza collegiale n. 1927 del 31 marzo 2012, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione III ha ordinato, nel giudizio r.g. n. 921/2012, all'appellante incidentale Sky Italia s.r.l. l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, per estratto sintetico, dell'appello incidentale proposto dalla stessa Sky Italia s.r.l. (di seguito, "Sky"), con sede in Milano, Via Monte Penice 7 (C.F. e P. IVA 04619241005), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Ottavio Grandinetti (C.F. GRN TTV 61A03 C352T), nonché elettivamente domiciliata presso di lui in Roma, Via Alberto Caroncini 2, nel ricorso r.g. n. 921/2012 promosso, davanti al Consiglio di Stato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito anche "AGCOM") e dal Ministero dello Sviluppo Economico contro Sky e nei confronti di R.T.I.-Reti Televisive Italiane s.p.a. (C.F. 06921720154), Napoli Canale 21 s.r.l. (C.F. 01220810632), Radio TV Parma S.p.A. (C.F. 00576000343), MTV Italia s.r.l. (P. IVA: 05690981005), Telecom Italia Media s.p.a. (P. IVA: 13289460159), Canale 10 s.p.a. (C.F.: 02447350584), Associazione Italiana per lo Sviluppo del Digitale Terrestre (C.F.: 07760701008), Associazione Aeranti Coralio (C.F.: 93074270427); Rai - Radiotelevisione Italiana s.p.a. (C.F. e P. IVA: 06382641006) e HSE24 s.p.a. (C.F.: 11127121009), per ottenere l'annullamento o la riforma parziale della sentenza del Tar Lazio - Roma, Sezione III Ter, n. 873 del 26 gennaio 2012, resa: **I**) sul ricorso r.g. n.



7912/2010, proposto in primo grado dinanzi al Tar Lazio da Sky per ottenere la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento: della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 366/10/CONS e del suo Allegato A (pubblicati in G.U.R.I. n. 185 del 10 agosto 2010), recanti *"Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo"* (di seguito la *"Delibera"*); del Bando con i relativi allegati, adottato dal Capo Dipartimento Comunicazioni – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo Economico, in data non indicata, per l'assegnazione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre relativamente alle aree tecniche già digitalizzate (di cui al Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato in G.U.R.I. n. 186 dell'11 agosto 2010); del Bando con i relativi allegati, adottato dal Capo Dipartimento Comunicazioni – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo Economico, in data non indicata, per l'assegnazione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre relativamente alle aree tecniche da digitalizzare nel corso del 2010 (di cui al Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato in G.U.R.I. n. 186 dell'11 agosto 2010) – di seguito, entrambi, indicati come i *"Bandi impugnati"* -; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto, coevo o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresa – ove occorrer possa – la delibera n. 22/10/CONS con i relativi allegati, adottata dall'Autorità per

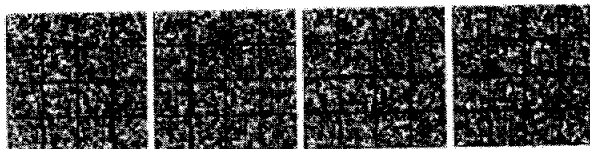


le garanzie nelle comunicazioni il 16 aprile 2010; II) sul successivo atto per motivi aggiunti (nel predetto ricorso r.g. n. 7912/2010) proposto dalla stessa Sky, per ottenere la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento: della Determina adottata il 22 novembre 2010 dal Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico; della Determina adottata in data 24 novembre 2010 dalla DGSCER, con cui è stata attribuita alla ricorrente Sky la posizione n. 26 della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre per la diffusione in ambito nazionale per il marchio/palineseo "Cielo" (ivi qualificato "semigeneralista"), nonché -ove occorra- della relativa nota ministeriale di trasmissione alla ricorrente, prot. n. DGSCER/DIV. III/82602 in pari data; dell'atto integrativo dell'allegato 1 della Determina del 24 novembre 2010, adottato il 6 dicembre 2010 dalla stessa DGSCER, recante l'assegnazione aggiuntiva per gli ulteriori marchi/palinesei di Sky delle seguenti posizioni: n. 131 per "Cielo 2" (ivi qualificato "semigeneralista"), n. 144 per "Sky Arte", n. 526 per "Cielo HD", n. 531 per "Cielo 2 HD", n. 544 per "Sky Arte HD" della stessa numerazione automatica di cui alla citata Delibera; ove occorra, di tutte le graduatorie/elenchi/piani eventualmente approvate/i, anche per singole aree tecniche, dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, per le aree da digitalizzare e già digitalizzate; nonché, sempre ove occorra, di tutte le determinazioni e/o gli atti e/o i provvedimenti adottati per l'attribuzione, anche per singole aree tecniche, delle numerazioni automatiche in favore dei canali/marchi che precedono le numerazioni assegnate alla ricorrente; ove occorra, delle note prot. n. 57573 del 5 ottobre 2010, prot. n. 57578 del 5 ottobre 2010, prot. n. 63731 del 3

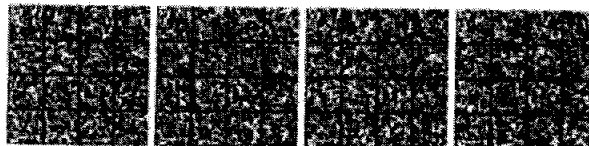


novembre 2010, prot. n. 66040 del 16 novembre 2010 e prot. n. 67642 del 24 novembre 2010, con le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avrebbe reso chiarimenti circa le modalità di applicazione della Delibera; sempre ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso, coevo e conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi quelli già impugnati con il ricorso r.g. n. 7912/2010 e nei confronti dei quali, ad ogni buon conto, Sky si è nuovamente gravata.

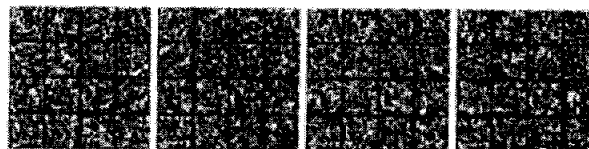
Con il predetto ricorso r.g. n. 7912/2010 dinanzi al Tar Lazio – premesso di esercire il canale digitale terrestre nazionale generalista *Cielo*, individuato con il n. 10 della numerazione automatica sin da prima dell'adozione della Delibera – e con il successivo atto per motivi aggiunti al ricorso r.g. n. 7912/2010, Sky ha impugnato i predetti provvedimenti proponendo i motivi di seguito riassunti: 1) la Delibera ed i Bandi impugnati sono illegittimi, essendo stati emanati sulla base dei commi da 2 a 4 dell'art. 32 d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'art. 5, co. 2, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44, contenente tuttavia una disciplina incostituzionale, in quanto adottata in violazione della delega legislativa (art. 76 Cost.) di cui agli artt. 1, 2 e 26 della l. 7 luglio 2009, n. 88; 2) la Delibera va disapplicata, assieme ai Bandi impugnati, poiché, pur contenendo norme tecniche ai sensi della direttiva 98/34/Ce e s.m.i., il relativo progetto non è stato preventivamente notificato alla Commissione Europea; 3) la Delibera è affetta da vizi procedimentali, innanzitutto poiché la delibera AGCOM n. 122/10/CONS (con cui è stata avviata la consultazione pubblica relativa alla Delibera) ha fissato un termine di soli 15 giorni per l'invio dei contributi da parte dei partecipanti alla stessa consultazione pubblica; in secondo luogo, perché il documento posto a



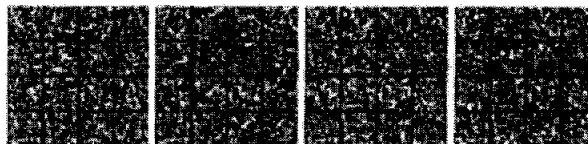
consultazione era incompleto, mancando la simulazione del vero e proprio Piano di numerazione automatica; infine, perché l'AGCOM non ha preso posizione in merito alle numerose osservazioni formulate da Sky durante la consultazione pubblica; 4) la Delibera ha qualificato "*canali generalisti nazionali*" solo quelli già trasmessi anche in tecnica analogica, così imponendo l'inserimento di tutti i canali nazionali non *ex-analogici* nei sotto-blocchi della numerazione automatica dedicati ai "*canali tematici semigeneralisti nazionali*", quand'anche questi ultimi diffondano una programmazione generalista (come nel caso dei canali di Sky), per giunta riservando solo ai "*canali generalisti nazionali*" le prime nove posizioni (ad una cifra) della numerazione automatica, inserendo un blocco riservato alle emittenti locali (posizioni da 10 a 19) subito dopo i "*canali generalisti nazionali*" e relegando gli asseriti "*canali tematici semigeneralisti nazionali*" nelle posizioni da 21 a 70, da 121 a 170 e da 221 a 270; il tutto in violazione dell'art. 32 del d.lgs. n. 177/2005 e s.m.i. (di seguito "*art. 32 del TUSMAR*"); 5) la Delibera ha stabilito che la numerazione automatica debba iniziare con una cifra (anziché, ad es., con tre cifre) e che venga suddivisa in numerosi blocchi e sotto-blocchi disomogenei; nonostante tutto ciò non assicuri una disciplina improntata a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie e rispettosa degli altri criteri e principi enunciati dall'art. 32 del TUSMAR; 6) l'art. 11, co. 6, della Delibera è illegittimo innanzitutto perché vieta i trasferimenti delle posizioni della numerazione automatica; in secondo luogo, perché vieta qualsiasi possibilità di trasferimento ed anche solo di scambio relativamente alle posizioni dei "*canali generalisti nazionali*" *ex-analogici*; in terzo luogo, perché vieta il subentro, da parte di



un canale tematico di un certo genere, nella numerazione di un altro canale di diverso genere, quand'anche entrambi intendano adeguare il genere del proprio canale alla nuova posizione così acquisita; il tutto in violazione dell'art. 32 del TUSMAR; 7) l'art. 7 della Delibera è illegittimo innanzitutto perché prevede che alle trasmissioni differite dello stesso palinsesto, cui sia stata attribuita una posizione nel primo arco di numerazione, è riservata una posizione corrispondente nel secondo e nel terzo arco di numerazione automatica; in secondo luogo, perché l'inciso "*ove possibile*", contenuto nel citato art. 7, rimette alle arbitrarie determinazioni del Ministero l'effettiva attribuzione di una posizione corrispondente; tutto ciò sempre in violazione dell'art. 32 del TUSMAR; 8) l'art. 8 della Delibera è illegittimo innanzitutto perché individua criteri troppo vaghi e generici, inidonei a delimitare i poteri del Ministero nell'assegnazione di un blocco di numeri per ciascuna offerta a pagamento; in secondo luogo, perché non prevede una riserva di posizioni per i nuovi entranti; 9) l'art. 6, co. 4, della Delibera è illegittimo perché attribuisce un titolo preferenziale ai soggetti che hanno avuto accesso al 40% della capacità trasmissiva ai sensi della delibera n. 645/07/CONS, ciò in violazione dell'art. 32 del TUSMAR; 10) i Bandi impugnati vanno annullati per illegittimità derivata dalla illegittimità della Delibera; 11) i Bandi impugnati sono illegittimi perché sono stati adottati da soggetto incompetente, il Capo Dipartimento Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico; 12) gli artt. 3 di entrambi i Bandi impugnati sono illegittimi in quanto prevedono che, ai fini dell'attribuzione dei numeri, deve essere preso in esame il dato di *audience* dal 1° aprile al 30 giugno 2010 e perché dispongono genericamente che i dati (l'*audience* e la data di avvio del

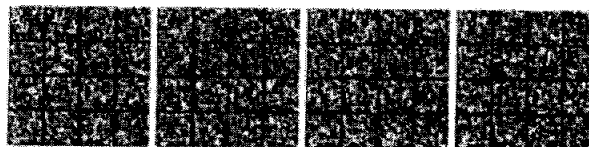


programma) su cui effettuare la valutazione comparativa tra i vari richiedenti pesino per il 50% ciascuno, senza che sia possibile comprendere le modalità di concreta attribuzione dei punteggi; il tutto in violazione dell'art. 32 del TUSMAR e della Delibera; 13) gli artt. 4 di entrambi i Bandi impugnati sono illegittimi in quanto prevedono che, ai fini della valutazione comparativa tra i vari richiedenti le posizioni per i canali a pagamento, si tengano presenti i dati di avvio del primo programma dell'offerta/pacchetto a pagamento nonché il dato di *audience* dal 1° aprile al 30 giugno 2010; il tutto in violazione dell'art. 32 del TUSMAR e della Delibera; 14) gli artt. 1, co. 2, di entrambi i Bandi impugnati sono illegittimi in quanto prevedono che, ai fini dell'attribuzione del genere tematico di programmazione (semigeneralista, bambini, etc.), si tenga conto del palinsesto del mese di giugno 2010; il tutto in violazione dell'art. 32 del TUSMAR e della Delibera; 15) i medesimi artt. 1, co. 2, di entrambi i Bandi impugnati sono illegittimi nella parte in cui dispongono che i richiedenti devono dichiarare, a pena di esclusione, il dato di *audience* dal 1° aprile al 30 giugno 2010; il tutto in violazione dell'art. 32 del TUSMAR e della Delibera; 16) tutti i provvedimenti impugnati con l'atto per motivi aggiunti vanno annullati per illegittimità derivata dalla illegittimità della Delibera e dei Bandi; 17) la Determina del 22 novembre 2010 è illegittima perché è stata adottata da soggetto incompetente, il Capo Dipartimento Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico; 18) la Determina del 22 novembre 2010, estendendo in via provvisoria la disciplina contenuta nei Bandi e nella Delibera anche alle aree che verranno digitalizzate negli anni 2011 e 2012, va annullata per le stesse ragioni esposte nei motivi di cui sopra, da 1 a 15; 19) la Determina adottata dalla



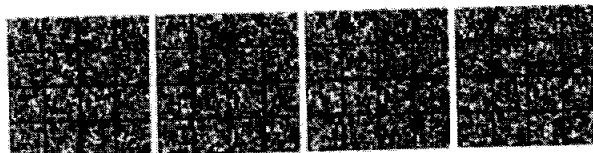
DGSCER il 24 novembre 2010 e l'atto integrativo dell'allegato 1 della predetta Determina adottato il 6 dicembre 2010 dalla stessa DGSCER sono illegittimi perché hanno qualificato i canali di Sky (*Cielo* e *Cielo 2*) come "canali *semigeneralisti*" (piuttosto che "canali *generalisti nazionali*", come richiesto da Sky), nonostante si trattasse di canali con programmazione generalista, e li hanno conseguentemente collocati nei sotto-blocchi dei "canali *semigeneralisti*" (piuttosto che nel blocco dei "canali *generalisti nazionali*", come richiesto da Sky) e precisamente nelle posizioni 26 e 131 della numerazione automatica (anziché non oltre le posizioni 10 ed 11, come richiesto da Sky), venendo così penalizzati anche i marchi in alta definizione "*Cielo HD*" e "*Cielo 2 HD*", la cui collocazione (526 e 531) riflette quella dei due canali diffusi in definizione standard; 20) la Determina adottata dalla DGSCER il 24 novembre 2010 e l'atto integrativo dell'allegato 1 della predetta Determina adottato il 6 dicembre 2010 dalla stessa DGSCER sono illegittimi innanzitutto perché dispongono che la numerazione assegnata debba essere attivata entro il 26 novembre 2010, nonostante che le posizioni siano state comunicate a Sky il 24 novembre 2010 (per *Cielo*) e, addirittura, il successivo 6 dicembre 2010 (per gli altri marchi); in secondo luogo, perché la DGSCER si è riservata di stabilire ulteriori condizioni di utilizzo ai sensi dell'art. 32, co. 3, del TUSMAR e dell'art. 11 della Delibera, laddove tali disposizioni, al più, consentono al Ministero di dettare eventuali ulteriori condizioni solo contestualmente all'assegnazione della posizione; e in terzo luogo perché, in caso di opposta interpretazione, dette disposizioni sarebbero incostituzionali per violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost..

Con la suddetta sentenza n. 873/2012, il Tar Lazio si è pronunciato



sull'impugnazione di Sky accogliendola in parte. Più precisamente, il Tar Lazio ha respinto i motivi nn. 1 e 2 (illegittimità costituzionale dell'art. 32, co. 2-4, TUSMAR; illegittimità comunitaria) ed ha invece accolto due censure del motivo n. 3 (insufficienza del termine di 15 giorni assegnato per la consultazione pubblica; mancata sottoposizione a consultazione pubblica dello schema del Piano di numerazione automatica), con conseguente annullamento di tutti provvedimenti impugnati (peraltro respingendo la terza censura, relativa all'omesso/insufficiente esame dei rilievi svolti dagli operatori nel corso della consultazione). Inoltre, il Tar Lazio ha accolto integralmente il motivo n. 4 e parzialmente il motivo n. 5 (con riferimento alla suddivisione della numerazione automatica in blocchi e sotto-blocchi disomogenei), respingendo, al contrario, i motivi nn. 6, 7, 8, parte del 12 (v. *infra*), 13 e 14. Sono stati invece accolti i motivi nn. 9, 10, 11, parte del 12 (limitatamente alla retrodatazione del periodo rilevante per la quantificazione dell'*audience*), 15, 16, 17, 18 e 19. Il Tar Lazio ha infine ritenuto assorbito il motivo n. 20.

Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello principale (r.g. n. 921/2012), dinanzi al Consiglio di Stato – Sezione Terza, l'AGCom ed il Ministero dello Sviluppo Economico, sostenendo l'erroneità della pronuncia del Tar Lazio in relazione a tutti i capi di sentenza in cui sono state accolte le censure di Sky. Sky, oltre a resistere, con controricorso, all'appello avversario, chiedendone il rigetto, ha proposto contestualmente appello incidentale autonomo avverso i capi della sentenza che hanno respinto o non hanno esaminato (o hanno ritenuto assorbiti) i motivi di ricorso proposti da Sky in primo grado, riproponendo quindi i seguenti motivi, recanti le



medesime censure già sopra riassunte ai numeri: 1; 2; parte del 3 (omesso/insufficiente esame dei rilievi svolti dagli operatori nel corso della consultazione); parte del 5 (illegittimità della scelta di far iniziare la numerazione automatica con una cifra anziché, ad es., con tre cifre); 6; 7; 8; parte del 12 (illegittimità dei Bandi nella parte in cui dispongono genericamente che i dati su cui effettuare la valutazione comparativa tra i vari richiedenti pesino per il 50% ciascuno, senza che sia possibile comprendere le modalità di concreta attribuzione dei punteggi); 13; 14; 20; chiedendo pertanto l'accoglimento del ricorso in primo grado anche riguardo alle predette censure.

Come disposto dalla citata ordinanza collegiale del Consiglio di Stato, n. 1927 del 31 marzo 2012, in considerazione della ivi riconosciuta obiettiva difficoltà di identificazione dei soggetti controinteressati, la presente notifica *«è diretta a tutti i fornitori di servizi audiovisivi assegnatari per i propri palinsesti di una numerazione nell'ambito dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre»*, cioè in applicazione della impugnata Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 366/10/CONS.

Si avverte che la pubblica udienza di trattazione per il merito è fissata al 22 giugno 2012.

prof. avv.
Ottavio Grandinetti

TS12ABA5901 (A pagamento).



Mail: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione in ottemperanza dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1927/2012

Mittente: Per conto di: cttaviograndinetti@ordineavvocatiroma.org

Destinatario/i: agcom@cert.agcom.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione in ottemperanza dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1927/2012

Data: 05/04/2012

In qualit  di difensore di Sky Italia s.r.l., con sede in Milano, Via Monte Penice 7 (C.F. e P.IVA 04619241005) - come da procura a margine dell'appello incidentale proposto nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato - Sezione Terza (r.g. n. 921/2012), contro il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Autorit  per le garanzie delle comunicazioni, nonch  nei confronti della RTI - Reti Televisive Italiane S.p.A. ed altri - in ottemperanza all'ordinanza collegiale n. 1927 del 31 marzo 2012, adottata dalla stessa Sezione a modifica ed integrazione dell'ordinanza collegiale n. 904 del 2 marzo 2012, trasmetto il file elettronico, in formato pdf, contenente la copia conforme del predetto appello incidentale proposto dalla stessa Sky Italia s.r.l. (nonch  il file elettronico, in formato pdf, contenente copia conforme della citata ordinanza n. 1927/2012), ai fini dell'assolvimento degli incombeni previsti nella citata ordinanza, anche a carico del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Autorit  per le garanzie nelle comunicazioni.

Agli stessi fini, allego altres  il file elettronico, in formato pdf, contenente l'estratto per la pubblicazione sul Foglio delle notifiche per pubblici proclami della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avv. prof. Ottavio Grandinetti

Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. IIIControricorso ed appello incidentale(R.G. n. 921/2012 - c.d.c. 2 marzo 2012)

della Sky Italia s.r.l., con sede in Milano, Via Monte Penice n. 7 (C.F. e P.IVA: 04619241005), in persona del dott. Luca Sanfilippo (C.F.: SNF LCU 63P15 M082F), procuratore speciale della Società, giusta procura per atto notaio dott. Giuseppe Giordano di Milano, rep. n. 6.753, racc. n. 3.893 del 13 ottobre 2011 (atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 3 - il 27 ottobre 2011 al n. 25.317, Serie 1T, ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 14 dicembre 2011 - **doc. n. 1**), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Ottavio Grandinetti (C.F.: GRNTTV61A03C352T), nonché elettivamente domiciliata presso di lui in Roma, Via Alberto Caroncini n. 2, in forza di procura a margine del presente atto (si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche a mezzo fax al n. 0680669857 o presso l'indirizzo pec ottaviograndinetti@ordineavvocatiroma.org);

nel giudizio R.G. n. 921/2012 promosso

- dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del Presidente *pro tempore*; e
- dal Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro *pro tempore*;

contro

Sky Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

e nei confronti di

RTI-Reti Televisive Italiane s.p.a., Napoli Canale 21 s.r.l., Radio Tv Parma s.p.a., MTV Italia s.r.l., Telecom Italia Media s.p.a., Canale 10 s.p.a., Associazione Italiana per lo Sviluppo del Digitale Terrestre, Associazione Aeranti-Corallo, Rai - Radiotelevisione Italiana s.p.a., HSE24 s.p.a.;

per l'annullamento e/o la riforma,previa sospensione degli effetti,

della sentenza del Tar Lazio, sez. III Ter, n. 873/2012, depositata in data 26 gennaio 2012.

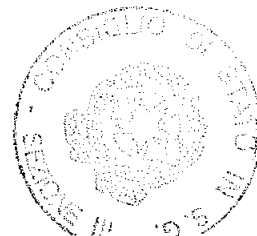
* * *

Indice sommario

A) SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO	p. 2
--	------

Io sottoscritto dott. Luca Sanfilippo, nella mia qualità di procuratore speciale della Sky Italia s.r.l., con sede in Milano, giusta procura per atto notaio dott. Giuseppe Giordano di Milano, rep. n. 6.753, racc. n. 3.893 del 13 ottobre 2011 (atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 3 - il 27 ottobre 2011 al n. 25.317, Serie 1T, ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 14 dicembre 2011), delego a rappresentare e difendere la predetta Società nel presente giudizio l'avv. prof. Ottavio Grandinetti, conferendogli tutti i poteri legalmente consentiti, ivi incluso il potere di proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, ed eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, Via Alberto Caroncini n. 2. Presto il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003.

Luca Sanfilippo
E' autentica
Ottavio Grandinetti



B) LA SENTENZA N. 873/12 DEL TAR LAZIO	p. 16
C) INAMMISSIBILITA' ED INFONDATEZZA DELL'APPELLO DELL'AUTORITA' E DEL MINISTERO	p. 18
D) APPELLO INCIDENTALE DI SKY	p. 42
E) SULLE ISTANZE CAUTELARI	p. 89

* * *

A) SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

1. Con ricorso notificato il 14 settembre 2010, Sky Italia s.r.l. (di seguito "Sky") impugnava i seguenti atti, chiedendone la dichiarazione di nullità, la disapplicazione o l'annullamento:

a) la delibera n. 366/10/CONS ed il suo Allegato A, approvati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'8-15 luglio 2010 (pubblicata in G.U.R.I. n. 185 del 10 agosto 2010), recanti "*Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo*" (doc. n. 2);

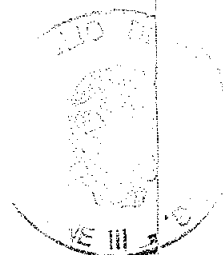
b) il Bando con i relativi allegati (doc. n. 3), adottato dal Capo Dipartimento Comunicazioni – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo Economico, in data non indicata, per l'assegnazione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre relativamente alle aree tecniche già digitalizzate (di cui al Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato in G.U.R.I. n. 186 dell'11 agosto 2010);

c) il Bando con i relativi allegati (doc. n. 4), adottato dal Capo Dipartimento Comunicazioni – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo Economico, in data non indicata, per l'assegnazione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre relativamente alle aree tecniche da digitalizzare nel corso del 2010 (di cui al Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato in G.U.R.I. n. 186 dell'11 agosto 2010);

d) ogni altro atto comunque connesso, presupposto, coevo o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresa – ove occorrer possa – la delibera n. 122/10/CONS con i relativi allegati, adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 16 aprile 2010 (doc. n. 5).

*

2. A sostegno della proposta impugnazione Sky esponeva quanto segue.



Con la legge n. 88 del 7 luglio 2009 (recante *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 2008”*), il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2007/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007 (c.d. direttiva sui servizi di media audiovisivi; di seguito, anche *“direttiva SMAV”*).

Quest'ultima direttiva ha modificato la direttiva 89/552/Cee del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernenti l'esercizio delle attività televisive (di seguito, anche *“Direttiva TV senza frontiere”*).

Ai sensi dell'art. 26 della citata l. n. 88/2009 (di seguito, anche *“Legge Comunitaria 2008”*), il Governo avrebbe dovuto attuare la predetta direttiva SMAV apportando soltanto le occorrenti modifiche al d.lgs. n. 177 del 31 luglio 2005, recante il *“Testo della radiotelevisione”* (di seguito, *“TURTV”*).

Per *incidens*, proprio a seguito delle modifiche poi apportate dal Governo nell'esercizio della delega, il predetto Testo Unico della radiotelevisione è stato ridenominato *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito, *“TUSMAR”*).

*

3. In asserita conformità alla delega legislativa contenuta nella Legge Comunitaria 2008, il Governo adottava quindi il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Attuazione della direttiva 2007/65/Ce relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive”*.

Per quel che qui specificamente interessa, l'art. 5, comma 2, del citato d.lgs. n. 44/2010, ha sostituito integralmente l'originario art. 32 del TURTV, introducendo un nuovo testo composto di sette commi.

A seguito di tale modifica, nei commi da due a quattro del nuovo testo dell'art. 32 TUSMAR è stata dettata, per la prima volta in Italia, una disciplina volta a regolamentare un *“sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre”* (in inglese *“Logical Channel Numbering”*; di seguito, anche *“LCN”* o *“ordinamento automatico dei canali”*).

L'ordinamento automatico dei canali può essere definito come il sistema tecnico che permette agli apparati riceventi (i *decoder* digitali terrestri, etc.), che implementano tale sistema, di ordinare i canali televisivi in manie-

ra automatica secondo il numero progressivo che viene loro attribuito conformemente al predetto sistema, cosicché l'utente – salvo un suo intervento sul *decoder*, tecnicamente tutt'altro che agevole, specie per l'utenza meno esperta in campo di apparecchiature elettroniche – visualizza sul proprio televisore e seleziona, con il telecomando, i vari canali proprio secondo l'ordine predefinito dal sistema.

In proposito, il citato art. 32, comma 2, TUSMAR ha attribuito *ex novo* all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, anche "Autorità" o "AGCom") i seguenti compiti:

a) adottare un *«apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento»*;

b) stabilire *«con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre»* e le *«condizioni di utilizzo della numerazione»*.

Il citato art. 32, co. 3, ha invece attribuito al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, anche "Ministero") il compito di attribuire a ciascun canale la *«numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorità ai sensi del comma 2»* e di stabilire ulteriori *«condizioni di utilizzo del numero assegnato»*.

*

4. In considerazione della rilevanza e della novità della materia sotto il profilo concorrenziale e di tutela del pluralismo informativo, oltre che degli utenti, l'Autorità avviava, con la delibera n. 122/10/CONS del 16 aprile 2010, una *«Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante il Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo, nonché sullo schema di provvedimento recante integrazioni della delibera n. 216/00/CONS e successive integrazioni»* (cit. doc. n. 5).

A tale consultazione prendeva parte anche l'odierna ricorrente facendo pervenire un proprio contributo, fortemente critico dello schema di provvedimento proposto dall'Autorità (doc. n. 6), contenente rilievi ribaditi ed illustrati anche nell'audizione del 24 maggio 2010 (doc. n. 7).

*



5. All'esito della consultazione pubblica, l'Autorità adottava la delibera n. 366/10/CONS recante "*Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo*", con la quale è stato approvato l'Allegato A alla stessa delibera, contenente appunto il suddetto provvedimento (di seguito, anche "*Regolamento LCN*"; cit. doc. n. 2).

La predetta delibera AGCom n. 366/10/CONS ed il relativo allegato sono stati poi pubblicati in G.U.R.I. n. 185 del 10 agosto 2010 e sono entrati in vigore il giorno successivo (articolo unico, co. 2, della stessa delibera).

*

6. Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento LCN, il Ministero attribuisce a ciascun canale digitale terrestre la numerazione spettante, sulla base dello stesso Regolamento, ai fornitori di servizi di media audiovisivi (cit. art. 10, co. 1) e, in particolare, per quanto riguarda i soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione in tecnica digitale terrestre, l'attribuzione dei numeri avviene previa pubblicazione di appositi Bandi redatti dallo stesso Ministero, secondo quanto specificamente stabilito nei commi 4 e 5 dello stesso art. 10.

Pertanto, in asserita attuazione dell'art. 10 del Regolamento LCN, il Ministero adottava – peraltro in data non precisata ed a firma del Capo Dipartimento Comunicazioni, dr. Roberto Sambuco – due Bandi.

Con il Bando avente ad oggetto le aree tecniche già digitalizzate – cioè quello relativo alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Lazio (esclusa la provincia di Viterbo) e Campania – (di seguito, "*Bando aree digitalizzate*"), il Ministero prevedeva che i soggetti operanti dovessero presentare domanda per l'attribuzione della numerazione loro spettante ai sensi del Regolamento LCN, dal 21 settembre all'8 ottobre 2010 (cit. doc. n. 3).

Con il Bando avente ad oggetto le aree tecniche ancora da digitalizzare – cioè quello relativo alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia – (di seguito, "*Bando aree tecniche da digitalizzare*"), il Ministero prevedeva che le domande dovessero pervenire entro il 20 settembre 2010 (cit. doc. n. 4).

*

7. Ciò posto, nel ricorso di primo grado Sky evidenziava – anche in punto di legittimazione ed interesse a ricorrere – di essere, tra l'altro, titolare di autorizzazione alla fornitura di programmi televisivi destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, in chiaro, in ambito nazionale, ai sensi dell'art. 16 del TURTV e degli artt. 2 e ss. del Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale (approvato dall'Autorità con delibera n. 435/01/CONS del 14-15 novembre 2001 e vigente all'epoca dei fatti: di seguito, anche “*Regolamento DTT*”).

Più precisamente, l'odierna appellata faceva presente di diffondere dal dicembre 2009, in forza di tale autorizzazione, il canale televisivo nazionale in chiaro denominato “*Cielo*”, per il tramite dell'operatore di rete (digitale terrestre) Rete A S.p.A..

Per quel che qui specificamente ancora rileva, “*Cielo*” è, per tipologia di programmazione, un «*canale generalista*»; ed infatti come tale è stato qualificato, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c), del Regolamento DTT, nella domanda per ottenere la menzionata autorizzazione da parte del Ministero, il quale ne ha preso atto col rilascio del relativo provvedimento autorizzatorio il 15 dicembre 2009 (docc. nn. 8 e 9).

In qualità di fornitore di contenuti legittimamente autorizzato alla diffusione in tecnica digitale terrestre di un canale nazionale generalista, l'odierna ricorrente si sarebbe aspettata di essere trattata al pari di ogni altro soggetto parimenti autorizzato alla diffusione di un canale nazionale generalista.

Sennonché, sia dal contenuto dello schema di Regolamento LCN sottoposto a consultazione pubblica con la citata delibera AGCom n. 122/10/CONS (in relazione al quale Sky ha svolto approfonditi rilievi critici nel corso della stessa consultazione pubblica, peraltro rimasti senza puntuale risposta da parte dell'Autorità, come si dirà *infra*), sia dal contenuto del Regolamento LCN definitivamente approvato dall'AGCom con la citata delibera n. 366/10/CONS, sia – infine – dal contenuto dei Bandi pubblicati dal Ministero, la ricorrente constatava che l'LCN era stato concretamente disciplinato in modo da dar luogo innanzitutto ad un'illegittima disparità di trattamento tra i vari soggetti autorizzati alla diffusione in tecnica digitale terrestre di canali nazionali generalisti.

In particolare, nel Regolamento LCN l'Autorità riservava i primi nove numeri (*alias*, posizioni) dell'LCN *soltanto* ai canali generalisti nazionali già

trasmessi in tecnica analogica (art. 4), così introducendo una prima, grave disparità di trattamento, lesiva della concorrenza e del pluralismo.

A tal fine, l'Autorità ha fornito una definizione delle nozioni di «*canale generalista nazionale*» e di «*genere tematico di programmazione semigeneralista*» che non solo è del tutto illegittima, ma è altresì ritagliata su misura per privilegiare indebitamente i canali generalisti nazionali *ex-analogici* rispetto a quelli non *ex-analogici*.

Tale illegittimità è stata, poi, ulteriormente aggravata dalla contestuale decisione dell'Autorità di non accogliere la proposta formulata da alcuni partecipanti alla consultazione pubblica (tra cui Sky) e finalizzata a strutturare l'LCN su una numerazione a tre cifre (cosicché, la prima posizione sarebbe stata la n. 100 ed avrebbe avuto tre cifre come tutte le altre successive); l'Autorità ha, invece, deciso di adottare un'articolazione dell'LCN su una numerazione che parte dalla posizione n. 1 e finisce con la posizione n. 999 (art. 3 del Regolamento LCN).

Di conseguenza, i «*canali generalisti nazionali*» (quelli, cioè, *ex-analogici*) hanno goduto non soltanto della riserva – imposta per regolamento – delle prime nove posizioni dell'LCN (e, quindi, delle prime nove posizioni sul telecomando del telespettatore), ma addirittura dell'esclusivo privilegio di essere gli unici a possedere sull'LCN una posizione corrispondente ad una sola cifra (appunto, dal n. 1 al n. 9: cfr. l'art. 4, co. 1, del Regolamento LCN).

Con tutta evidenza si è venuta, in tal modo, a creare un'illegittima ed arbitraria discriminazione tra i vari fornitori di canali generalisti nazionali (tutti parimenti autorizzati alla diffusione dei propri canali sul digitale terrestre), poiché quelli *ex-analogici* hanno – e di gran lunga – una maggiore probabilità di essere selezionati dagli utenti e vengono da questi ultimi percepiti come canali di “serie A”, laddove i canali non *ex-analogici* hanno – e di gran lunga – una minore probabilità di essere selezionati e vengono comunque percepiti come canali di “serie B”.

Se non bastasse, tutti gli altri fornitori di canali generalisti nazionali (non *ex-analogici*) non possono neppure occupare nell'LCN i numeri subito successivi ai canali *ex-analogici* e cioè quelli dal 10 al 19, poiché tali posizioni sono a loro volta riservate alle emittenti locali (cfr. art. 5, co. 1, Regolamento LCN), ed inoltre non possono neppure essere inseriti

nell'LCN come «canali generalisti nazionali», bensì solo come «canali tematici semigeneralisti».

In sostanza, i fornitori di canali generalisti nazionali non *ex-analogici* (come l'odierna ricorrente) sono stati relegati tra i «canali tematici» e — nella migliore delle ipotesi — nelle posizioni da 21 a 70 o, addirittura, nelle posizioni da 121 a 170 e da 221 a 270 (cfr. art. 6, co. 1 e 5, Regolamento LCN).

È, pertanto, evidente che, in base ai provvedimenti impugnati, l'odierna ricorrente non soltanto si è vista *a priori* preclusa qualsiasi possibilità di ottenere una delle posizioni ad una cifra dell'LCN e, addirittura, una delle prime 20 posizioni, con la conseguente perdita della posizione n. 10, con cui il canale Sky "Cielo" era stato sino ad allora diffuso, nonché con la coattiva qualificazione del proprio canale («generalista») come «canale tematico semigeneralista».

Ciò posto, l'odierna ricorrente rilevava altresì tutta una serie di ulteriori illegittimità — in parte connesse ed in parte indipendenti dai precedenti rilievi sopra svolti — anche di carattere procedimentale, che viziavano radicalmente i provvedimenti impugnati e comunque riducevano illegittimamente le *chances* di attribuzione alla stessa ricorrente di una posizione favorevole nell'LCN, penalizzandola sotto il profilo competitivo.

*

8. Anche dall'esame dei Bandi adottati dal Ministero l'odierna ricorrente constatava non soltanto violazioni derivate da quelle contenute nel Regolamento LCN (che, dei Bandi, rappresentavano il provvedimento presupposto, oltre che la stessa base giuridica), ma anche ulteriori vizi propri di tali Bandi, che penalizzavano ulteriormente la ricorrente, andando quindi a violare i valori della concorrenza e del pluralismo.

*

9. A quest'ultimo riguardo, nel ricorso di primo grado Sky ricordava in particolare come l'assetto del sistema televisivo italiano, consolidatosi a seguito dell'utilizzo della tecnologia analogica, sia il risultato di una normativa affetta da note illegittimità di ordine sia costituzionale che comunitario, le quali hanno storicamente impedito lo sviluppo pluralistico e concorrenziale del settore.

La Corte costituzionale ha giustamente sottolineato come la «formazione dell'esistente sistema televisivo italiano privato in ambito nazionale in tecnica analogica trae origine da situazioni di mera occupazione di fatto

delle frequenze (esercizio di impianti senza rilascio di concessioni e autorizzazioni), al di fuori di ogni logica di incremento del pluralismo nella distribuzione delle frequenze e di pianificazione effettiva dell'etere» (C. Cost. n. 466/2002, § 7.B del "considerato in diritto").

Dal punto di vista comunitario, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha giudicato contrari al diritto comunitario, primario e derivato, tutti i regimi transitori succedutisi in Italia dal 1997 in avanti. Infatti, con la nota sentenza del 31 dicembre 2008 (in causa C 380-05, "Centro Europa 7"), la Corte di giustizia ha statuito: quanto alla legge Maccanico, che «indipendentemente dagli obiettivi perseguiti dalla legge n. 249/1997 con il regime di assegnazione delle frequenze ad un numero limitato di operatori, si deve considerare che l'art. 49 CE ostava ad un regime siffatto» (§ 111); e, quanto alla legge Gasparri, che «la medesima valutazione si impone per quanto riguarda il regime di assegnazione delle frequenze ad un numero limitato di operatori in applicazione della legge (n. 112/2004), tale regime non è stato attuato sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, in violazione dell'art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità» delle direttive sulle comunicazioni elettroniche (§ 112).

In questo contesto, il passaggio tecnologico alle trasmissioni in tecnica esclusivamente digitale è stato presentato dal legislatore del 2004 (con la legge Gasparri) come l'occasione per dare finalmente al settore televisivo via etere terrestre un assetto più concorrenziale e pluralistico (*rectius*, meno smaccatamente duopolistico), grazie alla maggiore capacità trasmissiva offerta dalle reti digitali terrestri (fino a 6 volte superiore a quella delle reti analogiche).

Peraltro, a dire il vero, la transizione al digitale è stata poi *concretamente* disciplinata con modalità tali da garantire agli operatori analogici *incumbents* un determinante vantaggio concorrenziale anche nel nuovo ambiente digitale, sia nella fase della transizione che in quella a regime. Al punto che la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione a carico del nostro Paese [la n. 2005/5086 C (2007)] che, sebbene al momento "sospesa", non è mai stata chiusa, poiché gli impegni assunti dal governo italiano nei confronti della Commissione Europea non sono stati – a tutt'oggi – adempiuti.

Ad ogni modo, il passaggio alle trasmissioni digitali rappresenta attualmente l'unica *chance*, per gli operatori *newcomers*, di ingresso nella te-

levisione via etere terrestre e, per i cittadini, di allargamento pluralistico del panorama televisivo. È, pertanto, cruciale che tale fase venga disciplinata in modo da promuovere i valori del pluralismo e della concorrenza, evitando nella maniera più assoluta di attribuire ai soggetti dominanti in tecnica analogica trattamenti privilegiati e posizioni di vantaggio, che porterebbero inevitabilmente a *trasferire l'attuale assetto duopolistico analogico nel nuovo ambiente digitale*.

In questo contesto è, perciò, ancor più agevole cogliere il grave ed irreparabile *vulnus* che arreca ai valori della concorrenza e del pluralismo la disciplina gravemente discriminatoria contenuta nel Regolamento LCN, atteso che l'ottenimento di una posizione più o meno favorevole nell'LCN condiziona pesantemente la possibilità di competere dei vari operatori e le loro stesse opportunità di successo nel mercato.

D'altro canto, che la disciplina dell'LCN rappresenti uno degli "snodi cruciali" dell'assetto del sistema televisivo digitale terrestre, da qui ai prossimi anni, rappresentando un tema particolarmente sensibile per la garanzia della tutela del pluralismo e della concorrenza, è stato convergentemente riconosciuto sia dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sia dall'AGCom.

La prima ha, infatti, convenuto sull'assunto che *«nella televisione digitale terrestre, a fronte di un'offerta di programmi più ampia rispetto alla televisione analogica, elementi di possibile successo della singola attività d'impresa sono, tra l'altro, rappresentati dalla facilità e rapidità di selezione del programma da parte dell'utente e dal consolidamento di una determinata posizione da parte dell'emittente televisiva nell'ambito della numerazione. // In tale contesto, l'Autorità intende sottolineare che l'ordinamento automatico, oltre a rappresentare un servizio importante per l'orientamento dell'utente tra i numerosi canali a disposizione, assume un considerevole rilievo concorrenziale, dal momento che incide sulla visibilità degli operatori esistenti e sulle opportunità di accesso al mercato da parte di nuove imprese» (doc. n. 10).*

Dal canto suo, l'AGCom ha più volte ribadito che *«dal punto di vista del pluralismo e della concorrenza, a fronte di un'offerta di programmi più ampia rispetto alla televisione analogica, elementi di possibile successo della singola attività d'impresa sono, tra l'altro, rappresentati dalla facilità e rapidità di selezione del programma da parte dell'utente e dal consolida-*

mento di una determinata posizione da parte dell'emittente televisiva nell'ambito della numerazione. Da ciò discende la rilevanza sul piano competitivo, dell'attribuzione di un determinato posizionamento numerico all'una o all'altra emittente nell'ordinamento automatico dei canali, perché da esso dipende la sua posizione all'interno della lista visualizzata dall'utente» (in tal senso, si v., ad esempio, la delibera n. 122/10/CONS, pp. 3-4: cit. doc. n. 5).

*

10. Inoltre, Sky sottolineava che, avendo intuito l'importanza strategica dell'LCN dal punto di vista concorrenziale, l'Associazione DGTVi (cui aderiscono gli *incumbents* analogici) aveva raggiunto un'intesa in materia, trasmessa all'Autorità in data 17 novembre 2009.

In base a tale intesa: le posizioni da 1 a 9 sarebbero andate ai canali nazionali ex-analogici; le posizioni dalla 10 alla 19 sarebbero andate alle emittenti locali; le posizioni da 20 a 49 sarebbero andate ai canali nazionali non ex-analogici; le posizioni da 50-89 sarebbero andate di nuovo alle emittenti locali; ed i successivi blocchi avrebbero avuto la stessa consistenza, salve alcune riserve per i canali di sole televendite, le offerte *pay* e quelle ad alta definizione (HD).

Tuttavia, all'esito dell'istruttoria aperta ai sensi dell'art. 43 del TU RTV, l'Autorità, pur archiviando il procedimento (a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 32 TUSMAR), disponeva che l'accordo notificato non poteva produrre alcun effetto, neanche di natura retroattiva, poiché «l'accordo notificato dall'Associazione DGTVi, da un lato, non garantisce condizioni di applicabilità valide per tutti gli operatori nel settore, anche alla luce delle discordanti opinioni espresse nell'ambito dell'istruttoria da taluni partecipanti e, dall'altro, presenta alcuni profili di criticità in relazione al rispetto dei principi di pluralismo e concorrenza, tra i quali la mancata garanzia di adeguate numerazioni per soggetti nuovi entranti nel settore» (p. 3, delibera AGCom n. 123/00/Ccns – doc. n. 11).

Ciononostante, la struttura dell'LCN approvata dall'Autorità è risultata paradossalmente assimilabile, proprio per gli aspetti concorrenzialmente più rilevanti, all'LCN oggetto dell'intesa maturata in seno a DGTVi.

*

11. In considerazione di quanto sopra, Sky Italia s.r.l., ritenendo i sopra elencati provvedimenti illegittimi e pregiudizievoli per i suoi diritti ed interessi,

li impugnava chiedendone la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento e, frattanto, la sospensione, proponendo quindici motivi di ricorso (precisamente dal I al XV), che verranno esaminati nel dettaglio nelle parti C) e D) in diritto del presente atto.

In estrema sintesi, può comunque dirsi che con i primi due motivi Sky ha denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, commi 2-4, TUSMAR per eccesso di delega legislativa (v. il I motivo), nonché l'illegittimità comunitaria della stessa disciplina per omessa notifica alla Commissione Europea del progetto della disciplina dell'LCN, nonostante si trattasse di regole tecniche ai sensi della direttiva comunitaria 1998/34/Cee, in materia di norme e regolamentazioni tecniche (v. il II motivo).

Con il terzo motivo, Sky ha sollevato tre distinte censure relative ad altrettante illegittimità procedurali.

Con il quarto motivo, si è contestata la qualificazione come «*canali generalisti nazionali*» dei soli canali nazionali *ex-analogici* e come «*canali tematici semigeneralisti*» di tutti i canali nazionali non *ex-analogici*, ancorché questi ultimi avessero una programmazione del tutto sovrapponibile ai primi, con ogni conseguenza in merito alla collocazione dei canali *ex-analogici* e non *ex-analogici* in due blocchi diversi, per giunta separati dal blocco delle emittenti locali.

Con il quinto motivo di ricorso, si è contestata la configurazione dell'LCN sulla base di una numerazione che parte da una cifra (1, 2, 3 etc.), piuttosto che a tre cifre (101, 102, 103, etc.), nonché l'attribuzione delle prime nove posizioni privilegiate (ad una cifra) ai soli canali *ex-analogici* e, infine, la suddivisione degli archi di numerazione in blocchi e sotto-blocchi contenenti categorie di fornitori di contenuti del tutto disomogenee.

Con i motivi dal sesto al nono (compreso) Sky ha denunciato l'illegittimità di singole disposizioni o parti di disposizioni del Regolamento LCN, che verranno anch'esse riprese *infra*.

Con i motivi dal decimo al quindicesimo, Sky inoltre ha impugnato i Bandi adottati dal Ministero sulla base del Regolamento LCN, in primo luogo, per illegittimità derivata (motivo X); in secondo luogo, per incompetenza del Direttore del Dipartimento Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico ad adottare atti di amministrazione attiva, come i Bandi (motivo XI); infine, con i motivi dal dodicesimo al quindicesimo, per l'illegittimità di singole disposizioni dei predetti Bandi.



*

12. Avverso il ricorso di Sky si costituiva, con atto del 5 ottobre 2010, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, chiedendo il rigetto della proposta impugnazione.

Intervenivano altresì *ad opponendum* l'associazione DGTVi, la Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. e l'associazione Aeranticorallo.

Le parti intime, RTI – Reti Televisive Italiane S.p.A., Napoli Canale 21 s.r.l. e Radio TV Parma S.p.A. non si costituivano in giudizio.

Nella camera di consiglio del 7 ottobre 2010, il Tar rigettava l'istanza cautelare della ricorrente ritenendo l'insussistenza del danno grave ed irreparabile, visto che sarebbe stato possibile il cambiamento della numerazione *«sia subito per il singolo utente sia all'esito della fase di merito, ove risultassero fondati i motivi di gravame dedotti»*.

L'udienza per la discussione per il merito veniva poi fissata per il 27 gennaio 2011.

*

13. Nel frattempo Sky, fatta salva l'impugnazione proposta con il ricorso, inoltrava comunque nei termini prescritti dai Bandi impugnati le domande di attribuzione automatica della numerazione per i marchi/palinsesti “Cielo”, “Cielo 2”, “Sky Arte”, “Cielo HD” e “Cielo 2 HD” (docc. nn. 16 e 17 del ric. principale, e docc. nn. 22-29).

In particolare, in tali domande l'odierna ricorrente richiedeva, per il marchio/palinsesto “Cielo”, che le venisse assegnata *«una numerazione automatica tra quelle spettanti ai “canali generalisti nazionali”, e comunque non oltre la posizione n. 10»*; e, per il marchio/palinsesto “Cielo 2”, l'attribuzione di *«una numerazione automatica tra quelle spettanti ai “canali generalisti nazionali”, e comunque non oltre la posizione n. 11»*.

*

14. Nel mese di novembre 2010 venivano adottati alcuni provvedimenti applicativi.

In particolare:

- con una prima determina adottata il 22 novembre 2010 dal Capo Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, veniva disposto, tra l'altro, che, in via provvisoria: *«1. I fornitori di servizi di media televisivi, che diffondono canali generalisti nazionali e/o canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro e/o a pagamento, sono tenuti,*

per le ragioni tecniche di cui in premessa, a far transitare la propria programmazione dalla numerazione attualmente occupata a quelle previste dagli articoli 4, 6 e ss dell'Allegato A alla delibera n. 366/10/Cons, non occupando numeri ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1 della presente determina.

// 2. L'utilizzazione della numerazione di cui al punto 1 ha un carattere provvisorio fino all'espletamento del bando di attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre (...);

- con una seconda determina adottata in data 24 novembre 2010 dalla DGSCER del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, a Sky è stata attribuita la numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre per la diffusione in ambito nazionale per il marchio/palineseo "Cielo", con il seguente esito:

GENERE	MARCHIO	LCN
Semigeneralista	Cielo	26;

- con ulteriore atto adottato il 6 dicembre 2010 dalla DGSCER del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, a Sky è stata inviata un'integrazione alla determina del 24 novembre 2010, recante l'aggiunta delle seguenti numerazioni automatiche per gli ulteriori marchi di Sky:

GENERE	MARCHIO	LCN
Semigeneralista	Cielo 2	131;
Cultura	Sky Arte	144;

ULTERIORI SERVIZI:

Cielo HD	526;
Cielo 2 HD	531;
Sky Arte HD	544.

*

15. Sky impugnava pertanto con motivi aggiunti anche tutti i provvedimenti consequenziali ed applicativi, vale a dire:

1) la determina adottata in data 22 novembre 2010 dal Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico (doc. n. 19);

2) la determina adottata in data 24 novembre 2010 dalla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione (DGSCER) del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, con cui veniva attribuita a Sky la numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre per la diffusione in ambito nazionale per il



canale "Cielo", nonché -ove fosse occorso - della relativa nota ministeriale di trasmissione prot. n. DGSCER/DIV. III/82602 in pari data (doc. n. 20);

3) l'atto integrativo dell'allegato 1 della determina del 24 novembre 2010, recante l'aggiunta delle numerazioni automatiche ulteriori canali/marchi della ricorrente, adottato il 6 dicembre 2010 dalla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché -ove fosse occorso- della relativa nota ministeriale di trasmissione prot. n. DGSCER/DIV. III/ 87181 di pari data (doc. n. 21);

4) ove fosse occorso, tutte le graduatorie/elenchi/piani eventualmente approvate/i, anche per singole aree tecniche, dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, per le aree da digitalizzare e già digitalizzate; nonché, sempre ove fosse occorso, tutte le determine e/o gli atti e/o i provvedimenti adottati per l'attribuzione, anche per singole aree tecniche, delle numerazioni automatiche in favore dei canali/marchi che precedono le numerazioni assegnate alla ricorrente;

5) ove fosse occorso, le note prot. n. 57573 del 5 ottobre 2010, prot. n. 57578 del 5 ottobre 2010, prot. n. 63731 del 3 novembre 2010, prot. n. 66040 del 16 novembre 2010 e prot. n. 67642 del 24 novembre 2010, con le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avrebbe reso chiarimenti circa le modalità di applicazione della delibera n. 366/10/CONS, note anch'esse non conosciute nei loro contenuti, ma citate nelle premesse del provvedimento impugnato *sub* 2);

6) sempre ove fosse occorso, di ogni altro atto presupposto, connesso, coevo e conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi quelli già impugnati con il ricorso principale e nei confronti dei quali, ad ogni buon conto, nuovamente Sky si gravava.

Avverso i predetti atti, Sky svolgeva cinque motivi aggiunti (precisamente da A ad E).

Con il primo motivo (A) Sky eccepiva innanzitutto l'illegittimità derivata di tutti i provvedimenti applicativi e consequenziali.

Con i restanti quattro motivi, che saranno analiticamente esaminati *infra*, veniva denunciata l'illegittimità di determinate disposizioni dei provvedimenti impugnati.

*

16. All'esito dell'udienza pubblica del 27 gennaio 2011, il Tar ordinava alla



ricorrente l'integrazione del contraddittorio attraverso una notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti – ulteriori rispetto a quelli evocati o comunque intervenuti in giudizio – i quali, per effetto degli atti impugnati, risultassero assegnatari di posizioni nell'ambito dell'LCN e pertanto potessero assumere la posizione di controinteressati.

Espletato l'adempimento, la causa veniva discussa e trattenuta in decisione nell'udienza pubblica del 14 luglio 2011.

* * *

B) LA SENTENZA N. 873/12 DEL TAR LAZIO

17. Con la sentenza n. 873/2012, precisamente indicata in epigrafe, il Tar del Lazio si è pronunciato sull'impugnazione di Sky accogliendola in parte.

Più precisamente, il Tar ha respinto i primi due motivi (illegittimità costituzionale dell'art. 32, co. 2-4, TUSMAR; illegittimità comunitaria), ed ha invece accolto due censure del terzo motivo (insufficienza del termine di 15 giorni assegnato per la consultazione pubblica; mancata sottoposizione a consultazione pubblica dello schema del Piano di numerazione automatica), con conseguente annullamento di tutti provvedimenti impugnati (peraltro respingendo la terza censura, relativa all'omesso/insufficiente esame dei rilievi svolti dagli operatori nel corso della consultazione).

I giudici di primo grado hanno poi ritenuto opportuno pronunciarsi su tutte le successive censure, anche ai fini conformativi della successiva attività dell'Amministrazione in sede di riedizione del potere.

Il Tar ha quindi accolto integralmente il quarto motivo di ricorso statuendo che *«nella categoria dei "canali generalisti nazionali" vanno inclusi tutti i canali digitali nazionali che diffondono una programmazione generalista, senza che possa distinguersi tra "ex-analogici" e "non ex-analogici"; non trova pertanto alcun riscontro normativo nell'art. 32 citato né in altra norma di rango primario la scelta regolamentare dell'Autorità di inserire tra i "canali tematici semigeneralisti" tutti e soli i canali digitali terrestri che diffondono una programmazione generalista solo perché diffusi in simulcast anche in tecnica analogica, essendo chiaro che il solo legittimo criterio di discriminazione tra i "canali a diffusione nazionale" deve essere, secondo il Testo Unico, il genere della programmazione trasmessa»* (p. 39), annullando per l'effetto i seguenti articoli del Regolamento LCN: «art. 1, comma. 1, lett. g): laddove non include nei canali generalisti nazionali tutti i canali digitali nazionali che diffondono una programmazione generalista,



senza distinzioni tra "ex-analogici" e "non ex-analogici"; // - art. 3, commi 1 e 3: in quanto definisce i criteri di ripartizione delle numerazioni fra "canali nazionali generalisti", come definiti nella Delibera, e tutti gli altri; // - art. 4, comma 1: laddove stabilisce la riserva di posizioni in favore dei soli "canali generalisti nazionali", come definiti nella Delibera; // - art. 5: in quanto inserisce le emittenti locali a ridosso dei maggiori canali generalisti nazionali ex-analogici, impedendo così la consecutiva collocazione dei canali generalisti nazionali non ex-analogici; // - art. 6: in quanto contiene la disciplina dei numeri da assegnare ai canali generalisti nazionali non ex-analogici» (pp. 39-40).

Lo stesso Tar ha poi accolto (parzialmente) il quinto motivo di ricorso, nella parte in cui l'Autorità non ha collocato «in uno o più consecutivi archi di numerazione tutti i "canali generalisti nazionali" sia ex-analogici che non, in quanto tale scelta avrebbe garantito all'utente una più agevole comprensione ed uso dell'LCN, in disparte le irrefragabili esigenze di rispetto "condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie" nella disciplina dell'LNC» (p. 46).

Al contrario, il Tar ha respinto i seguenti motivi di ricorso: il sesto (avente ad oggetto la disciplina restrittiva della commerciabilità dei numeri LCN); il settimo (avente ad oggetto la riserva di numeri, nel secondo e terzo arco di numerazione, corrispondenti a quelli del primo arco di numerazione); l'ottavo (avente ad oggetto la disciplina delle posizioni LCN per la pay tv); parte del dodicesimo motivo di ricorso (v. *infra*); il tredicesimo (sempre relativo alle posizioni per la pay tv) ed il quattordicesimo motivo (valutazione dei soli palinsesti relativi al mese di giugno 2010 per determinare il genere di programmazione dei vari canali).

Sono stati invece accolti il nono motivo (illegittimità del trattamento preferenziale per i fornitori di contenuti di cui alla delibera AGCom n. 645/07/CONS), il decimo motivo (illegittimità dei Bandi derivata dall'illegittimità del Regolamento LCN), l'undicesimo motivo (relativo all'incompetenza del Direttore del Dipartimento Comunicazioni ad adottare i Bandi), parte del dodicesimo (limitatamente alla retrodatazione del periodo rilevante per la quantificazione dell'*audience*) ed il quindicesimo motivo (esclusione in caso di omessa produzione del dato relativo all'*audience*).

Quanto ai cinque motivi aggiunti, il Tar ha accolto quello di illegittimità derivata di tutti i provvedimenti applicativi e consequenziali (motivo

sub A), nonché il secondo motivo aggiunto (quello *sub B*, relativo alla incompetenza del Direttore del Dipartimento Comunicazioni ad adottare le determinazioni del novembre 2010), quello *sub C* (avente ad oggetto l'estensione dell'illegittima disciplina contenuta nel Regolamento LCN anche alle regioni non ancora digitalizzate), quello *sub D* (avente ad oggetto la qualificazione di "Cielo" e "Cielo 2" come canali semigeneralisti).

I giudici di primo grado hanno poi ritenuto "assorbito" il motivo aggiunto *sub E*, peraltro omettendo di pronunciarsi su una specifica censura che conservava sicuramente una sua autonomia, nonostante l'accoglimento dei precedenti motivi.

*

18. Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello l'Autorità ed il Ministero, sostenendo l'erroneità della pronuncia del Tar in relazione a tutti i capi di sentenza in cui sono state accolte le censure di Sky.

Secondo le controparti, i giudici di primo grado avrebbero ingiustamente accolto i motivi di ricorso di Sky, la quale ritiene invece che, se critiche possono rivolgersi a tale pronuncia, esse sono piuttosto relative al mancato accoglimento delle altre censure pure svolte in primo grado avverso i provvedimenti impugnati.

Sky ha pertanto interesse a resistere, con il presente atto, all'appello avversario, proponendo contestualmente appello incidentale autonomo avverso i capi della sentenza che hanno respinto o non hanno esaminato (o hanno ritenuto assorbiti) i motivi di ricorso proposti da Sky in primo grado.

Di seguito perciò si esporranno dapprima le ragioni di inammissibilità ed infondatezza dell'appello principale avversario e poi i motivi che invece sorreggono l'appello incidentale autonomo proposto con il presente atto da Sky.

* * *

**C) INAMMISSIBILITA' ED INFONDATEZZA DELL'APPELLO
DELL'AUTORITA' E DEL MINISTERO**

19. Sul primo motivo di appello avversario, relativo al mancato rispetto dei termini di consultazione.

19.1. Le Amministrazioni avversarie impugnano innanzitutto il capo di sentenza (§ 8) con cui il Tar ha statuito l'illegittimità del termine di 15 giorni concesso dall'Autorità, in quanto inferiore ai 30 giorni previsti invece come

non riducibili dalla normativa applicabile.

Come sottolineato dal Tar, «nella delibera propedeutica all'approvazione del "Piano", e cioè nella delibera n. 122/10/Cons del 16 aprile 2010 ed in particolare nell'allegato C, l'Autorità invitava le parti interessate a far pervenire eventuali osservazioni allo schema di delibera pubblicato, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del "presente documento" sul sito Web dell'Autorità. // Tale termine si poneva in palese violazione col disposto del citato art. 11, comma 1, del CCE che prevede un termine non inferiore a trenta giorni. // Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'Amministrazione, la disposizione sul termine minimo si radica nel decreto legislativo n. 259/2003, che è un atto-fonte di rango primario, e non anche nella deliberazione Agcom n. 453/03 che la recepisce, la quale ha natura meramente regolamentare e si colloca ad un livello secondario nella gerarchia delle fonti dell'ordinamento giuridico; è pertanto da escludere che il successivo atto deliberativo-regolamentare dell'Autorità di cui alla delibera 122/10/Cons potesse legittimamente modificare la disposizione legislativa in argomento. // E, nel caso in esame, il necessario riferimento all'art. 11 cit. non può essere revocato in dubbio, sia perché la norma presenta un ambito di applicazione esteso a tutte le comunicazioni elettroniche (cfr. ad es. le lett. cc) e dd) dell'art. 1 CCE riguardante le declaratorie, che individuano proprio le trasmissioni televisive), sia perché la stessa delibera Agcom n. 453/03 interviene in attuazione del CCE, mentre la delibera 122/10/Cons, a sua volta, reca il decreto medesimo tra i propri presupposti.

Dalla difesa erariale si assume che la consultazione doveva ritenersi sostanzialmente già avvenuta, in quanto disposta con la precedente delibera n. 647/09. // Osserva tuttavia il Collegio che tale delibera aveva avviato una istruttoria ex art. 43 del D.Lgs n. 177/2005, di verifica su eventuali posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni, sottoponendo all'esame degli operatori del settore una proposta di autoregolamentazione in tema di ordinamento automatico dei canali predisposta dall'Associazione Dgtvi, procedura poi archiviata proprio per l'entrata in vigore, in data 31 marzo 2010, del D.Lgs n. 44/2010 che introduceva il nuovo testo dell'art. 32 nel T.U dei Servizi media audiovisivi e radiofonici, come ridenominato; disciplina, questa, che veniva dunque a costituire il presupposto normativo per l'adozione del Piano di numerazione automatica da parte dell'Agcom, di cui alla gravata delibera 366/10. // L'oggetto della consultazione precedente-

mente effettuata, pertanto, era assolutamente diverso dal Piano di numerazione venuto all'odierno esame del Collegio, sia per i presupposti normativi, del tutto mutati, sia per i diversi contenuti. // In ogni caso, appare contraddittorio il comportamento dell'Autorità la quale, ove avesse ritenuto già espletata la consultazione, non avrebbe dovuto avviarne una nuova; ma, una volta ritenuto necessario - e correttamente - procedere ad una nuova consultazione, non avrebbe potuto che rispettare i termini di legge per essa previsti».

*

19.2. A tale lineare iter argomentativo le controparti oppongono in sintesi quanto segue:

- a) il Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito, "Codice") non sarebbe applicabile all'LCN, poiché le sue disposizioni non si applicano ai servizi che forniscono contenuti attraverso le reti di comunicazione elettronica, cosicché l'art. 11 non sarebbe applicabile alla specie;
- b) l'altra disposizione richiamata in sentenza - l'art. 3, co. 1, della delibera AGCom n. 453/03/CONS - sarebbe derogabile da altro atto regolamentare e tale, secondo le controparti, sarebbe la delibera n. 122/10/CONS che, nell'avviare la Consultazione pubblica sull'LCN, aveva indicato il termine di soli 15 giorni;
- c) la prassi della stessa Autorità già annovererebbe un caso in cui l'Autorità avrebbe derogato al limite minimo di trenta giorni.

Tuttavia, è innanzitutto da contestare che l'LCN sia annoverabile tra i "servizi che forniscono contenuti", nel senso fatto proprio dal Codice.

In proposito è bene ricordare che, ai sensi del Codice, per "servizi che forniscono contenuti" si intendono quelli che hanno ad oggetto un contenuto o esercitano un controllo editoriale su di esso.

Ebbene, come ammesso dalle stesse controparti in vari altri passaggi del loro appello (oltre che negli scritti difensivi di primo grado), la *«trasmissione televisiva in tecnica digitale consente la diffusione contemporanea sia di contenuti che di dati per il consumo. Solo una porzione del segnale televisivo è occupata dai contenuti del "programma" che risulta visibile sui teleschermi. L'altra porzione è destinata alla trasmissione di dati di vario tipo (dati di "servizio", service information), tra i quali vi sono anche quelli che identificano l'emittente. Ciascun operatore, nel riempire gli spazi dedicati ai "dati di servizio", inserisce i propri dati identificativi e, dunque, attribuisce*

a se stesso una determinata posizione numerica» (p. 16).

In particolare, l'operatore che inserisce i dati relativi all'LCN nel segnale non è il "fornitore di contenuti", bensì l'"operatore di rete"; per averne conferma, basta leggere l'art. 11, co. 2, del Regolamento LCN, secondo cui: «I fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari delle numerazioni in- formano **gli operatori di rete** sulle norme da rispettare **per il corretto utilizzo delle stesse numerazioni**».

Ciò perché, come spiegato nella stessa sentenza *ex adverso* impugnata (peraltro, proprio nell'aderire alle tesi enunciate dalle Amministrazioni av- versarie per opporsi alle pretese delle emittenti locali): «le reti nazionali so- no state previste nella pianificazione per la transizione al digitale come reti isofrequenziali (stessa frequenza per lo stesso operatore su tutto il territorio nazionale), perché l'utilizzo di una medesima frequenza comporta un note- vole risparmio di risorse: pertanto, **l'utilizzo ottimale della tecnica Sfn (Single-frequency network) postula che la trasmissione di un medesimo pa- linsesto abbia luogo con la stessa numerazione su tutto il territorio nazio- nale, e ciò al fine, sia di massimizzare l'uso delle frequenze, sia di evitare fenomeni di interferenze e conseguenti danni e disagi per tutti i soggetti, in- teressati in veste di utenti, emittenti od operatori di rete. // Questo importan- te beneficio, tuttavia, si realizza soltanto se il flusso numerico irradiato da ciascun trasmettitore appartenente alla stessa rete Sfn risulti identico, vale a dire, solo se i contenuti e i programmi dati, immessi nello stesso flusso numerico - ivi compreso il numero identificativo Lcn - siano perfettamente identici, dando così luogo all'effetto di rafforzamento del segnale; in caso contrario, segnali "non identici" diventano tra loro interferenti, andando ad incidere in modo distruttivo sul segnale totale desiderato, con conse- guente grave degradazione delle prestazioni della rete» (p. 47).**

In altri termini, come rilevato anche dal Tar Lazio, il Codice contiene i principi generali che, salva espressa deroga (nella specie inesistente), si ap- plicano a tutte le attività tecniche, nel cui ambito è utilizzato l'LCN.

D'altronde, sono le stesse controparti ad invocare, nel loro appello, l'applicabilità del Codice, là dove, per difendere la legittimità del Regola- mento LCN, eccepiscono che «[a]l contrario di quanto sostenuto dal Colle- gio, infatti, la misura contestata persegue i fini generali imposti dalla nor- mativa comunitaria e dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (...)» (p. 35).

Sennonché è evidente che, delle due, l'una: o il Codice si applica; o non si applica.

*

19.3. Ma anche a volersi attenere alle sole delibere adottate dall'Autorità per disciplinare lo svolgimento delle procedure di consultazione pubblica, si ha conferma che il termine minimo (applicabile per giunta in casi di particolare urgenza) è di 30 giorni e non è ulteriormente riducibile.

Infatti, nella delibera AGCom n. 278/99/CONS (recante "*Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito delle ricerche e indagini conoscitive*") - le cui regole sono applicabili anche alle consultazioni svolte *«nel contesto di attività procedimentali»* (punto 1) in base al successivo punto 3 - si legge che deve essere stabilito un termine per la consultazione *«non inferiore a sessanta giorni»*, che può essere abbreviato, in casi di particolare urgenza, ma non può comunque essere «inferiore a trenta giorni» (punto 6).

Nella successiva delibera n. 453/03/CONS, che ha approvato il "*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*" (specificando tuttavia che le regole ivi previste si applicano non solo ai procedimenti specificamente previsti nel Codice, ma anche *«nell'ambito degli altri procedimenti ove il responsabile del procedimento riscontri, in sede di avvio del procedimento, che la funzione di regolazione svolta dall'Autorità è destinata a tradursi in disposizioni di carattere normativo o a contenuto generale»* - art. 1.b, cit. delibera) si prevede all'art. 3, co. 1, che anche in questo caso il termine per l'acquisizione delle osservazioni dei soggetti interessati deve essere «non inferiore a trenta giorni».

Al riguardo, le controparti non contestano, neppure nel loro appello, il disposto delle citate delibere, oppongono invece che l'Autorità resterebbe libera di ridurre detto termine, tanto più che le delibere di avvio di (singole) consultazioni pubbliche sarebbero equiordinate alle delibere regolamentari n. 278/99/CONS e n. 453/03/CONS.

E' peraltro evidente che l'Autorità trascura di considerare che non possono - per definizione - ritenersi equiparate le citate delibere di natura *regolamentare* (e quindi applicabili a tutte le consultazioni pubbliche indette dall'Autorità) e la delibera n. 122/10/CONS relativa ad una singola consultazione pubblica.

In proposito, non varrebbe opporre che tutte le singole delibere di avvio di consultazioni pubbliche sono adottate dal Consiglio dell'Autorità, così come le delibere di natura regolamentare.

Ed infatti, a tacer d'altro, questa tesi per un verso finisce col mettere nel nulla l'auto-vincolo regolamentare a cui la stessa Autorità ha ritenuto di assoggettarsi, a garanzia della trasparenza, imparzialità e prevedibilità della sua azione amministrativa; e, per altro verso, dimentica che nella delibera n. 122/10/CONS l'Autorità non ha inteso (ri)esercitare alcun potere regolamentare, essendo evidente che essa stava disciplinando (solo) la singola consultazione pubblica relativa all'LCN.

In effetti, seguendo la tesi avversaria, si verrebbero ad annullare del tutto le differenze tra atti provvedimentali ed atti regolamentari emessi da un'autorità amministrativa indipendente cui siano attribuiti entrambi i poteri.

Ne consegue che – a differenza di quanto sostenuto dall'Autorità nei suoi scritti difensivi – le delibere n. 278/99/CONS e n. 453/03/CONS ed il termine minimo di 30 giorni ivi fissato (ed espressamente qualificato come non ulteriormente riducibile) rappresentano un parametro di legittimità della delibera n. 122/10/CONS.

*

19.4. D'altro canto, quand'anche si ipotizzasse in un'ottica subordinata che l'Autorità possa derogare in un singolo caso all'auto-vincolo impostosi in sede regolamentare, occorrerebbe che *quantomeno* l'Autorità esprima inequivocabilmente detta volontà derogatoria.

Tutt'al contrario, quest'elemento manca assolutamente nella delibera n. 122/10/CONS.

E' anche per tale ragione che l'esempio (citato *ex adverso*) della delibera AGCom n. 287/01/CONS risulta inconferente, se non controproducente.

Invero, da un lato, il "fatto" che l'Autorità abbia derogato in passato (peraltro in un solo caso) alla regola generale ed astratta che si era auto-imposta non può in alcun modo significare che tale deroga sia conforme a "diritto"; dall'altro lato, in quella delibera – per lo meno – veniva dichiarata l'espressa volontà dell'Autorità di disporre una «deroga a quanto previsto dall'(...)allegato A alla delibera n. 278/99» (cioè al termine minimo ivi stabilito): manifestazione di volontà che – ferma restando la sua illegittimità – è invece del tutto assente nella delibera n. 122/10/CONS.

*

19.5. Fermo quanto sopra ed in ulteriore subordine, la riduzione del termine non può trovare giustificazione neppure nel precedente svolgimento della consultazione pubblica sull'intesa intervenuta in seno all'associazione DGTVi, come invece sostenuto dalle controparti.

In contrario, è sufficiente richiamare quanto affermato dalla stessa Autorità nel preambolo della delibera n. 122/10/CONS per motivare l'avvio della consultazione pubblica sul Regolamento LCN, là dove viene significativamente sottolineato come – nonostante la precedente consultazione – sussisteva *«la particolare novità e rilevanza della materia oggetto di consultazione»* (v. il 1° “CONSIDERATO” di p. 4 della delibera). Concetto ribadito persino negli scritti difensivi dell'Autorità, in cui si legge che *«è proprio alla luce di questa importante novità sul piano normativo che l'Agcom ha avviato, in data 16 aprile 2010, la consultazione di cui alla citata delibera n. 122/10/CONS, per l'adozione di quello che poi sarebbe divenuto l'attuale LCN (...)»* (p. 36 memoria Avv. Stato 4 ottobre 2010, in primo grado; ma si v. anche p. 7).

Da ultimo, le controparti nulla possono replicare al determinante rilievo dei primi Giudici, i quali hanno giustamente obiettato che *«[i]n ogni caso, appare contraddittorio il comportamento dell'Autorità la quale, ove avesse ritenuto già espletata la consultazione, non avrebbe dovuto avviarne una nuova; ma, una volta ritenuto necessario – e correttamente – procedere ad una nuova consultazione, non avrebbe potuto che rispettare i termini di legge per essa previsti»* (p. 34).

La mancata contestazione di tale passaggio sancisce ulteriormente l'assoluta inammissibilità ed infondatezza del motivo di appello avversario.

* * *

20. Sul secondo motivo di appello avversario, relativo all'incompleto corredo documentale alla consultazione.

20.1. Le controparti contestano altresì il capo di sentenza (§ 8.2) in cui il Tar ha accolto anche l'altra censura procedimentale svolta da Sky in primo grado.

Sul punto i giudici di primo grado hanno osservato quanto segue.

«E' altresì fondata la seconda censura spiegata con il terzo mezzo, con cui l'odierna deducente – come già lamentato con nota dell'11 maggio 2010 indirizzata all'Autorità – contesta la circostanza che l'unico documento posto a consultazione non contenesse “tutti gli elementi necessari per i soggetti consultati”, contenendo il solo Schema di regolamento e non anche quello del Piano, nonché i relativi criteri tecnici, generali e particolari, sulla base dei quali il Piano avrebbe dovuto essere

adottato dall'Autorità e perciò valutato dai partecipanti alla procedura. // Osserva a tal riguardo il Collegio che al punto 6 della delibera Agcom n. 278/99/Cons, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito delle ricerche e indagini conoscitive", le cui regole sono applicabili anche alle consultazioni svolte nel contesto di attività procedimentali (punto 1), si stabilisce che il documento per la consultazione debba riportare "tutti gli elementi necessari per i soggetti consultati". // Ancora, nella successiva delibera n. 453/03/Cons, recante il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del d.lgs 1° agosto 2003, n. 259" - le cui regole sono applicabili anche "nell'ambito degli altri procedimenti ove il responsabile del procedimento riscontri, in sede di avvio del procedimento, che la funzione di regolazione svolta dall'Autorità è destinata a tradursi in disposizioni di carattere normativo o a contenuto generale" (art. 1, lett. b) della delibera) - all'art. 3 si prevede che "la proposta di provvedimento, oggetto della consultazione, può assumere la forma di uno schema di provvedimento o di un documento recante i presupposti normativi, il contenuto e le finalità della proposta". // Orbene, l'art. 32, comma 2, del Testo Unico, onerava l'Autorità di adottare sia un Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento sia un Regolamento contenente le modalità di attribuzione dei numeri e le condizioni del loro utilizzo. // Ne consegue che anche lo schema del Piano di numerazione automatica dei canali doveva essere posto a consultazione, in quanto esso rappresentava sotto un profilo tecnico-contenutistico uno dei due elementi essenziali su cui i soggetti del mercato avrebbero dovuto confrontarsi per effettuare le proprie valutazioni; l'avvio di una procedura di consultazione priva di uno degli elementi essenziali costituiva quindi una violazione procedimentale che ne inficiava la regolarità e, per l'effetto, invalidava l'intero procedimento volto all'adozione della delibera gravata» (pp. 34-35).

*

20.2. In proposito le controparti obiettano che:

- a) il titolo della delibera AGCom n. 122/10/CONS indicava che il documento posto a consultazione conteneva lo «schema di provvedimento recante il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale (...)», per cui il problema neppure si sarebbe dovuto porre e comunque il documento avrebbe già contenuto, negli articoli da 3 a 12 dello schema di Regolamento LCN, tutti gli elementi necessari per la consultazione;
- b) l'allegazione, al documento per la consultazione pubblica, di una "simulazione del Piano" non sarebbe stata possibile, perché la competenza ad adottare il Piano spettava al Ministero, che solo dopo l'approvazione dello schema del Regolamento LCN avrebbe assegnato in concreto le singole posizioni, al punto che una simulazione svolta dall'Autorità sarebbe stata addirittura illegittima;
- c) Sky avrebbe lamentato solo *ex post* e strumentalmente la mancata allegazione dello schema di Piano e non avrebbe indicato come tale omissione avrebbe inciso negativamente sulla Consultazione pubblica;
- d) l'accoglimento della censura si porrebbe in contrasto con il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, di cui all'art. 1 l.n. 241/1990.

*

20.3. E' peraltro agevole replicare, innanzitutto, che il *reale contenuto* di un documento (nella specie, per la consultazione pubblica) non può certamente dedursi dal suo *titolo*.

Tutt'al contrario, proprio il fatto che l'Autorità si difenda affermando che dagli artt. dal 3 al 12 (praticamente tutti!) dello schema di Regolamento sarebbe stato possibile *desumere* «la struttura e l'organizzazione del Piano» (p. 27, appello avversario) rappresenta, a ben vedere, la migliore dimostrazione che — appunto — lo schema di Piano non era stato sottoposto a consultazione.

Inoltre, la circostanza che il *Piano definitivo* avrebbe dovuto essere adottato dal Ministero non può ovviamente voler dire che l'Autorità non potesse allegare alla consultazione uno “*schema di Piano*” (appunto, una simulazione!) che illustrasse ai partecipanti come avrebbero concretamente operato i criteri astrattamente previsti nello schema di regolamento.

Inoltre, l'argomento basato sulla competenza del Ministero prova “troppo” e svela la contraddittorietà del ragionamento avversario.

Infatti, se fosse vero che il Piano, essendo la sua adozione definitiva di competenza del Ministero, non poteva formare oggetto di valutazioni nel corso della consultazione pubblica svolta dall'Autorità, allora non si vede come l'art. 32 TUSMAR possa averne prevista l'adozione da parte dell'Autorità assieme alle «*modalità di attribuzione dei numeri*». Né si vede come l'Autorità, con la sua delibera n. 122/10/CONS (riportante nel suo titolo la dicitura «*schema di provvedimento recante il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale (...)*»), come rivendicato dalla stessa Autorità, abbia potuto avviare una consultazione pubblica avente ad oggetto, almeno nelle intenzioni, proprio ... il predetto Piano!

Tanto meno può essere catalogato come un inutile “aggravio procedimentale” un adempimento ricollegabile al dovere dell'Autorità di sottoporre a consultazione gli schemi dei provvedimenti nella loro interezza e completezza.

E' significativo, in proposito, che le controparti nulla replichino al richiamo dei primi giudici alle delibere AGCom n. 278/99/CONS e n. 453/03/CONS.

Non è neppure vero che Sky abbia utilizzato l'argomento dell'incompletezza della Consultazione in modo strumentale e formalistico.

Al contrario, Sky ha eccepito sin dal suo contributo alla Consultazione pubblica che il documento non conteneva *«tutti gli elementi necessari per i soggetti consultati»*. Più precisamente, nel suo contributo Sky aveva già tempestivamente e lealmente denunciato che *«nella procedura di consultazione avviata da codesta Autorità è stato messo a disposizione dei soggetti interessati alla procedura lo Schema di regolamento, ma non quello del Piano, nonché i relativi criteri tecnici, generali e particolari, sulla base dei quali il Piano dovrebbe essere adottato dall'Autorità e, quindi, valutato dai partecipanti alla procedura. L'avvio di una procedura di consultazione, priva di uno dei due essenziali elementi su cui i soggetti del mercato dovrebbero effettuare le proprie valutazioni, inficia invero la regolarità dell'intera procedura, in relazione alla quale la scrivente effettua ogni riserva»* (cit. doc. n. 6).

Inoltre, in primo grado, Sky ha subito sottolineato che la censura formulata non atteneva al *mero dato numerico* (sottoposizione a consultazione di un solo documento, anziché di due documenti), bensì agli *aspetti contenutistici e sostanziali*.

Infatti, qualora l'AGCom avesse redatto una simulazione di Piano ed avesse esplicitato chiaramente i criteri tecnici privilegiati dall'Autorità e posti a base del Piano, per un verso, alcune illegittimità (che sono state specificamente censurate nei successivi motivi di ricorso) sarebbero risultate chiare a tutti i partecipanti, per altro verso e di conseguenza, a questi ultimi sarebbe stato consentito di esercitare un'effettiva partecipazione al processo regolatorio in atto. E l'esistenza di un siffatto vizio di origine, nella Consultazione pubblica in esame, trova piena conferma nella successiva delibera n. 366/10/CONS.

Solo per fare due esempi concreti, se l'Autorità avesse allegato e sottoposto a consultazione una simulazione di Piano ed avesse altresì esplicitato i criteri tecnici prescelti, non sarebbe emerso *ex abrupto* solo nella delibera n. 366/10/CONS (allorché non vi era più alcuna possibilità di interlocuzione per i partecipanti) che l'AGCom riteneva imprescindibile approvare *«un piano di numerazione automatica dei canali della televisione terrestre che abbia valenza su tutto il territorio nazionale, il che comporta l'individuazione di un range di numerazione per categoria di programmi (canali generalisti nazionali, canali locali, canali a diffusione nazionale suddivisi per genere di programmazione) identico su tutte le regioni, anche al fine di rispettare il*

primo criterio in ordine di priorità dettato dalla legge, ch'è quello di garantire la semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali», poiché «una diversa soluzione che, tenendo conto delle peculiarità presenti in alcune regioni, attribuisse ad un canale a diffusione nazionale una numerazione differenziata in tali regioni, oltre a rilevarsi tecnicamente complessa e inefficiente ai fini dell'utilizzazione delle frequenze in modalità SFN» si sarebbe posta – sempre a parere dell'Autorità in contrasto con l'art. 2-bis, co. 7, lett. f), della l. n. 66/2001 (cfr. delibera n. 366/10/CONS, 2° “CONSIDERATO” di p. 8).

Sennonché, solo se l'Autorità avesse doverosamente redatto e sottoposto a consultazione la simulazione del Piano indicando i predetti criteri tecnici a base delle sue scelte, ai partecipanti sarebbe stato effettivamente garantito il diritto di confrontarsi su questo e su tutti gli altri criteri posti a base del Piano.

Sempre a titolo esemplificativo, se l'Autorità avesse posto a consultazione una simulazione del Piano, sarebbe risultato altresì evidente che l'“arco di numerazione” non rispondeva al criterio di collocazione dei canali nazionali secondo la tipologia di programmazione, e che ad essere rilevanti a tal fine erano piuttosto i “blocchi” e “sottoblocchi” di numeri persino all'interno del primo “arco di numerazione” (ad. es.: blocco 1-9, canali generalisti nazionali ex-analogici; blocco 10-19, emittenti locali; e così via), con il conseguente prodursi per il telespettatore di blocchi e sottoblocchi di generi e tipologie di canali, poi censurati anche dal Tar.

* * *

21. Sul terzo motivo di appello avversario, relativo alla qualificazione dei canali generalisti nazionali ed alla connessa collocazione nell'LCN, nonché alla configurazione degli archi di numerazione, blocchi e sottoblocchi.

21.1. Con il terzo motivo, intitolato “*I canali generalisti nazionali e i blocchi di numerazione*”, le controparti sottopongono a censura due diversi capi della sentenza (rispettivamente, da un lato, il § 9 ed i successivi sottoparagrafi, dall'altro, il § 11 ed i sottoparagrafi 10.10, 10.11 e 10.12), peraltro impropriamente commassandoli assieme, nonostante la loro autonomia, e così tradendone l'effettiva portata, con ogni conseguenza in merito alla stessa ammissibilità del motivo di appello avversario.

Nel capo di sentenza avente ad oggetto il quarto motivo di ricorso di



Sky, i giudici di primo grado hanno osservato quanto segue.

«9. [...] Con il quarto mezzo [Sky] contesta la legittimità della disciplina regolamentare dettata dall'Autorità nella parte in cui, al fine di privilegiare i canali generalisti nazionali ex-analogici, qualifica i "canali generalisti nazionali" non ex-analogici – come Cielo – quali canali "tematici" e li relega nelle posizioni LCN dalla 21 alla 70 o, addirittura, dalla 121 a 170 e dalla 221 alla 270.

La censura è meritevole di adesione.

9.1 Si osserva che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, T.U., "Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale [...] l'Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità: a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali; b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali; c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite..." (enfasi aggiunta). // Il comma 2 citato si riferisce, quindi, ai "canali generalisti nazionali" tout court contrapponendoli a quelli tematici, senza operare distinzioni di sorta tra "ex-analogici" e "non ex-analogici".

9.2 All'art. 1, lett. g), del Regolamento LCN, invece, l'Autorità definisce "canale generalista nazionale" il "canale legittimamente irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast in tecnica digitale terrestre che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo di informazione"; e alla successiva lett. K), "genere di programmazione semigeneralista" la "programmazione dedicata a generi differenziati inclusa l'informazione, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa". // Essa pertanto ha ritenuto di individuare "i canali generalisti nazionali" soltanto nelle "emittenti televisive analogiche commerciali nazionali" – di cui all'art. 2, comma 1, lett. aa), n. 5 del Testo Unico – le quali trasmettono "in chiaro e in tecnica analogica prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo di informazione"; tale scelta trova esplicitazione e conferma nella pagina 4 della Delibera, dove si chiarisce che la definizione è stata riformulata su richiesta di taluni partecipanti alla consultazione al fine di circoscrivere con maggiore chiarezza i soggetti facenti parte della categoria. // La stessa Autorità ha invece ritenuto che i canali nazionali non ex-analogici trasmessi soltanto in tecnica digitale terrestre dovessero rientrare nella nozione di canali nazionali con "genere di programmazione semigeneralista", di cui all'art. 1, lett. k), del Regolamento LCN, anche quando autorizzati – come l'odierna ricorrente – a trasmettere programmi di tipo "generalista".

9.3 Osserva il Collegio che l'ampia espressione "canali generalisti nazionali" utilizzata dal legislatore delegato nell'art. 32 impone all'interprete di inserire in tale categoria tutti i canali nazionali digitali che diffondono programmi di tipo generalista e che tali siano stati qualificati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) della delibera n. 435/01/Cons (come nel caso del canale "Cielo" della ricorrente), a nulla rilevando che detti canali siano, o meno, ex-analogici. // A sostegno di tale interpretazione va considerato che lo stesso art. 32 del Testo Unico contrappone ai «canali generalisti nazionali» i «canali a diffusione nazionale (...) tematici», cioè quelli che, pur rientrando nel genus dei «canali a diffusione nazionale», diffondono i «seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite»; tale contrapposizione comporta sul piano concettuale la sicura ricomprensione dei canali nazionali non ex-analogici trasmessi soltanto in tecnica digitale terrestre nel novero dei «canali ge-

neralisti nazionali", precludendone nel contempo la riconduzione alla nozione dei "canali a diffusione nazionale ... tematici". // Inoltre, se il legislatore avesse voluto far coincidere la nozione di "canale generalista nazionale" con quella di "emittente televisiva analogica commerciale nazionale" di cui al ripetuto art. 2, comma 1, lett. aa), n. 5, T.U., avrebbe ragionevolmente operato un riferimento diretto a tale definizione, contenuta nel medesimo testo normativo.

9.4 È perciò evidente che nella categoria dei "canali generalisti nazionali" vanno inclusi tutti i canali digitali nazionali che diffondono una programmazione generalista, senza che possa distinguersi tra "ex-analogici" e "non ex-analogici"; non trova pertanto alcun riscontro normativo nell'art. 32 citato né in altra norma di rango primario la scelta regolamentare dell'Autorità di inserire tra i «canali tematici semigeneralisti» tutti e soli i canali digitali terrestri che diffondono una programmazione generalista solo perché diffusi in simulcast anche in tecnica analogica, essendo chiaro che il solo legittimo criterio di discriminazione tra i "canali a diffusione nazionale" deve essere, secondo il Testo Unico, il genere della programmazione trasmessa. // Infine, il corretto inserimento di tutti i canali generalisti nazionali, sia ex-analogici che non, nella stessa categoria impone la conseguente attribuzione ai suddetti canali di posizioni dell'LCN consecutive e contigue nel singolo arco di numerazione, senza ricorso a interruzioni o frammentazioni. // Diversamente operando, l'Autorità ha non solo violato l'art. 32 T.U. ma anche frustrato la finalità in esso indicata come prioritaria, cioè quella di "assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie" nella disciplina dell'LCN.

9.5 Il motivo è pertanto fondato e il suo accoglimento conduce all'annullamento delle seguenti disposizioni dell'All. A alla Delibera n. 366/10, in quanto discriminatorie nei confronti dei canali generalisti nazionali non ex-analogici: // - art. 1, comma 1, lett. g): laddove non include nei canali generalisti nazionali tutti i canali digitali nazionali che diffondono una programmazione generalista, senza distinzioni tra "ex-analogici" e "non ex-analogici"; // - art. 3, commi 1 e 3: in quanto definisce i criteri di ripartizione delle numerazioni fra "canali nazionali generalisti", come definiti nella Delibera, e tutti gli altri; // - art. 4, comma 1: laddove stabilisce la riserva di posizioni in favore dei soli "canali generalisti nazionali", come definiti nella Delibera; // - art. 5: in quanto inserisce le emittenti locali a ridosso dei maggiori canali generalisti nazionali ex-analogici, impedendo così la consecutiva collocazione dei canali generalisti nazionali non ex-analogici; // - art. 6: in quanto contiene la disciplina dei numeri da assegnare ai canali generalisti nazionali non ex-analogici».

*

21.2. Avverso tale articolato e del tutto coerente iter argomentativo, le controparti hanno opposto che, in base al tenore letterale dell'art. 32 TUSMAR, «le diverse tipologie [di canali] sono ricondotte in generi di programmazione tematici, non in canali tematici. I generi di programmazione costituiscono una categoria più ampia del singolo canale, e in essa può senz'altro essere ricompresa la categoria di canali semigeneralisti» (p. 30, appello avverso).

Senonché tale argomentazione - già svolta anche in primo grado dalle parti pubbliche e già disattesa dal Tar con l'ampia motivazione sopra trascritta - finisce col trascinare l'interprete in una sterile disputa nominalistica, le cui coordinate sono assolutamente errate ed i cui effetti pratici si rivelano comunque inesistenti.



E' infatti evidente che la norma in esame stabilisce che i singoli "canali tematici" si classificano in base ai singoli "generi di programmazione tematica" trasmessa (semigeneralista, sport, etc.).

Sicché è indiscutibile che, nell'impostazione del citato art. 32, un canale che diffonde il genere di programmazione tematica "sport" sarà un "canale tematico di sport"; e che, perciò, un "canale tematico semigeneralista" è quello che diffonde un genere di programmazione tematica "semigeneralista".

Ed in proposito è appena il caso di sottolineare che queste obiezioni erano già state svolte nel corso del giudizio di primo grado, cosicché la loro mancata confutazione in questa sede costituisce la più evidente conferma della loro infondatezza.

*

21.3. Ove si prescindere dal rilievo appena contestato, in realtà ci si avvede che le controparti non intaccano il nucleo centrale della motivazione fornita dai primi giudici per accogliere la censura svolta da Sky: vale a dire, il fatto che la distinzione tra "canali generalisti nazionali" e "canali tematici semigeneralisti" andava svolta in base alla programmazione e non in forza della loro diffusione in *simulcast* analogico/digitale e, quindi, in funzione del loro essere *ex-analogici* o meno.

Sul punto, le controparti si limitano piuttosto ad attaccare aspetti secondari e non decisivi della motivazione della sentenza, con ogni conseguenza in punto di (in)ammissibilità dell'appello avversario.

Appartiene al novero di tali obiezioni il rilievo secondo il quale «(...) la possibilità di limitare l'ambito di intervento alle trasmissioni solo in tecnica digitale si rinviene palesemente nell'art. 32 del testo unico: nel primo periodo del secondo comma, infatti, si parla espressamente di "riordinare i canali offerti sulla televisione digitale", precisando che l'Autorità adotta un piano di numerazione automatica dei canali "della televisione digitale terrestre". Tali notazioni appaiono più che idonee a rispondere alle censure della controparte» (appello avversario, p. 31).

Tuttavia, anche i canali diffusi in *simulcast* analogico/digitale sono, per l'appunto, «canali» da inserire nel Piano; diversamente i canali *ex-analogici* avrebbero dovuto restare paradossalmente fuori dal Piano!

Pertanto, in nessuna parte del testo dell'art. 32 si può individuare il preteso sostegno all'indifendibile posizione dell'Amministrazione: cioè, che

l'art. 32 *«oper[erebbe] la distinzione tra "generi" solo con riguardo ai nuovi canali digitali e non già con riguardo ai canali ex analogici».*

E' invece vero il contrario, ossia che l'art. 32 del TUSMAR non consente quella discriminazione tra *«canali generalisti nazionali»* ex-analogici e *«canali generalisti nazionali»* non ex-analogici su cui l'Autorità ha fondato la parte più rilevante (oltre che illegittima) della disciplina dell'LCN e la conseguente assegnazione dei numeri.

Al riguardo, le controparti continuano a trascurare che Sky aveva già richiesto ed ottenuto l'autorizzazione per la diffusione di un *«canale generalista»*, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento DTT (docc. 8-9) e che tale programmazione si compone di *«varie tipologie di programmi. In particolare, "Cielo" coniuga intrattenimento, sport e informazione. La fiction televisiva ha un ampio spazio sul canale (...). Si prevede altresì la trasmissione di opere cinematografiche. "Cielo" offre inoltre un'articolata programmazione di reality, giochi televisivi e talent show. Spazio viene offerto anche alla programmazione sportiva (...). Il canale offrirà inoltre spazi informativi attraverso la programmazione (...) del notiziario SKY TG 24 durante la giornata e di programmi di approfondimento informativo»* (ivi).

Com'è agevole notare, una programmazione assolutamente "generalista": sovrapponibile (se non addirittura più generalista rispetto) a quella di qualsiasi emittente privata ex-analogica.

Tant'è vero che, anche nella sua Relazione per l'anno 2011, l'Autorità ha qualificato il canale della ricorrente "Cielo" «canale generalista» (doc. n. 37; Tabella 2.46), al pari d'altro canto di tutti i canali nazionali digitali autorizzati come *«generalisti»*, ai sensi del Regolamento DTT. Ed è bene sottolineare che non si è trattato di un'indicazione casuale, poiché – proprio con riferimento a *"Cielo"* – l'Autorità ha sottolineato che il «canale digitale Cielo, lanciato da News Corp (controllante di Sky Italia s.r.l.) nel dicembre 2009 e diffuso sulla piattaforma digitale e satellitare», «si pone [...] come alternativa a tutto tondo all'offerta generalista di Rai e Mediaset» (cit. doc. n. 37; p. 126). E' perciò evidente che l'Autorità valuta correttamente che la programmazione del canale *"Cielo"* è generalista (proprio come sostenuto sin dal principio da Sky) e riconosce che proprio per questa ragione esso si propone quale *«alternativa a tutto tondo all'offerta generalista di Rai e Mediaset»*, così confermandosi il rapporto competitivo intercorrente tra i canali generalisti nazionali non ex-analogici ed i canali generalisti

nazionali ex-analogici.

Ne consegue che la coattiva qualificazione dei canali generalisti nazionali non ex-analogici come «canali tematici semigeneralisti», non soltanto tradisce la reale natura della loro programmazione (che l'Autorità non esita a qualificare «generalista», salvo che ai fini dell'attribuzione delle posizioni LCN ...), ma falsa il confronto concorrenziale fra i canali nazionali generalisti di Sky e quelli delle sue concorrenti ex-analogiche (*in primis*, Mediaset e Rai), che sono le uniche a potersi accreditare come «canali generalisti nazionali» agli occhi del pubblico.

In effetti, come già segnalato sin dal ricorso di primo grado, l'Autorità, invece di distinguere tra «canali generalisti nazionali» e «canali tematici» (ivi compresi, come si è detto, i «semigeneralisti»), ha illegittimamente ed irragionevolmente optato per una definizione di «canale generalista nazionale» basata sulla circostanza che si trattasse di «canali legittimamente irradiati in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast in tecnica digitale terrestre, che trasmettono in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo di informazione» (art. 1, lett. g, Regolamento LCN).

Ma, come si può notare, l'unica condizione (del tutto assente ed eccentrica rispetto all'art. 32) che non avrebbe mai potuto essere soddisfatta dai «canali generalisti nazionali» non ex-analogici è — appunto! — la trasmissione *in simulcast* in tecnica analogica (per la notoria circostanza che almeno dal 2004, per legge, non possono essere più rilasciate nuove concessioni analogiche); mentre tutti gli altri requisiti erano (e sono) agevolmente suscettibili di essere soddisfatti da tutti i canali (sia ex-analogici, che no) e, addirittura, sono già soddisfatti da «Cielo» come da altri canali digitali (v. sopra).

Al fine di rendere pienamente apprezzabile l'arbitrarietà di tale scelta regolamentare, vale allora la pena di riproporre la domanda retorica già svolta in primo grado: forse che un «canale a diffusione nazionale» generalista, per il mero fatto di essere trasmesso in sola tecnica digitale (piuttosto che *in simulcast* analogico-digitale), cessa sol per questo di essere «generalista» e diventi improvvisamente «tematico semigeneralista»?

Eppure è proprio questo l'unico discrimine su cui è stata effettivamente impostata la distinzione tra «canali generalisti» e «canali tematici semigeneralisti».

Né può sottacersi l'ulteriore contraddittorietà rilevabile nella decisione dell'AGCom di qualificare come «canali generalisti nazionali» quelli delle

«emittenti televisive analogiche commerciali nazionali» di cui all'art. 2, co. 1, lett. aa), n. 5, t.1. SMAR, dimenticando però che queste ultime trasmettono «[solo] prevalentemente programmi di tipo generalista» (cfr. disposizione da ultimo citata), cosicché un «canale generalista nazionale» ex-analogico ben potrebbe in concreto offrire una programmazione del tutto identica a quella di un «canale tematico semigeneralista» (cioè, una «programmazione dedicata a generi differenziati inclusa l'informazione, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa»), restando peraltro ... «generalista» per il solo fatto di essere diffuso in simulcast in tecnica analogica.

*

21.4. Nel capo di sentenza di cui al § 11 ed ai sottoparagrafi 10.10, 10.11 e 10.12, il Tar, in parziale accoglimento del quinto motivo di ricorso proposto da Sky, ha statuito quanto segue.

«10.10 E' (...) fondata e merita accoglimento l'ulteriore censura con cui si contesta la suddivisione in blocchi e sotto-blocchi degli archi di numerazione in base a categorie non omogenee di emittenti, e ciò in contrasto con i ripetuti criteri direttivi della "semplicità d'uso" e del "rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti".

10.11 Nello scrutinio del precedente motivo di gravame (cfr. sub 9.4), il Collegio ha già considerato che il corretto inserimento di tutti i canali generalisti nazionali, sia ex-analogici che non, nella stessa categoria logico-concettuale e quindi nella stessa nozione giuridica di "canali generalisti nazionali" impone la conseguente attribuzione ai suddetti canali di posizioni dell'LCN continue e contigue in un singolo arco di numerazione, o in archi di numerazione consecutivi senza ricorso a interruzioni o frammentazioni.

Diversamente operando, l'Autorità non solo viola i criteri direttivi di cui all'art. 32 T.U. ma frustra anche la finalità in esso indicata come prioritaria, cioè quella di "assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie" nella disciplina dell'LCN.

10.12 Ne consegue la intrinseca illogicità della scelta regolamentare di scomporre in numerosi "blocchi" (e "sottoblocchi") gli "archi di numerazione" inserendovi categorie non omogenee, vale a dire inserendo: - il blocco 1-9, in cui vi sono i "canali generalisti nazionali" ex-analogici; - il blocco 10-19, con le emittenti locali; - il blocco costituito dalla sola posizione 20 che accoglie di nuovo un "canale generalista nazionale" ex-analogico; - il blocco 21-70, in cui vi sono alcuni "canali nazionali semigeneralisti" (ossia i "canali generalisti nazionali" non ex-analogici) e, a seguire, alcuni "canali nazionali tematici"; nel blocco 71- 99, di nuovo le emittenti locali. // L'Agcom avrebbe invece dovuto collocare in uno o più consecutivi archi di numerazione tutti i "canali generalisti nazionali" sia ex-analogici che non, in quanto tale scelta avrebbe garantito all'utente una più agevole comprensione ed uso dell'LCN, in disparte le irrefragabili esigenze di rispetto "condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie" nella disciplina dell'LCN.

11. Il motivo è pertanto da accogliere nei limiti del profilo evidenziato, con assorbimento delle ulteriori censure in esso spiegate (...).

*

21.5. In merito a tale capo di sentenza, le controparti contestano anche in questo caso aspetti marginali della motivazione, rilevando una sorta di “difetto di interesse” di Sky a proporre la relativa censura per il fatto che all’odierna appellata sarebbe stata comunque assegnata una posizione LCN (la n. 26) di tutto rilievo e insuscettibile – a dire delle controparti – di ledere gli interessi di Sky.

Ora, a parte il fatto che a Sky sono state assegnate anche posizioni ben più lontane della 26 (v. sopra § 14), risulta nuovamente contraddittoria la linea difensiva delle controparti che, sul punto, per un verso minimizzano l’impatto negativo della posizione (... quando si tratta di Sky) e, poi, sostengono che *«un eventuale posizionamento delle emittenti locali (che storicamente vantavano posizioni sul telecomando a partire dal numero 10) dopo i nuovi canali digitali avrebbe marginalizzato del tutto questa categoria, con il rischio di un impoverimento del pluralismo che le emittenti locali apportano al sistema radiotelevisivo»* (appello avversario, p. 33).

Ma, anche in questo caso, delle due l’una: o la posizione LCN rileva sempre (e, quindi, anche quando si tratta dei canali generalisti nazionali non ex-analogici) o non rileva mai.

Né può giustificarsi la discriminatoria collocazione dei canali generalisti nazionali non ex-analogici con la circostanza, invocata *ex adverso*, che il legislatore delegato, allorché ha fatto riferimento alle preferenze ed alle abitudini degli utenti nel marzo 2010, non avrebbe potuto prendere in considerazione altri canali se non quelli nazionali ex-analogici. Infatti, non vi è alcun ragionevole motivo per escludere che anche rispetto ai canali generalisti nazionali non ex-analogici gli utenti potessero aver maturato abitudini o preferenze.

In conclusione, fermo restando quanto si esporrà in sede di appello incidentale, anche le censure avversarie relative a questo capo di sentenza risultano assolutamente infondate, oltre che ispirate ad un evidente “doppio-pesismo” che è la migliore riprova delle illegittimità e discriminazioni censurate dal Tar.

* * *

22. Sul quarto motivo di appello avversario, relativo alla preferenza per i canali destinatari del 40% della capacità trasmissiva.

22.1. Le controparti impugnano anche il capo di sentenza (§ 16) che ha accolto il nono motivo ricorso proposto da Sky.

Sul punto il Tar ha rilevato quanto segue.

«Con il nono motivo la ricorrente contesta la disposizione dell'art. 6, comma 4, del Regolamento LCN, che per l'attribuzione in ciascun sottoblocco della numerazione ai canali nazionali già irradiati in tecnica digitale terrestre, indica parametri di valutazione fondati sulla data di avvio delle trasmissioni e sull'audience, "con particolare riguardo ai canali irradiati dai soggetti che hanno avuto accesso al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri ai sensi della delibera n. 645/07/Cons".

La ricorrente denuncia in particolare il trattamento privilegiato ("particolare riguardo") concesso ai soggetti di cui alla suindicata delibera.

La specifica doglianza si appalesa meritevole di adesione.

Osserva il Collegio che il trattamento preferenziale che la norma sembra contemplare per i soggetti in questione non è previsto dall'art. 32 del T.U., laddove esso detta i principi e i criteri direttivi per le modalità di attribuzione della numerazione LCN; e la mancanza di una previsione dal rango legislativo in tal senso è tanto più significativa in quanto il Testo Unico, come osservato dalla ricorrente Sky, allorché ha inteso introdurre un trattamento preferenziale in favore di alcune tipologie di canali, lo ha fatto esplicitamente, come nel caso della "programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio" (art. 32, comma 2, lett. c, 2° periodo).

Orbene, in assenza di un'analoga previsione in favore dei soggetti di cui alla citata delibera n. 645/07, il titolo preferenziale introdotto dall'Autorità appare porsi in contrasto con i principi di equità, trasparenza e non discriminazione esplicitamente richiamati nell'art. 32 tra i fini dell'attività regolatoria in materia. // In tali limiti il motivo è fondato e il suo accoglimento conduce all'annullamento dell'art. 6, comma 4, dell'All. A alla Delibera n. 366/10, limitatamente all'inciso "con particolare riguardo della delibera n. 645/07/Cons" ».

*

22.2. Al riguardo, le controparti non contestano che il trattamento preferenziale in esame non fosse per nulla contemplato dall'art. 32 TUSMAR, ma invocano piuttosto l'asserita «ampiezza» del «potere neutrale» che spetterebbe all'Autorità la quale, per «favorire lo sviluppo della tecnologia digitale terrestre», avrebbe potuto «tutelare (ma non privilegiare) i fornitori di contenuti indipendenti che per primi hanno investito sul digitale terrestre in un periodo di maggiore incertezza rispetto a quello attuale» (appello avversario, p. 34).

Tuttavia, è evidente che l'Autorità in tal modo si è invece arrogata una scelta che avrebbe, tutt'al più, potuto spettare al legislatore e che quest'ultimo non ha invece fatto, benché nella stessa disposizione siano state (ma espressamente) previste altre ipotesi di trattamenti preferenziali, come puntualmente rilevato dal Tar.

Del resto, sembra francamente paradossale che l'Autorità invochi l'esercizio del suo «potere neutrale» in una vicenda in cui tale (illegittimo) esercizio ha portato semplicemente al riconoscimento di una eccezionale disciplina premiale (priva di base normativa) in favore di alcuni soggetti indi-

viduati dalla stessa Autorità, per giunta in mancanza del perseguimento di qualsivoglia *futuro* effetto di sviluppo tecnologico (che comunque non avrebbe mai potuto giustificare la scelta regolatoria dell'Autorità), visto che – come ammesso dalle stesse controparti – qui si trattava di «*tutelare*» (*rectius*, privilegiare) soggetti per asseriti investimenti *pregressi, e non futuri*.

Infine, è priva di qualsiasi rilievo l'obiezione avversaria secondo la quale Sky non subirebbe da tale disposizione nessun pregiudizio per il fatto che i soggetti beneficiari si sarebbero collocati in numerazioni successive alla n. 26. E' appena il caso di ribadire in proposito che, a tacer d'altro, Sky è assegnataria di numerose posizioni successive alla n. 26, oltre che alle nn. 27 e 28 (richiamate dalle controparti).

Anche questo motivo di appello avversario merita perciò di essere disatteso.

* * *

23. Sul motivo di appello avversario relativo all'asserita violazione del diritto di difesa del Ministero.

Le controparti, prima di passare a contestare l'accoglimento dei numerosi motivi di ricorso proposti da Sky avverso i provvedimenti ministeriali, lamentano un'asserita violazione del diritto di difesa e di contraddittorio per il fatto che il Tar avrebbe ommesso di valutare le difese svolte dall'Avvocatura dello Stato relativamente ai provvedimenti ministeriali impugnati, avendo il Tar affermato in sentenza che solo l'Autorità si era costituita in giudizio.

Sennonché i rilievi avversari sono del tutto formalistici e, come tali, non possono sorreggere – per definizione – la lamentata violazione del diritto di difesa.

Come sottolineato dalle stesse controparti, le argomentazioni difensive del Ministero erano contenute nelle pagine da 63 a 67 della memoria depositata il 7 ottobre 2010 dall'Avvocatura dello Stato. E' perciò, a dir poco, implausibile che i giudici di primo grado abbiano esaminato le difese svolte dall'Avvocatura (talvolta disattendendole, altre volte condividendole) in riferimento agli atti dell'Autorità fino a pag. 62 e poi, improvvisamente, giunti a pag. 63, essi abbiano ... smesso di leggere la stessa memoria.

E' vero invece che, come per gli atti dell'Autorità, anche per gli atti del Ministero il Tar ha esaminato le difese dell'Avvocatura (talvolta disattendendole, altre volte condividendole), senza che ciò richiedesse peraltro

una puntuale citazione in sentenza delle singole tesi difensive di volta in volta condivise o disattese, come da costante giurisprudenza sul punto.

Si aggiunga che al Tar non è neppure addebitabile un'inesattezza in merito al mancato deposito di un atto di costituzione del Ministero, atteso che il 5 ottobre 2010 è stato effettivamente depositato nel giudizio di primo grado soltanto l'atto di costituzione dell'Autorità.

Ad ogni modo, la questione è priva di pratico rilievo anche sotto un altro (assorbente) profilo: invero, il Tar ha comunque dichiarato l'illegittimità consequenziale di tutti i provvedimenti ministeriali (a seguito dell'accertata illegittimità degli atti adottati dall'Autorità), che quindi sono stati comunque annullati anche a prescindere dai vizi loro propri. Né il Ministero ha mai contestato, né in primo né in secondo grado, l'illegittimità derivata eccepita da Sky nel decimo motivo del ricorso di primo grado, per l'ipotesi (poi concretamente verificatasi) che gli atti presupposti dell'Autorità fossero stati annullati (né si vede, del resto, come il Ministero avrebbe mai potuto contestare tale effetto derivato sui propri provvedimenti).

* * *

24. Sul motivo di appello avversario relativo all'incompetenza del Capo Dipartimento Comunicazioni del Ministero.

24.1. Le controparti contestano il capo di sentenza (§ 19) con cui il Tar ha accolto l'undicesimo motivo di ricorso proposto da Sky, volto a denunziare l'incompetenza del Capo del Dipartimento Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico (e non della DGSCER, come erroneamente più volte riportato nell'appello avversario).

In tale capo di sentenza il Tar ha statuito quanto segue.

«Con l'undicesimo motivo si contesta la competenza del direttore del Dipartimento Comunicazioni della DGSCER a sottoscrivere i Bandi emessi in base alla delibera n. 366/10, assumendosi che gli stessi, quali atti di gestione attiva, avrebbero dovuto essere adottati soltanto dal Direttore Generale della Direzione suddetta. // Il Collegio, discostandosi dall'orientamento già espresso sulla questione (Tar Lazio, III ter, 1° agosto 2011, n. 6814), in seguito ad una più approfondita riflessione ritiene di accogliere la censura in esame. // Invero, va premesso che ambedue i Bandi riportano la intestazione: "Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione" mentre sono stati sottoscritti dal "Capo Dipartimento: Dr. Roberto Sambuco"; peraltro, nel preambolo dei suddetti Bandi non si fa riferimento ad alcuna disposizione, generale o particolare, che autorizzi il Capo Dipartimento ad adottare atti di gestione attiva (come i due Bandi), che sono di spettanza del Direttore generale della competente DGSCER. // Tuttavia, a norma dell'art. 5, comma 3, del d.lgs 30 luglio 1999, n. 300 (recante "Riforma dell'organizzazione del Governo") "Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso,

al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro". Dall'esame della complessiva disciplina di cui sopra si evince che "I dipartimenti, quali strutture costituite per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni dei ministeri, con attribuzione di grandi aree di materie omogenee e dei relativi compiti strumentali, postulano per un verso l'attribuzione al capo del dipartimento solo di "compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso (...)" (art. 5, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 300/1999), con riserva agli altri uffici del dipartimento delle competenze di amministrazione attiva, e per altro verso la concentrazione nel dipartimento anche dei compiti di "organizzazione e (...) di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite" (art. 5, comma 1, ult. periodo, del d.lgs. 300/1999) (così: Cons. Stato, Sez. consultiva atti normativi, parere 8 marzo 2004, n. 2490). // Inoltre va considerato che gli artt. 18 e 20 del d.p.r. 28 novembre 2008 n. 197 (recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo economico) riaffermano la tipica distribuzione di funzioni e competenze tra il Capo del Dipartimento Comunicazioni ed il Direttore generale della DGSCER. // In particolare, a norma dell'art. 20 citato, la Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, tra l'altro, nei seguenti ambiti: disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione; rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione; assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni. // Ne discende che, nel caso di specie, il Capo Dipartimento non aveva alcuna autonoma competenza ad adottare i due Bandi impugnati che pertanto sono viziati anche sotto il profilo della incompetenza».

*

24.2. Avverso il sopra trascritto iter argomentativo, assai puntuale e pienamente conforme alla posizione assunta da codesto ecc.mo Consiglio di Stato, le controparti oppongono la posizione gerarchicamente sovraordinata del Capo Dipartimento rispetto al Direttore Generale della DGSCER (che, anche per le controparti, sarebbe stato quindi l'unico organo pacificamente competente ad emanare i Bandi impugnati). Cosicché, secondo l'Amministrazione resistente, in asserita *vacatio* del Direttore Generale della DGSCER, sarebbe stata del tutto "fisiologica" l'emanazione dei Bandi da parte del Capo Dipartimento.

Tuttavia è agevole replicare innanzitutto che nelle premesse dei Bandi impugnati non si fa alcun accenno ad un'asserita *vacatio* del Direttore Generale della DGSCER e, in via dirimente, che comunque il rapporto "gerarchico" tra Capo Dipartimento ed uffici di livello dirigenziale generale (compresi nello stesso Dipartimento) si atteggia in modo del tutto peculiare.

Come chiarito, appunto, nel parere della Sezione consultiva "atti normativi" di codesto ecc.mo Consiglio di Stato (n. 2490 del 2004), al Capo Dipartimento spettano solo «compiti di coordinamento, direzione e controllo», ai sensi dell'art. 5, co. 2, primo periodo, d. lgs. n. 300/1999; mentre le

competenze di amministrazione attiva sono riservate ai rispettivi Direttori Generali.

Eccezionalmente, il Regolamento di organizzazione del singolo Ministero potrebbe attribuire al Capo Dipartimento singoli e puntuali funzioni di adozione di specifici atti di amministrazione attiva, ma – anche in questi casi eccezionali – ciò potrebbe riguardare «solo compiti coerenti con la loro posizione di coordinamento, direzione e controllo, avendo riguardo in particolare a quelli indicati al comma 5 del citato articolo 5 del d. lg. n. 300/99, e riservando in linea di principio solo ai direttori generali ed agli uffici di livello dirigenziale non generale, centrali e periferici, la titolarità delle funzioni amministrative necessarie per l'attuazione dei programmi e delle direttive ricevuti» (ivi).

Nella specie, però, gli artt. 18 e 20 del rubricato d.P.R. n. 197/2008 (recante il “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”) non fanno che confermare la consueta distribuzione di funzioni e competenze tra il Capo del Dipartimento Comunicazioni ed il Direttore generale della DGSCER, per cui il problema non si pone neppure astrattamente; e quindi il Capo Dipartimento non aveva alcuna competenza ad adottare i due Bandi impugnati.

Non ha perciò giuridico rilievo affermare, come fanno le controparti, nel loro appello, che l'attribuzione di competenze di amministrazione attiva non sarebbe astrattamente *«incompatibile»* con il ruolo di Direttore di Dipartimento, perché semplicemente questo non è avvenuto in concreto. Né vale opporre che l'adozione di atti di amministrazione attiva non sarebbe *«in contrasto»* con le disposizioni normative applicabili, per la semplice ragione che, al contrario, tale eccezionale possibilità avrebbe dovuto essere *positivamente* prevista, mentre non lo è stata.

* * *

25. Sul motivo di appello avversario relativo ai parametri di valutazione e sulle conseguenze relative alla mancata produzione dei dati relativi all'audience.

Le parti avverse sottopongono a censura anche i capi di sentenza (sottoparagrafo 20.3 e § 21) con cui il Tar ha accolto, rispettivamente, il dodicesimo motivo di ricorso (in parte) ed il successivo quindicesimo motivo.

Peraltro, il motivo è innanzitutto inammissibile, poiché le controparti hanno opposto solo che i primi giudici avrebbero *«omesso di considerare le*

argomentazioni svolte in primo grado dalle Amministrazioni resistenti secondo cui i dati di ascolto da fornire non costituivano un obbligo in capo agli istanti: la mancata presentazione dei dati relativi all'audience non ha, dunque, costituito causa di esclusione» (appello avversario, p. 40).

E' infatti evidente che, in tal modo, le controparti, mentre non hanno svolto alcuna contestazione specifica per quel che riguarda la motivazione fornita dal Tar sull'illegittimità della retrodatazione (conseguendone per ciò stesso l'inammissibilità dell'impugnazione), hanno addirittura ammesso il loro difetto di interesse alla coltivazione dell'impugnazione per quel che riguarda le conseguenze discendenti dalla mancata allegazione dei dati dell'audience.

Di qui, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del relativo motivo di appello.

* * *

26. Sul motivo di appello avversario relativo alla qualificazione dei canali "Cielo" e "Cielo 2" come canali "semigeneralisti".

Le controparti hanno impugnato anche il capo della sentenza (§ 27) con cui il Tar ha accolto il motivo aggiunto proposto da Sky *sub* lett. D).

A tal fine le controparti hanno richiamato le argomentazioni svolte avverso i capi di sentenza che hanno accolto il quarto ed il quinto motivo di ricorso (argomentazioni avversarie per le quali valgono le contestazioni sopra svolte in replica ai relativi motivi di appello) ed hanno affermato che, alla luce di quanto previsto dal Regolamento LCN in merito alla definizione di "canale generalista nazionale", *«ne è derivata per esclusione [sic] che tutti gli altri canali, non precedentemente esercitati in tecnica analogica (come Cielo e Cielo2), potevano trovare utile collocazione solo negli altri generi semigeneralisti o tematici»* (p. 41).

Senonché, fermo restando quanto già eccepito riguardo all'illegittimità delle definizioni di "canale generalista nazionale" e "canale semigeneralista nazionale", tale argomentazione difensiva, per un verso, finisce col confermare in modo icastico l'effetto illegittimamente discriminatorio del Regolamento LCN; per altro verso, trascura di considerare che, nelle domande per "Cielo" e "Cielo2", Sky aveva fatto esplicitamente presente di esercitare canali generalisti e di richiedere una postazione prevista per questi canali, comunque non inferiore, rispettivamente, alla decima ed all'undicesima posizione.

Pertanto, è in ogni caso indiscutibile il totale difetto di motivazione del provvedimento in ordine all'assegnazione delle posizioni 26 e 131.

E' poi appena il caso di aggiungere che la revoca delle posizioni diverse da quella di "Cielo" non può incidere in alcun modo nel presente giudizio, per tutta una serie di ragioni come, ad esempio: che tale revoca è illegittima e, pertanto, Sky la impugnerà seppur a titolo cautelativo; che il mancato avvio di tali canali è dipeso proprio dall'illegittima assegnazione delle numerazioni LCN, per cui le controparti finiscono con lo scambiare l'"effetto" con la "causa"; che la posizione LCN di "Cielo" è comunque tuttora pacificamente detenuta da Sky; e così via.

* * *

D) APPELLO INCIDENTALE DI SKY

27. Erroneità dei presupposti di fatto e diritto. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Illegittimità costituzionale dell'art. 32, co. 2-4, TUSMAR (d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'art. 5, co. 2, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44) per violazione dell'art. 76 Cost. e degli artt. 1, 2 e 26 della Legge Comunitaria 2008 (l. 7 luglio 2009, n. 88): eccesso di delega legislativa. Conseguente nullità dei provvedimenti impugnati. In subordine, incompetenza delle Amministrazioni resistenti e, comunque, illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati.

27.1. I giudici di primo grado hanno rigettato l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 32, commi 2-4, TUSMAR sollevata da Sky per eccesso di delega legislativa, in relazione agli artt. 76 e 77 Cost. ed agli artt. 1, 2 e 26 della Legge Comunitaria 2008 (l. n. 88/2009).

La motivazione sul punto è la seguente.

«6. Motivi di priorità logica e processuale inducono a delibare in primo luogo la questione di costituzionalità dell'art. 32, commi 2-4, del D.lgs n. 177/2005, come sostituito dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 44, per asserita violazione dell'art. 76 Cost., assumendosi dalla parte ricorrente che la legge n. 88/2009 non contiene delega per intervenire sulla numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre e che pertanto il Governo non sarebbe stato in alcun modo autorizzato ad inserire nel decreto legislativo attuativo della direttiva una disciplina avente ad oggetto l'LCN. // La questione, come di recente affermato dalla Sezione nella sentenza n. 6814/11 citata, appare manifestamente infondata. // 6.1 Come noto, la legge n. 88/2009 (legge comunitaria per il 2008) ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare attuazione ad alcune direttive comunitarie, tra le quali la direttiva 2007/65/CE (di seguito, anche "Direttiva") relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle at-

tività televisive. // L'oggetto della delega veniva definito negli artt. 1 e 26 della stessa legge ed è individuabile nell'"attuazione della direttiva 2007/65/CE ... che modifica la direttiva 89/552/CE"; a loro volta, criteri e principi direttivi per l'esercizio della delega si rinvenivano in due disposizioni e si dividono in "principi e criteri direttivi generali", contenuti all'art. 2 della medesima legge, e "principi e criteri direttivi specifici", contenuti nel successivo art. 26. // 6.2 Orbene, in primo luogo si consideri che ai sensi del TFUE (art. 288), nel sistema delle fonti di diritto europeo la "direttiva" si distingue dal "regolamento" (quest'ultimo direttamente ed immediatamente applicabile in ogni sua parte nell'ambito degli ordinamenti nazionali) in quanto la prima lascia ai Legislatori nazionali margini di attuazione ed integrazione piuttosto rilevanti rispetto al paradigma comunitario di riferimento, il cui limite ultimo è rappresentato dal rispetto dello spirito e della ratio complessiva della direttiva oggetto di trasposizione, nonché dal generale principio di leale collaborazione (in tal senso: CGCE, sent. C-320/99, Commissione c. Francia). // Ne consegue che la contestata scelta di regolare in sede di recepimento della Direttiva anche la materia dell'LCN risulta coerente con l'oggetto della direttiva da recepire, non eccedente i limiti della corretta interpositio legislatoris demandata al Legislatore nazionale e certamente ricompresa nel fisiologico grado di elasticità allo stesso richiesto in sede di trasposizione di tali atti nell'ordinamento interno; la scelta suddetta appare altresì rispondente alla logica di coordinamento e razionalizzazione dei singoli settori dell'ordinamento, ciò che, comunque, costituisce principio generale di esercizio della delega ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), della l. 88/2009. // 6.3 In ogni caso, proprio il pieno rispetto dell'art. 76 Cost. ha suggerito al Governo di conformarsi alla condizione formulata sullo schema di decreto dalle competenti Commissioni parlamentari, le quali avevano chiesto di introdurre in sede di decreto delegato una disciplina specifica dell'LCN. // 6.4 Da ultimo, la delibazione del rilevato profilo di incostituzionalità dell'art. 32, commi 2-4, del Testo Unico non può andare disgiunto dallo scrutinio delle numerose prescrizioni contenute nei "considerando" della stessa direttiva 2007/65 - la quale integrava la disciplina di cui alle direttive 89/552/CEE e 97/36 - che rispondevano all'esigenza di tutelare, a un tempo, la corretta concorrenza tra gli operatori e l'interesse degli utenti all'accesso alla programmazione televisiva, ancorché la stessa direttiva non contemplasse espressamente l'esigenza della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre. // 6.4.1 Il riferimento va operato senz'altro ai "considerando" nn. 2, 6 e 7 in tema di concorrenza e nn. 8, 37, 39 e 64 sulla protezione dei consumatori, ivi comprese le categorie disagiate. // In via generale, la disciplina recata dalla direttiva manifesta l'obiettivo di creare un quadro giuridico relativo agli emergenti servizi di media audiovisivi che rafforzi la certezza del diritto ed eviti disparità di condizioni delle imprese europee di servizi di media audiovisivi e distorsioni della concorrenza ("considerando" 7). // Per quel che riguarda l'interesse degli utenti, nel "considerando" 37 si prevede l'impulso dell'alfabetizzazione mediatica affinché i consumatori possano utilizzare i media in modo efficace e sicuro e siano in grado di operare le loro scelte con cognizione di causa, avvalendosi dell'intera gamma di possibilità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione, anche per proteggere se stessi e le loro famiglie dai contenuti nocivi. Gli Stati membri sono pertanto chiamati a promuovere lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica in tutti i settori della società e a seguirne attentamente gli sviluppi. // Sempre in tema di diritti degli utenti, il "considerando" 64 afferma, in particolare, il diritto delle persone con disabilità e degli anziani a partecipare alla vita sociale e culturale e, in tale ottica, prevede la fornitura di servizi di media "accessibili". Tra i mezzi per ottenere questa accessibilità è compresa "la navigazione tra menu di facile comprensione". // Dal punto di vista della tutela del pluralismo e della concorrenza, a fronte di un'offerta di programmi più ampia rispetto alla televisione analogica, diventano elementi di possibile successo dell'impresa la facilità e la rapidità di selezione del programma da parte dell'utente oltre che il consolidamento di una determinata posizione nell'ambito della numerazione da parte dell'emittente televisiva. // Da ciò discende la rilevan-

za, sul piano competitivo, dell'attribuzione di un determinato posizionamento numerico all'una o all'altra emittente nell'ordinamento automatico dei canali, perché da esso dipende la posizione all'interno della lista visualizzata dall'utente. // Ancora, per il "considerando" 1 della Direttiva "le nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi rendono necessario un adattamento del quadro normativo", mentre nel "considerando" 29 si afferma che "a causa del progresso tecnologico, con particolare riguardo ai programmi digitali via satellite, dovrebbero essere adeguati i criteri secondari per garantire una regolamentazione adeguata e una sua attuazione efficace". // Può dunque concludersi nel senso che siano state proprio le finalità immanenti alla Direttiva ad imporre l'adozione di accorgimenti tecnici quali quello contenuto nel novellato art. 32; la natura stessa della Direttiva, poi, implicava che gli Stati membri fossero liberi di scegliere i mezzi ritenuti più appropriati per dare esecuzione ai principi ivi affermati. // 6.4.2 Venendo all'esame dell'art. 32 T.U., esso ha portata essenzialmente tecnica ed è teso a conferire un ordine nella utilizzazione delle trasmissioni del nuovo sistema digitale il quale, consentendo una maggiore capacità trasmissiva, amplia in modo significativo il novero delle emittenti. // 6.4.3 In linea con le prescrizioni dei richiamati "considerando", l'ordinamento automatico dei canali permette agli apparati riceventi che implementano tale prestazione di ordinare i programmi in maniera automatica in modo da consentire all'utente di visualizzare i programmi secondo un ordine predefinito, fatta salva la possibilità di quest'ultimo di riordinare a piacimento i programmi offerti. // Tale funzionalità, tanto più se considerata nella delicata fase di passaggio dalla tecnologia trasmissiva analogica a quella digitale terrestre, rappresenta un servizio importante volto ad agevolare l'utente nell'orientarsi tra i numerosi canali televisivi digitali resi disponibili ed a consentire una fruizione completa dei programmi attraverso un "aiuto di base". // 6.4.4 E l'art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 88/2009 prevede appunto, in ordine ai criteri direttivi, che "ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione". // Va da sé che la norma debba essere intesa in senso ampio, non risultando la stessa vincolata, nella concreta operatività, alla preesistenza di una disciplina specifica sull'assegnazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre; il legislatore delegato (peraltro con la determinante partecipazione delle Commissioni parlamentari VII e IX: parere del 4 febbraio 2010) ha quindi ritenuto che il nuovo ordinamento automatico dei canali fosse idoneo a rendere più funzionale ed accessibile il sistema audiovisivo risultante dal riordino delle emittenti a livello nazionale con la tecnologia del digitale terrestre».

La statuizione e le relative argomentazioni sopra trascritte risultano errate.

*

27.2. In primo luogo, è del tutto infondata l'affermazione secondo cui «la contestata scelta di regolare in sede di recepimento della Direttiva anche la materia dell'LCN risulta coerente con l'oggetto della direttiva da recepire, non eccedente i limiti della corretta interpositio legislatoris demandata al Legislatore nazionale e certamente ricompresa nel fisiologico grado di elasticità allo stesso richiesto in sede di trasposizione di tali atti nell'ordinamento interno» (§ 6.2.).

Infatti, è vero esattamente il contrario.

Come anticipato, il Governo è stato delegato all'attuazione della direttiva SMAV (2007/65/Ce) con la rubricata Legge Comunitaria 2008.

L'oggetto della delega è stato definito negli artt. 1 e 26 della stessa legge ed è facilmente individuabile – come peraltro riportato nella stessa sentenza impugnata – nell'«attuazione della direttiva 2007/65/CE (...) che modifica la direttiva 89/552/CEE»: cioè, nell'inserimento, nella normativa nazionale (che, a suo tempo, ha già recepito la direttiva "TV senza frontiere" del 1989) delle novità introdotte in materia dalla direttiva SMAV.

A loro volta, i criteri e principi direttivi per l'esercizio della delega, com'è ormai consueto nelle "leggi comunitarie", si rinvencono in due disposizioni e si dividono in "principi e criteri direttivi generali" (contenuti, per tutti i decreti legislativi da adottare ai sensi della Legge Comunitaria 2008, nel suo art. 2) e "principi e criteri direttivi specifici" (contenuti, per il decreto legislativo di attuazione della direttiva SMAV, nel successivo art. 26).

Com'è noto, ai sensi dell'art. 76 Cost., la delega legislativa può essere (legittimamente) esercitata solo nel rispetto: a) dell'oggetto definito nella legge (o singola disposizione) di delega; b) dei principi e criteri direttivi fissati nella legge (o singola disposizione) di delega.

Ebbene, dall'esame dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi (tanto generali quanto specifici) fissati negli artt. 1, 2 e 26 della Legge Comunitaria 2008 emerge agevolmente che il Governo non era in alcun modo autorizzato ad inserire nel decreto legislativo attuativo della direttiva SMAV una disciplina avente ad oggetto PLCN.

Infatti, quanto alla delimitazione dell'oggetto della delega, il citato art. 1 ha delegato il Governo ad adottare i «decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B» (co. 1) e, nell'allegato B, è inserita anche la più volte menzionata direttiva 2007/65/Ce, «che modifica la direttiva 89/552/CEE».

Di conseguenza, l'oggetto della delega è stato delimitato esclusivamente all'inserimento delle (sole) «norme occorrenti» a recepire le (sole) modifiche apportate dalla direttiva SMAV del 2007 alla direttiva "TV senza frontiere" del 1989. Al riguardo, il testo del successivo art. 26 (che ribadisce la sola finalità di dare «attuazione» nell'ordinamento interno alla direttiva SMAV) conferma la netta perimetrazione dell'oggetto della delega.

In altri termini, la delega non ha autorizzato il Governo a dettare norme nuove su argomenti sui quali non abbiano inciso le modifiche apportate dalla

direttiva SMAV, né norme tali da andare oltre quanto necessario («norme occorrenti») a dare attuazioni a dette modifiche.

Sennonché, nessuna delle modifiche introdotte dalla direttiva SMAV ha ad oggetto il tema dell'LCN (si cfr. l'art. 1 di tale direttiva), circostanza di cui – si noti – dà atto la stessa sentenza, là dove afferma che la direttiva «non contempla espressamente l'esigenza della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre» (§ 6.4)

Ne consegue che la disciplina introdotta dal governo nei commi da 2 a 4 dell'art. 32 TUSMAR è costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 76 Cost., a causa dell'eccesso di delega riscontrabile innanzitutto nell'aver esorbitato dall'oggetto della delega legislativa, come definito dalle disposizioni di legge.

In forza di quanto precede, risulta allora inconferente il riferimento al preteso «fisiologico grado di elasticità» di cui disporrebbe il legislatore nazionale in sede di trasposizione delle direttive comunitarie nell'ordinamento interno.

Infatti, nel caso di specie va da sé che – in assenza di qualsivoglia previsione, nella direttiva 2007/65/CE, in merito all'LCN – la considerazione è assolutamente irrilevante.

Inoltre, il rilevato eccesso di delega risulta confermato anche dall'analisi dei *principi e criteri direttivi specifici* dettati dalla Legge Comunitaria 2008.

Invero, l'unico criterio e principio direttivo *specificamente* dettato dal legislatore per l'attuazione della direttiva SMAV riguarda il c.d. «*inserimento di prodotti*» (più noto come «*product placement*»), che è effettivamente una novità introdotta dalla menzionata direttiva. Poiché detta direttiva ha lasciato la scelta ad ogni singolo Stato membro di ammettere o meno nell'ordinamento nazionale tale forma di comunicazione commerciale, il legislatore delegante ha esplicitato la sua scelta favorevole all'inserimento (cfr. art. 26, lett. a e b, Legge Comunitaria 2008), in tal senso conseguentemente vincolando il Governo nell'esercizio della delega.

Null'altro è disposto, tanto meno, come detto, con riferimento all'LCN, restando così ulteriormente confermato l'eccesso di delega.

*

27.3. In secondo luogo, si contesta anche l'affermazione del Tar secondo cui la «scelta di regolare in sede di recepimento della Direttiva anche la materia

dell'LCN (...) appare altresì rispondente alla logica di coordinamento e razionalizzazione dei singoli settori dell'ordinamento, ciò che, comunque, costituisce principio generale di esercizio della delega ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), della l. 88/2009» (§ 6.2).

Fermo restando tutto quanto sopra esposto e dedotto, avente invero carattere assorbente e dirimente, va infatti rilevato che neppure l'eventuale inquadramento della fattispecie nell'ambito della "delega di coordinamento" (prescindendo perciò dalla circostanza che nella specie non c'era nessuno dei due elementi da coordinare: né la «nuova disciplina», né la «disciplina vigente»), ovvero -a fortiori- l'invocazione della surriferita "logica di razionalizzazione", farebbero venir meno la sollevata censura di eccesso di delega.

Infatti, secondo la Corte costituzionale, in caso di "delega di coordinamento" (e persino in caso di "delega di riordino"), il legislatore è bensì autorizzato a dettare disposizioni formalmente modificative di quelle previgenti, ma non può apportare ad esse innovazioni sostanziali, in ordine alle quali nella delega non si rinvengano idonei principi e criteri direttivi.

Come ribadito più volte dalla Consulta, persino nel caso di deleghe di "riordino" o, addirittura, di "riassetto" di un intero settore (e quindi non di mero "coordinamento" formale, come nel caso di specie), «la revisione e il riordino - l'innovazione dunque - (...) necessitano di principi e criteri direttivi, idonei a circoscrivere le nuove scelte discrezionali dell'esecutivo», cosicché tale tipologia di deleghe, «in mancanza di principi e criteri direttivi che giustifichino la riforma, deve essere intesa in senso minimale, tale da non consentire, di per sé, l'adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente o, se del caso, richieste dal coordinamento con nuove norme apprestate dal legislatore delegato [naturalmente, ove conformi ai principi e criteri direttivi dettati nella legge di delega; n.d.r.]» (C. cost. n. 354/1998; nello stesso senso, C. cost. n. 425/2000, C. cost. n. 170/2007, C. cost. n. 340/2007, C. cost. n. 71/2008, C. cost. n. 112/2008, C. cost. n. 123/2009).

D'altro canto, ove così non fosse, tutte le deleghe di "riordino", di "riassetto", di "riesame" e a fortiori quelle di mero "coordinamento" formale si risolverebbero paradossalmente in "deleghe in bianco", come tali incostituzionali per violazione dell'art. 76 Cost..

A ciò si aggiunga, per quanto possa occorrere, che è pure da escludersi che, in caso di "delega comunitaria", al Governo possa considerarsi affidata

una (indefinita ed indefinibile) delega per "materia": come se, una volta preso atto che una direttiva abbia ad oggetto – ad es. – la "materia" della radio-televisione o del lavoro a termine, sol per questo il Governo possa ritenersi autorizzato a regolamentare *ex novo* l'intera disciplina di quella "materia".

Invero, è stata proprio la Corte costituzionale ad aver escluso una siffatta ricostruzione delle "deleghe comunitarie", dichiarando l'illegittimità costituzionale, appunto per contrasto con gli artt. 76 e 77 co. 1 Cost., di alcune disposizioni di un decreto legislativo adottato in forza della l. n. 422/2000, la Legge comunitaria 2000.

Nel caso deciso con quella sentenza (C. Cost. n. 44/2008), il Governo aveva modificato la disciplina del rinnovo dei contratti stagionali, nel dare attuazione ad una disposizione della direttiva 1999/70/Ce (e, quindi, non a vaghe "finalità" contenute nei "considerando", come nel caso che ci occupa, v. *infra*), avente ad oggetto la disciplina dei contratti a termine, ivi incluso il loro rinnovo. A fronte dei dubbi sollevati dal giudice remittente in ordine alla mancanza, nella direttiva, di espliciti riferimenti al rinnovo dei contratti stagionali, nonché alla mancanza, nella Legge comunitaria, di principi e criteri direttivi sul punto, il Governo si era difeso invocando il principio e criterio direttivo (generale) secondo cui «[p]er evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse»¹. Su questo presupposto la difesa erariale aveva perciò sostenuto che «il legislatore delegato, nel dare attuazione alla direttiva (...), ha ritenuto di dover regolamentare ex novo l'intera disciplina del lavoro a termine».

Senonché la Corte costituzionale, considerato che la «disciplina censurata si colloca (...) al di fuori della direttiva comunitaria», ha ritenuto che essa «resta anche al di fuori della delega conferita dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2000), complessivamente considerata. // L'art. 1, comma 1, di tale legge ha delegato, infatti, il Governo ad emanare "i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi

¹ Com'è evidente, una formulazione pressoché identica a quella dell'art. 2, co. 1, lett. b), della l. n. 88/2009 – Legge comunitaria 2008, secondo cui «*ai fini di un miglior coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione*».

di cui agli allegati A e B.” e, per quanto concerne la direttiva 1999/70/CE relativa al caso in esame non ha dettato – a differenza di altre ipotesi – specifici criteri o principi capaci di ampliare lo spazio di intervento del legislatore delegato».

Alla luce di questo precedente in termini, non è allora dubbio che l'eccezione di eccesso di delega sollevata da Sky risulti assolutamente fondata, visto che nella direttiva SMAV non vi è traccia alcuna dell'LCN, non soltanto nella parte dispositiva della stessa direttiva (il che è dirimente), ma persino nei “considerando” della stessa (v. *infra*).

*

27.4. Sorte non diversa tocca al passaggio motivazionale contenuto nella sentenza gravata, per la quale «[i]n ogni caso, proprio il pieno rispetto dell'art. 76 Cost. ha suggerito al Governo di conformarsi alla condizione formulata sullo schema di decreto dalle competenti Commissioni parlamentari, le quali avevano chiesto di introdurre in sede di decreto delegato una disciplina specifica dell'LCN» (§ 6.3.).

Basti considerare, in proposito, che, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e dalla più autorevole dottrina:

- a) l'insufficiente (ed *a fortiori* l'omessa) determinazione dei principi e criteri direttivi non può essere sanata dai pareri delle Commissioni parlamentari (perché, a tacer d'altro, la legge di delegazione dev'essere approvata con l'ordinario procedimento di cui all'art. 72 Cost.);
- b) anche per questa ragione, quando la legge-delega impone di acquisire i pareri delle Commissioni lo fa per restringere e non per ampliare la discrezionalità del legislatore delegato;
- c) i pareri sono di norma non vincolanti e, quindi, il Governo può disattenderli (eventualmente motivando sul punto) e, perciò, quando le sollecitazioni contenute nei pareri delle Commissioni siano tali da portare all'eccesso dalla delega, il Governo ha il dovere di disattenderle¹;
- d) solo nei rari (e controversi) casi in cui i pareri siano configurati come vincolanti dalla legge-delega, il governo è tenuto a recepirli.

Ciò premesso, applicando i suesposti principi al caso di specie si deve

¹ Cfr., per tutti, F. SORRENTINO, *Le fonti del diritto amministrativo*, in *Trattato di diritto amministrativo diretto da G. Santaniello*, vol. 35°, Padova, 2004, pp. 136-139. Sull'assoluta legittimità del non adeguamento da parte del governo, v. anche V. CERULLI IRELLI, *Legislazione delegata e delegificazione*, in *Atti del XV Convegno Annuale dell'Associazione Italiana dei costituzionalisti*, Padova, 2007, 167.

concludere che:

a) i pareri delle Commissioni parlamentari non soltanto erano assolutamente non vincolanti, ma erano addirittura eventuali, poiché il Governo avrebbe potuto prescindere, ove non adottati entro quaranta giorni (art. 1, co. 3, l. n. 88/2009);

b) la sollecitazione espressa in sede di parere riguardo all'inserimento di una disciplina sull'LCN (esorbitante dell'oggetto della delega e non oggetto di criteri e principi direttivi previsti nella stessa delega) non poteva assolutamente supplire a tali carenze;

c) il Governo non solo non era vincolato ad accogliere tale sollecitazione, ma avrebbe invece dovuto disattenderla (proprio in base alla ragione dell'eccesso dalla delega).

Ne consegue l'assoluta irrilevanza, nella fattispecie, di quanto formulato dalle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto, atteso che nessuna indicazione proveniente da tali organi avrebbe mai potuto imporre o, del resto, giustificare l'eccesso di delega in cui è incorso il legislatore delegato.

*

27.5. La sentenza è errata anche là dove fa riferimento ai "considerando" della direttiva per ricostruire le pretese finalità di quest'ultima.

In proposito, il Tar afferma quanto segue: *«Da ultimo, la delibazione del rilevato profilo di incostituzionalità dell'art. 32, commi 2-4, del Testo Unico non può andare disgiunto dallo scrutinio delle numerose prescrizioni contenute nei "considerando" della stessa direttiva 2007/65 – la quale integrava la disciplina di cui alle direttive 89/552/CEE e 97/36 – che rispondevano all'esigenza di tutelare, a un tempo, la corretta concorrenza tra gli operatori e l'interesse degli utenti all'accesso alla programmazione televisiva, ancorché la stessa direttiva non contemplasse espressamente l'esigenza della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre» (§ 6.4).*

Ed è proprio sulla base di tale riferimento ai "considerando" che lo stesso Tar ha ritenuto di poter concludere *«nel senso che siano state proprio le finalità immanenti alla Direttiva ad imporre l'adozione di accorgimenti tecnici quali quello contenuto nel novellato art. 32; la natura stessa della Direttiva, poi, implicava che gli Stati membri fossero liberi di scegliere i*

mezzi ritenuti più appropriati per dare esecuzione ai principi ivi affermati» (§ 6.4.1).

L'intera argomentazione surriferita deve però essere disattesa.

Sul punto, si noti che le generiche finalità di una direttiva non possono supplire alla totale mancanza di indicazioni nell'oggetto della norma di delega e, persino, di principi e criteri direttivi, ai sensi dell'art. 76 Cost.

Ma v'è di più.

Infatti, a tutto concedere, persino volendo prendere in esame i "considerando", rimane fermo il fatto che nessun richiamo all'LCN è in essi contenuto: e ciò risulta dirimente sul punto.

Del resto, ciò è confermato dall'esame dello stesso passaggio motivazionale in esame, nel quale il Tar indica che il preteso riferimento andrebbe operato «ai "considerando" nn. 2, 6 e 7 in tema di concorrenza e nn. 8, 37, 39 e 64 sulla protezione dei consumatori, ivi comprese le categorie disagiate», nonché ai "considerando" nn. 1 e 29.

Senonché, sempre fermo restando tutto quanto sopra, è appena il caso di osservare che, come anticipato, i citati "considerando" non contengono alcun richiamo all'LCN, ma riguardano aspetti assolutamente estranei alla disciplina di cui si tratta, quali l'esigenza di evitare che il quadro giuridico che disciplina gli emergenti servizi di media audiovisivi a richiesta metta le imprese europee di servizi di media audiovisivi in una situazione d'incertezza giuridica e crei disparità di condizioni e distorsioni della concorrenza (considerando 7); lo "sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica" (considerando 37), "il diritto delle persone con disabilità e degli anziani a partecipare alla vita sociale e culturale", anche mediante la "navigazione tra menu di facile comprensione" (considerando 64).

Quanto, infine, ai "considerando" 1 e 29, questi si limitano ad affermare che «le nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi rendono necessario un adattamento del quadro normativo» e che «a causa del progresso tecnologico, con particolare riguardo ai programmi digitali via satellite, dovrebbero essere adeguati i criteri secondari per garantire una regolamentazione adeguata e una sua attuazione efficace».

Non v'è chi non veda, insomma, che in quelli appena trascritti, così come in tutti gli altri, non è contenuto alcun richiamo all'LCN.

27.6. Infine, contraddittoria con tutto il precedente *iter* motivazionale e, a ben vedere, intrinsecamente illogica è la qualificazione dell'art. 32 TUSMAR come norma “*essenzialmente tecnica*”, assertivamente coerente con i suddetti “considerando” e tuttavia, al tempo stesso, dichiaratamente adottata sulla sola scorta del parere espresso dalle Commissioni parlamentari (sul quale v. *supra*).

Nella sentenza, si legge quanto segue:

«6.4.2 Venendo all'esame dell'art. 32 T.U., esso ha portata essenzialmente tecnica ed è teso a conferire un ordine nella utilizzazione delle trasmissioni del nuovo sistema digitale il quale, consentendo una maggiore capacità trasmissiva, amplia in modo significativo il novero delle emittenti. // 6.4.3 In linea con le prescrizioni dei richiamati “considerando”, l'ordinamento automatico dei canali permette agli apparati riceventi che implementano tale prestazione di ordinare i programmi in maniera automatica in modo da consentire all'utente di visualizzare i programmi secondo un ordine predeterminato, fatta salva la possibilità di quest'ultimo di riordinare a piacimento i programmi offerti. // Tale funzionalità, tanto più se considerata nella delicata fase di passaggio dalla tecnologia trasmissiva analogica a quella digitale terrestre, rappresenta un servizio importante volto ad agevolare l'utente nell'orientarsi tra i numerosi canali televisivi digitali resi disponibili ed a consentire una fruizione completa dei programmi attraverso un “aiuto di base”. // 6.4.4 E l'art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 88/2009 prevede appunto, in ordine ai criteri direttivi, che “ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione”. // Va da sé che la norma debba essere intesa in senso ampio, non risultando la stessa vincolata, nella concreta operatività, alla preesistenza di una disciplina specifica sull'assegnazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre; il legislatore delegato (peraltro con la determinante partecipazione delle Commissioni parlamentari VII e IX: parere del 4 febbraio 2010) ha quindi ritenuto che il nuovo ordinamento automatico dei canali fosse idoneo a rendere più funzionale ed accessibile il sistema audiovisivo risultante dal riordino delle emittenze a livello nazionale con la tecnologia del digitale terrestre».

In proposito – fermo restando quanto sopra e ribadendo la totale estraneità della disciplina dell'LCN rispetto al contenuto della direttiva 2007/65/CE – appare anzitutto chiaro che, qualora la disciplina dell'LCN fosse stata davvero richiesta dalla direttiva (come ha sostenuto il Tar), non vi sarebbe stata alcuna ragione di “giustificarla” in tal modo.

*

27.7. Ciò posto, va comunque aggiunto che non può certo sovvertire quanto sin qui affermato l'eventuale richiamo ai criteri e principi direttivi generali, contenuti nell'art. 2 della Legge Comunitaria 2008, ivi incluso, nella specie, il criterio di cui alla lett. b), secondo il quale: «*ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline*

stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione».

Come si è detto, infatti, nel caso dell'LCN, mancano sia la «*normativa da attuare*» (poiché la direttiva SMAV non contiene sul punto alcuna modificazione della direttiva "TV senza frontiere"), sia le «*discipline vigenti*» (poiché, come pure si è detto, quella introdotta dall'art. 32 TUSMAR e dal successivo Regolamento LCN è la prima normativa italiana volta a regolamentare l'LCN).

Né, del resto, potrebbe ammettersi, come fa il Tar, *«che la norma debba essere intesa in senso ampio, non risultando la stessa vincolata, nella concreta operatività, alla preesistenza di una disciplina specifica sull'assegnazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre»*, in quanto -con tutta evidenza- questa impostazione oblitererebbe il disposto dell'art. 76 Cost.

Pertanto, nella specie - ben lungi dal "coordinare" le discipline vigenti - il Governo ha piuttosto finito col dettare una disciplina completamente nuova, esorbitando dall'oggetto della delega ed in assenza di qualsiasi principio e criterio direttivo idoneo a limitarne la discrezionalità.

E, si noti, che quest'ultima circostanza è espressamente riconosciuta anche dal Tar, il quale afferma appunto che *«il legislatore delegato (...) ha quindi ritenuto che il nuovo ordinamento automatico dei canali fosse idoneo a rendere più funzionale ed accessibile il sistema audiovisivo risultante dal riordino delle emittenti a livello nazionale con la tecnologia del digitale terrestre»*.

*

27.8. In conclusione, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, l'illegittimità costituzionale della disciplina contenuta nei commi 2-4 del rubricato art. 32 TUSMAR è, pertanto, incontrovertibile.

Ne discende che i provvedimenti impugnati sono nulli, in quanto adottati in carenza di potere, atteso che è stato proprio il rubricato art. 32, commi 2-4, TUSMAR ad aver affidato all'Autorità la competenza ad adottare il Piano dell'LCN ed il relativo Regolamento, nonché ad aver affidato al Ministero la competenza ad emanare i relativi Bandi e ad assegnare le numerazioni (si veda anche il "RILEVATO" di p. 2 della delibera AGCom n. 366/10/CONS).

A definitiva conferma di tutto quanto sopra esposto e dedotto, è suffi-

ciente leggere quanto ha dichiarato lo stesso Presidente dell'Autorità, nel corso dell'audizione tenutasi presso la IX Commissione (Trasporti, poste e comunicazione) della Camera dei deputati, affrontando la questione del Piano di numerazione automatica dei canali per la televisione digitale terrestre (LCN):

«(...) in mancanza di una norma primaria che dettasse la competenza a regolamentare la situazione, qualsiasi decisione che fosse stata da noi adottata sarebbe stata facilmente attaccabile in sede giurisdizionale, anche in considerazione dell'alto grado di problematicità e conflittualità della materia. // Ora la legge [nota 1: Art. 32 del d.lgs. 177/2005 (T.U. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44] ci ha riconosciuto la competenza ad adottare il piano di numerazione automatica dei canali e ha dettato i principi e criteri per l'attribuzione dei numeri agli operatori. A questi principi e criteri il Consiglio dell'Autorità si è doverosamente attenuto ed in soli 90 giorni dall'emanazione del Testo Unico ha assunto l'8 luglio la decisione finale poi formalizzata nella riunione del 15 luglio scorso» (pp. 6-7 del testo dattiloscritto, disponibile sul sito web dell'Autorità, oltre che su quello della Camera dei deputati).

*

27.9. Ancorché in via rigorosamente subordinata, va comunque ribadito che, quand'anche si volesse ragionare in termini di illegittimità (piuttosto che di radicale nullità) dei provvedimenti impugnati, questi ultimi sarebbero affetti quantomeno dal vizio di incompetenza (essendo venuta meno la disposizione attributiva di detta competenza) e, comunque, dall'illegittimità derivata dall'incostituzionalità del rubricato art. 32.

A quest'ultimo proposito, non può infatti trascurarsi che le disposizioni incostituzionali hanno disciplinato sia alcuni aspetti della materia, talvolta nei minimi dettagli, sia l'attività delle Amministrazioni resistenti, conseguentemente conformandone e limitandone, sotto vari rilevanti profili, le decisioni e gli apprezzamenti discrezionali⁽²⁾.

In conclusione, la palese incostituzionalità del rubricato art. 32 non può non travolgere, in qualsivoglia prospettiva, i provvedimenti impugnati.

* * *

⁽²⁾ Si veda, ad es., la modifica apportata dall'Autorità, riguardo all'ordine dei generi di programmazione, allo schema di Regolamento LCN sottoposto a consultazione, motivata dall'Autorità con la necessità di «limitare il grado di discrezionalità amministrativa» (cfr. il quarto cpv. di p. 5, delibera n. 366/10/CONS).

28. Erroneità dei presupposti di fatto e diritto. Insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Violazione degli artt. 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c., nonché dell'art. 64 c.p.a. Violazione degli artt. 34 ss. e 56 ss. TFUE, nonché della direttiva 98/34/Ce e s.m.i. (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione). Conseguente disapplicazione dell'art. 32, commi 2-4, TUSMAR e dei provvedimenti impugnati e, comunque, loro illegittimità derivata.

28.1. Il Tar ha respinto anche la censura con la quale Sky ha denunciato la mancata osservanza della direttiva 98/34/Ce (come modificata dalla direttiva 98/48/Ce) relativa alle cd. regole tecniche, evidenziando che la disciplina sull'LCN introduce regole tecniche sia con riferimento ai prodotti (i decoder), sia con riferimento ai servizi (i servizi di media audiovisivi; i servizi di comunicazione elettronica, consistenti nell'attività tecnica di trasmissione di contenuti all'utenza; etc.).

In particolare, l'odierna deducente ha eccepito che la mancata preventiva notifica alla Commissione Europea del progetto di adozione delle regole tecniche impone la disapplicazione delle rispettive disposizioni di legge e di regolamento, nonché dei relativi atti applicativi.

La motivazione adottata dal Tar a sostegno della statuizione di rigetto della suddetta censura è la seguente.

«7. Con il secondo motivo si contesta che l'ordinamento automatico dei canali di cui alla gravata delibera n. 366/2010, pur introducendo regole tecniche incidenti sia sui prodotti che sui servizi di media audiovisivi, non sia stato oggetto di previa notifica alla Commissione europea malgrado che la direttiva 1998/34/CE preveda una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione; la ricorrente sottolinea come la suddetta direttiva costituisca applicazione delle disposizioni del TFUE (artt. 34 ss. e 56 ss.) che garantiscono le fondamentali libertà comunitarie di circolazione delle merci e dei servizi. // La censura non ha pregio. // Come la Sezione ha già avuto modo di osservare (Tar Lazio, III ter, 24 giugno 2011, n. 5633), la delibera n. 633 dell'Agcom è volta a determinare in modo automatico, seppure non irreversibile, l'ordine in cui le emittenti vanno a posizionarsi sugli apparecchi riceventi degli utenti, mentre dal suo oggetto esulano completamente la determinazione e l'attribuzione delle frequenze televisive; non si comprende, pertanto, come una siffatta misura regolatoria di natura accessoria e strumentale rispetto al previsto cambio del sistema di trasmissione televisiva dalla tecnica analogica alla tecnica digitale terrestre, ed eziologicamente preordinata al conseguimento di più elevati livelli di razionalità e di fruibilità del settore audiovisivo nel suo complesso, possa sortire l'effetto di limitare le libertà comunitarie di circolazione delle merci e dei servizi invocate dalla parte ricorrente. // In ogni caso, resta indimostrata l'ascrivibilità della disciplina in tema di LCN alla nozione comunitaria di "regola

tecnica" di cui all'art. 1, comma 1, n. 11) della direttiva 1998/34. // Giova in proposito richiamare il principio affermato dalla Corte Costituzionale secondo il quale sono norme tecniche "quelle prescrizioni che vengono elaborate generalmente sulla base dei principi desunti dalle cd. "scienze esatte" o dalle arti che ne sono applicazione (come, ad esempio, le prescrizioni che individuano standards qualitativi o metodologie di rilevazione dati e/o di trattamento materiali)" (Corte Cost., sent. n. 61/1997). // Nel caso in esame, l'ordinamento automatico dei canali, volto a raggiungere un delicato equilibrio tra interessi contrapposti, non comporta né l'introduzione né l'applicazione di nuove regole tecniche per gli apparati decodificati, limitandosi a disciplinare l'attribuzione di numeri ordinali ai vari programmi; è pertanto evidente che non si tratta, nella specie, dell'applicazione di una scienza esatta o dell'applicazione di alcun principio o criterio di orientamento predefiniti. // Infine, non può non considerarsi che proprio la invocata direttiva 1998/34 esclude, all'art. 1, comma 1, n. 2), terzo alinea, la propria applicazione ai servizi di radiodiffusione sonora e ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'art. 1, lett. a) della direttiva 89/552/CEE (vale a dire, ai servizi di media audiovisivi, di cui nella specie si controverte)».

Ciò premesso, Sky impugna anche la suddetta statuizione di rigetto, in quanto errata, illogica, insufficientemente motivata, contraddittoria e violativa degli artt. 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. e 64 c.p.a, oltre che delle rubricate direttive.

*

28.2. Si contesta innanzitutto l'errata ricostruzione dell'LCN, operata in sentenza al fine di dedurre la pretesa esclusione della rilevanza, nel caso di specie, delle previsioni della direttiva 98/34/Ce e, sempre sullo stesso punto, l'asserita "mancanza di dimostrazione" dell'ascrivibilità della stessa disciplina in esame alla nozione di "regola tecnica" ex art. 1, punto 11, della citata direttiva.

Come si è chiarito più sopra (ed abbondantemente dedotto nel corso del giudizio di primo grado), l'ordinamento automatico dei canali è il sistema tecnico che permette ai decoder digitali terrestri, che implementano tale sistema, di ordinare i canali televisivi in maniera automatica secondo il numero progressivo che viene loro attribuito (conformemente al predetto sistema) dagli operatori, cosicché l'utente visualizza (sul proprio televisore) e seleziona (con il telecomando) i vari canali secondo l'ordine predefinito dal sistema.

Al fine di garantire l'effettivo funzionamento dell'ordinamento automatico dei canali, il Regolamento LCN ha dettato norme cogenti sia per quel che riguarda alcuni prodotti (i decodificatori), sia per quel che riguarda alcuni servizi (i servizi di media audiovisivi; i servizi di comunicazione elettronica, consistenti nell'attività tecnica di trasmissione dei contenuti all'utenza; etc.).

Infatti, l'LCN necessita, per poter operare, di interventi su entrambi detti elementi: decoder e servizi.

Più precisamente, per quanto riguarda l'incidenza sui prodotti, l'art. 2 del Regolamento LCN dispone quanto segue nel suo secondo comma:

«Sulla base del presente provvedimento i decodificatori, anche integrati nei televisori, destinati esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali terrestri dispongono, ai sensi della delibera n. 216/00/CONS e successive integrazioni, di una interfaccia grafica consistente almeno nella visualizzazione della lista di tutti i canali nazionali e della relativa numerazione assegnata a ciascun canale tramite il descrittore LCN, che faciliti l'utilizzo dei decodificatori da parte degli utenti. Laddove tecnicamente possibile le medesime apparecchiature dispongono di una visualizzazione grafica suddivisa per generi di programmazione tematici, anche locali, attraverso la quale, selezionando un genere tematico deve poter essere possibile accedere alla lista dei canali relativi allo stesso genere e scegliere il programma da visualizzare senza dover digitare il numero di canale LCN. Oltre ai generi di programmazione tematici di cui al presente provvedimento deve essere prevista un'area relativa ai programmi delle emittenti locali ricevibili nell'area locale interessata, attraverso la quale accedere alla selezione del programma locale da visualizzare»⁽³⁾.

Per quanto attiene all'incidenza sui servizi, il Regolamento LCN detta tutta una serie di regole tecniche come, ad es., quelle relative: all'organizzazione del Piano di numerazione sulla base di un sistema aperto che inizia con una sola cifra (art. 3); alla riserva delle numerazioni da 1 a 9 (e 20) ai «canali generalisti nazionali» ex-analogici (art. 4); alle numerazioni da attribuire alle emittenti locali (art. 5); alle numerazioni da attribuire ai

⁽³⁾ Ad ulteriore conferma si legga anche quanto riportato nelle pp. 4 e 5 della direttiva n. 366/10/CONS: «Con riferimento all'introduzione di un'apposita interfaccia grafica nei decodificatori destinati alla ricezione dei programmi digitali onde facilitare la ricerca e la selezione dei canali da parte degli utenti, alcuni partecipanti hanno rappresentato la complessità tecnica e l'onerosità di tale implementazione con specifico riferimento ai decoder che consentono la ricezione dei canali digitali trasmessi su differenti piattaforme (satellite, IPTV, terrestre), proponendo, almeno in una prima fase, di introdurre l'obbligatorietà del descrittore LCN per i decoder destinati unicamente alla ricezione dei canali digitali terrestri. // Alla luce di tali osservazioni, e tenuto conto dell'ambito di applicazione del presente provvedimento, relativo al piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre, l'obbligo del descrittore LCN nei termini previsti dal provvedimento è stato limitato ai decodificatori, anche integrati nei televisori, destinati esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali terrestri. // Si è ritenuto, altresì, di accogliere la proposta di prevedere che i decodificatori dispongano oltre che di una visualizzazione grafica dei canali digitali nazionali suddivisa per generi di programmazione, anche di una visualizzazione dei canali digitali tematici delle emittenti locali, nel rispetto del principio di non discriminazione»

«canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro» non ex-analogici (art. 6); alle numerazioni da attribuire alle trasmissioni differite dello stesso palinsesto (art. 7); alle numerazioni da attribuire ai «servizi di media audiovisivi a pagamento» (art. 8); alle numerazioni da attribuire ad «ulteriori servizi» innovativi (art. 9).

Ebbene, si tratta di regole tecniche che, tutte, vanno ad incidere sia sui fornitori di servizi di media audiovisivi, sia sui fornitori di servizi di guida elettronica ai programmi (EPG), sia sui fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento LCN.

Infatti, in base al primo comma di quest'ultima disposizione, i soggetti assegnatari delle numerazioni «sono tenuti a garantire, con il costante impegno della massima diligenza professionale, la conformità dei servizi offerti alle prescrizioni del presente provvedimento e ad ogni altra normativa pertinente alle numerazioni».

Inoltre, in base al secondo comma della stessa disposizione, i «fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari delle numerazioni informano gli operatori di rete sulle norme da rispettare per il corretto utilizzo delle stesse numerazioni»; ed ancora nelle «previsioni contrattuali tra fornitore di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento e operatore di rete deve essere prevista, tra l'altro, la chiusura immediata dell'offerta di trasmissione e moltiplicazione a seguito della sospensione o revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato da parte del Ministero ai sensi del successivo comma».

In ogni caso, in base al terzo comma dello stesso art. 11, «è fatto divieto, sia ai fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari dei numeri, sia agli operatori di rete, di utilizzare le numerazioni in maniera difforme da quanto definito nel presente piano di numerazione».

*

28.3. Ciò premesso, si osserva che le rubricate disposizioni del TFUE, com'è ben noto, garantiscono le fondamentali libertà comunitarie di circolazione delle merci e dei servizi.

In applicazione di tali disposizioni (*rectius*, dei corrispondenti articoli del TCE), è stata adottata la direttiva 98/34/Ce, poi modificata dalla direttiva 98/48/Ce, che attualmente prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

In base a tale direttiva, gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione Europea ogni progetto di regola tecnica relativa ai prodotti ed ai servizi (art. 8) e devono rinviarne l'applicazione per almeno tre mesi decorrenti dalla preventiva notificazione del progetto di regola tecnica alla Commissione (c.d. "obbligo di *standstill*", ex art. 9 cit. direttiva), pena l'illegittimità — anche nell'ordinamento nazionale — del provvedimento, ancorché legislativo, che introduce la regola tecnica e dei suoi provvedimenti attuativi.

In proposito, si ricorda che, secondo l'art. 1, punto 11, della citata direttiva, per «regola tecnica» si intende:

«una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi. Costituiscono in particolare regole tecniche de facto: // - *le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; //* - *gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici; //* - *le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale».*

Nel caso di specie, il rubricato art. 32, commi 2-4, del TUSMAR e/o il Regolamento LCN contengono senz'altro, per quanto detto sopra, una «*regola tecnica*», ai sensi della citata direttiva.

Sennonché i progetti di tali provvedimenti non risultano essere stati preventivamente notificati alla Commissione Europea (e, benché non abbia giuridico rilievo, non lo sono stati neanche i provvedimenti definitivamente adottati!), come risulta anche dal sito web ufficiale della Commissione Europea dedicato alle notifiche effettuate dai singoli Stati membri ai sensi della direttiva 98/34/Ce.

Infatti, alla data del 10 settembre 2010 (si ricorda che il rubricato art. 32 TUSMAR è stato approvato il 15 marzo 2010 ed il Regolamento LCN è stato definitivamente approvato dall'AGCom il 15 luglio 2010), dalla visura delle notifiche effettuate dall'Italia negli ultimi dodici mesi non emergeva alcunché riferibile ai progetti di regola tecnica relativi all'LCN (doc. n. 12); né – a conferma della visura – nulla è detto in proposito nelle premesse della delibera AGCom n. 366/10/CONS.

*

28.4. Né possono nutrirsi seri dubbi sulla rilevanza, ai sensi della direttiva 98/34/Ce, della disciplina sull'LCN e del relativo Piano di numerazione.

Come si è detto, la disciplina sull'LCN detta senz'altro regole tecniche la cui osservanza è obbligatoria (e, comunque, condizionante) per la commercializzazione dei prodotti, cioè i decodificatori destinati alla ricezione di programmi digitali terrestri (cfr. l'art. 2 del Regolamento LCN), nonché per la prestazione ed utilizzazione di servizi, soprattutto con riferimento ai servizi di media audiovisivi ed a quelli di comunicazione elettronica (cfr. gli artt. 3-9 e 11 del Regolamento LCN).

Inoltre, se per i decodificatori la diretta incidenza sulla loro commercializzazione è di solare evidenza (il che è più che sufficiente all'accoglimento del presente motivo di ricorso), sono le stesse direttive comunitarie a fugare qualsiasi dubbio sulla incidenza di tale disciplina sulla prestazione ed utilizzazione di servizi rilevanti ai sensi della rubricata direttiva 98/34/Ce.

Così, nel considerando n. 10 della direttiva 98/48/Ce (che ha modificato la direttiva 98/34/Ce) si legge «che per i servizi di telecomunicazione [oggi di comunicazione elettronica; n.d.r.] esiste già un'armonizzazione a livello comunitario o, all'occorrenza, un regime di riconoscimento reciproco e che

la normativa comunitaria vigente prevede degli adattamenti allo sviluppo della tecnologia e all'offerta di nuovi servizi e che pertanto la maggior parte delle regolamentazioni nazionali concernenti i servizi di telecomunicazione non dovranno essere oggetto di notificazione in base alla presente direttiva, dato che rientreranno nelle deroghe previste nell'art. 10 paragrafo 1 o nell'articolo 1, punto 5, della direttiva 98/34/Ce; che tuttavia disposizioni nazionali concernenti specificamente punti che non sono oggetto di una normativa a livello comunitario possono avere un'incidenza sulla libera circolazione dei servizi della società dell'informazione e che pertanto esse devono essere notificate».

Nel considerando n. 13 della direttiva 2007/65/Ce (cioè, proprio quella cui il governo è stato delegato a dare attuazione) si legge che la «presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti dall'applicazione della direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Di conseguenza progetti di misure nazionali applicabili ai servizi di media audiovisivi a richiesta di carattere più rigoroso o più particolareggiato di quelle derivanti dal semplice recepimento della presente direttiva dovrebbero essere soggetti agli obblighi procedurali stabiliti dall'art. 8 della direttiva 98/34/Ce».

*

28.5. Ebbene – nonostante Sky avesse ampiamente esposto, documentato, dedotto ed argomentato la propria censura nei termini di cui sopra – il Tar ha escluso la riconducibilità della disciplina in esame alla nozione comunitaria di “regola tecnica”, in modo pressoché apodittico e, comunque, con affermazioni in parte inconferenti e, per altra parte, assolutamente contraddittorie rispetto alle precedenti statuizioni sul primo motivo di ricorso.

Infatti, è inconferente (e perciò irrilevante ai fini dell'assolvimento dell'onere motivazionale) l'affermazione che dall'oggetto della delibera AGCom n. 366/10/Cons «esulano completamente la determinazione e l'attribuzione delle frequenze televisive».

In secondo luogo, il Tar ha addirittura affermato che: «In ogni caso, resta indimostrata l'ascrivibilità della disciplina in tema di LCN alla nozione comunitaria di “regola tecnica” di cui all'art. 1, comma 1, n. 11) della direttiva 1998/34» (§ 7).

Ma è evidente, anzitutto, che quel che si chiedeva al Tar era di operare una qualificazione giuridica della fattispecie, per la quale lo stesso giudice di primo grado disponeva di tutti gli elementi necessari, proprio alla luce dei contenuti in equivoci del Regolamento LCN e dell'art. 1, co. 1, n. 11 della direttiva.

Del resto è stato lo stesso Tar ad affermare che l'art. 32 TUSMAR contiene una regola *"essenzialmente tecnica"*.

Ed anche l'Autorità ha espressamente riconosciuto che la disciplina dell'LCN contiene regole tecniche, come, ad es., si legge nell'art. 15 del Nuovo Regolamento sulla televisione digitale terrestre (Delibera AGCom n. 353/11/CONS), in cui si ammette che le disposizioni di cui alla «delibera dell'Autorità n. 216/00/CONS e ... [alla] ... delibera n. 366/10/CONS» contengono «standard tecnici» (co. 2, lett. a)

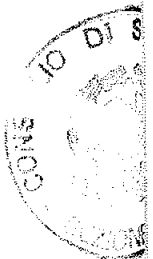
Ad ogni modo, Sky, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tar avesse dovuto nutrire ancora dubbi sul punto, aveva chiesto che fossero sottoposte alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali (che comunque si ripropongono anche in questa sede):

- A) dica la Corte, se costituisca *"regola tecnica"*, ai sensi dell'art. 1, punto 11, della direttiva 98/34/Ce (come modificata dalla direttiva 98/48/Ce), una disciplina nazionale sull'ordinamento numerico dei canali della televisione digitale terrestre che, come quella contenuta nella delibera n. 366/10/CONS adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 15 luglio 2010 (e pubblicata in G.U.R.I. 10 A 90.2010, n. 185), impone:

1) l'obbligo di introdurre, nei decodificatori (anche integrati nei televisori) destinati alla ricezione dei programmi digitali terrestri, una interfaccia grafica consistente almeno nella visualizzazione della lista di tutti i canali nazionali e locali e della relativa numerazione assegnata a ciascun canale tramite il descrittore LCN (art. 2, co. 2, primo periodo, citata delibera n. 366/10/CONS);

2) l'obbligo di assicurare, nelle medesime apparecchiature di cui al precedente punto, una visualizzazione grafica suddivisa per generi di programmazione tematica, anche locali, attraverso la quale, selezionando un genere tematico deve poter essere possibile accedere alla lista dei canali relativi allo stesso genere e scegliere il programma da visualizzare senza dover digitare il numero di canale LCN (citato art. 2, co. 2, secondo periodo);

3) l'obbligo di prevedere, nelle medesime apparecchiature di cui al punto 1),



un'area relativa ai programmi delle emittenti locali ricevibili nell'area locale interessata, attraverso la quale accedere alla selezione del programma locale da visualizzare (citato art. 2, co. 2, terzo periodo);

4) l'obbligo di trasmettere i contenuti dei fornitori di servizi di media audiovisivi utilizzando le numerazioni assegnate secondo le regole contenute nella citata delibera n. 366/10/CONS, a pena dell'applicazione di sanzioni sia a carico dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia a carico degli operatori di rete che concludono, con i primi, accordi per la diffusione dei predetti contenuti (art. 11, co. 1-3, della citata delibera);

- B) dica la Corte, in caso di risposta positiva alla precedente domanda, se il progetto di regola tecnica di cui sub A) vada previamente notificato alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 8 della direttiva 98/34/Ce (come modificata dalla direttiva 98/48/Ce), e se, in difetto di notifica preventiva del progetto, il giudice nazionale debba disapplicare la disciplina contenuta nell'atto regolamentare nazionale.

Ciononostante, il Tar ha rigettato, senza motivazione, tutte le ampie e fondate prospettazioni di Sky e, parimenti senza motivazione, ha disatteso anche le trascritte richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, per giunta imputando alla stessa Sky di non aver "dimostrato" «l'ascrivibilità della disciplina in tema di LCN alla nozione comunitaria di "regola tecnica" di cui all'art. 1, comma 1, n. 11) della direttiva 1998/34» (§.7.).

*

28.6. Quanto al riferimento, operato in sentenza, alla nozione interna di "norma tecnica" invece che a quella comunitaria di "regola tecnica", basti dire che esso è assolutamente errato e le considerazioni che ad esso si accompagnano sono in insanabile conflitto con le precedenti statuizioni.

Sul punto, infatti, il Tar afferma: «Giova in proposito richiamare il principio affermato dalla Corte Costituzionale secondo il quale sono norme tecniche "quelle prescrizioni che vengono elaborate generalmente sulla base dei principi desunti dalle cd. "scienze esatte" o dalle arti che ne sono applicazione (come, ad esempio, le prescrizioni che individuano standards qualitativi o metodologie di rilevazione dati e/o di trattamento materiali)" (Corte Cost., sent. n. 61/1997). // Nel caso in esame, l'ordinamento automatico dei canali, volto a raggiungere un delicato equilibrio tra interessi contrapposti, non comporta né l'introduzione né l'applicazione di nuove regole tecniche per gli apparati decodificati, limitandosi a disciplinare l'attribuzione di nu-

meri ordinali ai vari programmi; è pertanto evidente che non si tratta, nella specie, dell'applicazione di una scienza esatta o dell'applicazione di alcun principio o criterio di orientamento predefiniti».

Sennonché, è evidente la differenza che intercorre tra la nozione comunitaria di "regole tecniche" (ben delineata dall'art. 1.11 delle citate delibere 98/34/Ce e 98/48/Ce) e la definizione nazionale di "norme tecniche" utilizzata dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 61/1997 (citata *ex adverso*), per dirimere un conflitto di attribuzioni tra lo Stato e la Provincia autonoma di Trento.

Quella richiamata dal Tar, a ben vedere, è una nozione avente mera rilevanza interna e, per giunta, applicabile nel peculiare campo della ripartizione di competenze tra Stato e regioni (o province autonome), al punto che il commento della sentenza si chiude significativamente con la seguente notazione: «Nell'ordinamento comunitario dunque (...) sembra essere presente una concezione della tecnica e dei suoi rapporti con il diritto sotto più profili diversa da quella, da noi prevalente, che è parso di poter ricavare anche dall'esame della giurisprudenza costituzionale» (M. GIGANTE, *Alcune osservazioni dell'uso del concetto di tecnica nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1997, 660).

Nel presente giudizio rileva, invece, la nozione comunitaria, quale emerge dalle citate direttive e dalle loro applicazioni giurisprudenziali, da cui si evince agevolmente che devono considerarsi «*regole tecniche*» assoggettate agli obblighi di notifica preventiva, solo per fare alcuni esempi:

- la disciplina che impone l'apposizione del contrassegno SIAE sui *compact disc* contenenti riproduzioni di opere dell'ingegno (CGCE, sez. III, 8 novembre 2007, n. 20, *Schwibbert*, e Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 2008 n. 13816);
- la disciplina che obbliga all'indicazione, nell'etichettatura, dell'origine geografica dei diversi tipi di olio d'oliva (CGCE, 26 settembre 2000, n. 443, *Unilever Italia Spa c. Central Food Spa*);
- la normativa sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento, là dove impone che gli apparecchi debbano essere attivabili con la semplice introduzione di monete metalliche, nonché determina la durata del gioco sulla base della sola abilità del giocatore e con un costo della singola partita non superiore a 50 centesimi di euro (TAR Emilia Romagna, Parma, 24 maggio 2006, n. 216);

- la disciplina che vieta l'applicazione di pellicole colorate sui vetri degli autoveicoli (CGCE, sez. III, 10 aprile 2008, causa C-265/06, *Commissione CE c. Repubblica Portoghese*);
- la disciplina che vieta di installare e di gestire qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico e tutti i giochi al computer in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò (CGCE, sez. II, 26 ottobre 2006, *Commissione Ce c. Repubblica ellenica*).

È dunque di solare evidenza che nessuna di tali pacifiche "regole tecniche" rispondono ad una "scienza esatta", come invece erroneamente preteso dal Tar.

Esse al contrario incidono sulla circolazione di "prodotti" o di "servizi" in quanto, anche in assenza di requisiti riferiti ai prodotti stessi, introducono regole idonee ad influenzare in modo significativo la loro offerta commerciale, persino a lorquando non siano obbligatorie.

Sempre sotto tale profilo, sussiste anche una palese contraddittorietà della motivazione sul punto, in quanto ora si afferma che «l'ordinamento automatico dei canali, volto a raggiungere un delicato equilibrio tra interessi contrapposti, non comporta né l'introduzione né l'applicazione di nuove regole tecniche per gli apparati decodificati, limitandosi a disciplinare l'attribuzione di numeri ordinali ai vari programmi» (§ 7), mentre tale assunto è sconfessato dalla stessa Delibera n. 366/10/CONS (pp. 4-5); poco più sopra, lo stesso Tar ammette invece che l'art. 32 TUSMAR «ha portata essenzialmente tecnica ed è teso a conferire un ordine nella utilizzazione delle trasmissioni del nuovo sistema digitale il quale, consentendo una maggiore capacità trasmissiva, amplia in modo significativo il novero delle emittenti» (§ 6.4.2).

*

28.7. Deve infine essere contestata anche la seguente affermazione: «(...) non può non considerarsi che proprio la invocata direttiva 1998/34 esclude, all'art. 1, comma 1, n. 2), terzo alinea, la propria applicazione ai servizi di radiodiffusione sonora e ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'art. 1, lett. a) della direttiva 89/552/CEE (vale a dire, ai servizi di media audiovisivi, di cui nella specie si controverte)».

Ebbene, fermo quanto sopra, anche la pretesa esclusione dell'LCN dal campo di applicazione della direttiva 98/34/Ce è infondata, atteso che, ai sensi della direttiva SMAV, rileva ormai la nuova definizione di «servizio di

media audiovisivo» e che «[p]er siffatto servizio di media audiovisivo si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera e) del presente articolo o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lett. g) del presente articolo» (art. 1, n. 2, della direttiva SMAV).

Considerato allora che anche i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti sul digitale terrestre richiedono l'attribuzione di un numero LCN, è evidente l'applicabilità alla fattispecie della direttiva n. 98/34/Cee, innanzitutto sotto questo profilo.

D'altro canto, ciò è confermato anche dal considerando n. 13 della direttiva SMAV in cui si legge che la «presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti dall'applicazione della direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Di conseguenza progetti di misure nazionali applicabili ai servizi di media audiovisivi a richiesta di carattere più rigoroso o più particolareggiato di quelle derivanti dal semplice recepimento della presente direttiva dovrebbero essere soggetti agli obblighi procedurali stabiliti dall'art. 8 della direttiva 98/34/Ce».

Come si è detto, la disciplina dell'LCN non è neppure contenuta nella direttiva 2007/65/Ce, ma – quand'anche lo fosse stata – il governo e le Amministrazioni resistenti non avrebbero dunque potuto sottrarsi all'osservanza della direttiva 98/34/Ce, persino se avessero adottato una disciplina (solo) per qualche aspetto modificativa.

In secondo luogo, la disciplina sull'LCN incide anche sui servizi di comunicazione elettronica e – loro tramite – sulla libera circolazione dei servizi pacificamente rilevanti ai sensi della direttiva 98/34/Ce, come si evince dal considerando n. 10 di quest'ultima direttiva, in base al quale:

«per i servizi di telecomunicazione [oggi di comunicazione elettronica: n.d.r.] esiste già un'armonizzazione a livello comunitario o, all'occorrenza, un regime di riconoscimento reciproco e che la normativa comunitaria vigente prevede degli adattamenti allo sviluppo della tecnologia e all'offerta di nuovi servizi e che pertanto la maggior parte delle regolamentazioni nazionali concernenti i servizi di telecomunicazione non dovranno essere oggetto di notificazione in base alla presente direttiva, dato che rientreranno nelle deroghe previste nell'art. 10 paragrafo 1 o nell'articolo 1, punto 5,

della direttiva 98/34/Ce; che tuttavia disposizioni nazionali concernenti specificamente punti che non sono oggetto di una normativa a livello comunitario possono avere un'incidenza sulla libera circolazione dei servizi della società dell'informazione e che pertanto esse devono essere notificate».

*

28.8. In conclusione, dal mancato rispetto degli obblighi comunitari (notifica preventiva dei progetti; obbligo di *standstill*; etc.) deriva l'illegittimità comunitaria dell'art. 32, commi 2-4, TUSMAR, e/o del Regolamento LCN, con la conseguente necessità di disapplicare la stessa normativa e tutti i provvedimenti impugnati.

Ciò, conformemente alla giurisprudenza amministrativa (*ex multis*, in tal senso, Tar Emilia Romagna, Parma, 24 maggio 2006, n. 216, che ha annullato un provvedimento amministrativo assunto sulla base di alcune disposizioni di legge, non previamente notificate alla Commissione Europea, disciplinanti l'accesso al mercato degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, con conseguente estromissione coattiva di quelli non conformi alle condizioni ivi previste) e conformemente alla giurisprudenza assolutamente univoca della Corte di giustizia europea (v., tra le tante, CGCE, 30 aprile 1996, causa C- 194/94, *CIA Security International*; 16 giugno 1998, causa C- 226/97, *Lemmens*; 8 settembre 2005, causa C- 303/04, *Lidl Italia*; 26 ottobre 2006, causa C- 65/05, *Samoni-Rantou e Dafniou*; 8 novembre 2007, causa C- 20/05, *SIAE*; 10 aprile 2008, causa C- 265/06, *Commissione c. Repubblica Portoghese*).

* * *

29. Travisamento degli elementi di fatto e di diritto. Erroneità ed insufficienza della motivazione. Violazione degli artt. 1, 3 e 7 ss. della l. n. 241/1990, della l. n. 481/1995, della l. n. 249/1997, dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259) e dei principi in tema di partecipazione ai procedimenti regolatori condotti dalle autorità amministrative indipendenti. Violazione degli artt. 26-29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'AGCom (delibera n. 56/08/CONS e s.m.i.), della delibera AGCom n. 453/03/CONS e della delibera AGCom n. 278/99/CONS. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

29.1. Il Tar ha accolto solo parzialmente il terzo motivo del ricorso di Sky, respingendo, in particolare, la censura con la quale si è dedotto che

l'Autorità non ha compiutamente ricostruito ed esaminato le osservazioni presentate dai partecipanti alla consultazione pubblica relativa all'LCN.

La reiezione di detta censura è così motivata: *«Dall'esame delle pagine da 3 a 7 della delibera gravata risulta che l'Autorità ha esaminato le molteplici osservazioni pervenute, naturalmente raggruppandole e riorganizzandole in relazione agli argomenti trattati. // Poiché deve escludersi, anche alla luce delle disposizioni di cui alla citata delibera n. 453/03/Cons che impongono la valutazione degli "orientamenti" espressi nelle osservazioni, l'obbligo di una risposta puntuale ad ogni singola soggettiva osservazione, la censura va respinta. E invero, per costante giurisprudenza nell'atto regolatorio l'Autorità è tenuta ad indicare la finalità dell'intervento e a motivare la decisione finale, e ciò anche con riguardo alle osservazioni presentate, ma non è tuttavia tenuta a fornire una puntuale replica ad ogni osservazione formulata, non sussistendo alcun obbligo di riportare nel testo del provvedimento adottato l'analitica esposizione delle osservazioni presentate dalle parti interessate nel corso del procedimento e la loro puntuale confutazione (Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7972; id., 6 dicembre 2005, n. 2007; nonché Tar Lazio, sez. III-ter, 24 giugno 2011, n. 5633; id., 11 novembre 2007, n. 11260)» (§ 8.3).*

*

29.2. A ben vedere, però, Sky aveva anzitutto osservato come la giurisprudenza amministrativa sviluppatasi sui presupposti e sulle condizioni di legittimità dell'esercizio del potere regolatorio da parte delle autorità indipendenti abbia avuto più volte modo di evidenziare l'importanza cruciale che riveste in materia l'obbligo per le autorità di svolgere una completa e corretta consultazione pubblica, nonché di motivare le proprie decisioni finali, anche con specifico riguardo alle osservazioni presentate dai partecipanti alla consultazione pubblica avviata dalle stesse autorità.

Peraltro, per quanto attiene all'AGCom, questi principi giuridici di ordine generale sono stati innanzitutto recepiti nel rubricato Regolamento di organizzazione e funzionamento della stessa Autorità ove, ad esempio, nell'art. 26 si richiamano tutti i principi di cui alla l. n. 241/1990, ivi compreso quello della partecipazione.

Il principio della partecipazione procedimentale dei soggetti interessati alle consultazioni pubbliche dell'Autorità ha poi trovato più specifica attuazione nella delibera AGCom n. 278/99/CONS la quale, in base al suo punto

3, dispone che il "documento per la consultazione" deve riportare *«tutti gli elementi necessari per i soggetti consultati»*.

La pure citata delibera n. 453/03/CONS prevede, a sua volta, nell'art. 4 co. 1, che nella *«motivazione del provvedimento finale sono comunque esplicitati gli orientamenti generali ricavabili dalle osservazioni formulate e sono indicate le motivazioni che giustificano le definitive determinazioni dell'Autorità»*.

Ebbene, alla luce delle testé riportate disposizioni e dei principi giurisprudenziali relativi all'apporto partecipativo degli operatori interessati all'attività regolatoria dell'Autorità, quest'ultima avrebbe dovuto motivare la propria decisione regolatoria finale anche con specifico riguardo alle *«osservazioni presentate»* dai partecipanti. Del resto, anche ai sensi dell'art. 3 co. 1 della menzionata delibera n. 453/03/CONS, nella *«motivazione del provvedimento finale sono comunque esplicitati gli orientamenti generali ricavabili dalle osservazioni formulate e sono indicate le motivazioni che giustificano le definitive determinazioni dell'Autorità»*.

A ciò si aggiunga che, dagli scritti difensivi avversari di primo grado, è emerso che i partecipanti alla consultazione sarebbero stati 43 e che essi avrebbero presentato una gran mole di osservazioni. Ne consegue che la scarsa ricostruzione (contenuta nella Delibera n. 366/10/CONS) degli orientamenti emersi nella consultazione pubblica risulta – se possibile – ancora più inadeguata all'importanza della materia da regolare ed all'emersione di posizioni numerose e, a quanto pare, confliggenti tra i vari partecipanti (di ciò dà conto proprio l'Autorità).

Ad ogni modo, i rilievi puntualmente indicati da Sky sono rimasti non solo senza risposta, ma addirittura senza neppure una vaga menzione.

In particolare, il contributo prodotto da Sky si compone di 37 pagine e contiene osservazioni critiche (ulteriormente ribadite nella successiva audizione – cit. doc. n. 7) a cui l'Autorità non solo non ha dato alcuna risposta, ma di cui non ha dato neppure un vago cenno nel preambolo della delibera impugnata.

A mero titolo esemplificativo, si richiamano i seguenti punti:

- il rilievo relativo al difetto di delega, rispetto al quale l'odierna ricorrente formulava ogni più ampia riserva (p.4, Allegato I a contributo Sky);

- l'eccezionale sostanziale assimilabilità tra l'LCN oggetto dell'intesa DGTVi e l'LCN proposto dall'Autorità (ivi, pp. 4 e 31);
- il carattere prevalente dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione, rispetto agli altri criteri pure indicati nell'art. 32 TUSMAR, tale da non consentire l'approvazione di un LCN avente la struttura proposta dall'Autorità (ivi, pp. 4, 19, 20 e 30);
- la conseguente non rispondenza ai predetti criteri della creazione di una numerazione che partisse da una sola cifra, visto che tale soluzione dava luogo alla creazione di numeri privilegiati ed alla suddivisione dei «canali generalisti nazionali» in canali di "serie A" e di "serie B" (ivi, p. 5 e 6);
- la necessità di prevedere dei correttivi, a tutela della concorrenza, dell'equità e della parità di trattamento, qualora si fosse voluto - a tutti i costi - adottare un LCN che iniziasse con una cifra, come l'ampliamento del primo arco di numerazione ad almeno 200 numeri in cui inserire tutti (e solo) i «canali generalisti nazionali», l'assegnazione dei numeri in base a sorteggio, etc. (ivi, pp. 6 e 15);
- la necessità di realizzare archi di numerazione omogenei, evitando ad es. di interrompere la sequenza dei «canali generalisti nazionali» (ex-analogici e non ex-analogici) con l'inserimento delle emittenti locali (ivi, pp. 15, 16 e 31 ss.).

*

29.3. L'affermazione del Tar secondo la quale l'Autorità avrebbe soltanto "raggruppato", "riorganizzato" o sintetizzato le osservazioni proposte in relazione agli argomenti trattati, non coglie perciò nel segno.

E' chiaro, alla luce delle circostanze suesposte, che non è solo una questione di pagine, bensì di (carenza di) contenuti.

Perciò, sebbene la giurisprudenza amministrativa non ritenga necessaria una *puntuale* replica ad *ogni* osservazione dei partecipanti, appare evidente che, nella specie, la condotta dell'Autorità ha, e di gran lunga, superato la soglia dell'illegittimità.

* * *

30. Erroneità dei presupposti di fatto e diritto. Insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Violazione dell'art. 32, commi 2-4, TUSMAR. Violazione dei principi costituzionali e comunitari di equità, proporzionalità, trasparenza e non discriminazione, nonché della concorrenza e del pluralismo. Violazione dell'art. 1 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, anche con altri provvedimenti adottati dalla stessa Autorità, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. In via ancor più gradata, illegittimità comunitaria del citato art. 32, commi 2-4, per violazione dell'art. 56 TFUE (ex art. 49 TCE) e delle disposizioni delle direttive sulle comunicazioni elettroniche di cui alla sentenza della Corte di giustizia 31 gennaio 2008, causa C 380-05; illegittimità costituzionale dello stesso art. 32, commi 2-4, per violazione degli artt. 3, 21, 41 e 136 Cost., nonché della sentenza della Corte costituzionale n. 466/2002.

30.1. Con il quinto motivo di ricorso, Sky ha contestato, attraverso una pluralità di censure, l'organizzazione dell'LCN sulla base di una numerazione che inizia con una cifra.

Il Tar ha accolto solo in parte il suddetto motivo (limitatamente alla «suddivisione in blocchi e sottoblocchi degli archi di numerazione in base a categorie non omogenee di emittenti ...in contrasto con i ripetuti criteri direttivi della "semplicità d'uso" e del "rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti"», § 10.10), ed ha invece affermato, «la razionalità della scelta di collocare i principali canali nazionali nelle prime 9 posizioni del telecomando» e «a fortiori, la linearità e la ragionevolezza della scelta di una numerazione che parte dai numeri con una sola cifra» (§ 10.9.3).

E ciò, sulla base della seguente motivazione.

«10.6 Osserva preliminarmente il Collegio che l'introduzione nel sistema di ordinamento dei canali di una numerazione aperta che inizia con una cifra si connota, nella sua linearità, come scelta razionale votata ad un uso efficiente della risorsa (come indicato dall'Autorità tra le motivazioni della scelta operata) mentre risulta nel contempo esente, in sé, dai vizi censurati con il ricorso in epigrafe. // Si consideri infatti che una numerazione che iniziasse con tre cifre, come richiesto dalla ricorrente, comporterebbe una innegabile riduzione della risorsa, in ragione della inutilizzabilità delle prime 99 posizioni dell'LCN; tale autolimita all'uso della numerazione, ove nella specie non risultasse sorretto da specifiche e pregnanti ragioni di ordine giuridico e/o tecnico, concreterebbe un ingiustificato uso non ottimale e non efficiente della numerazione medesima e dunque rappresenterebbe una diseconomia nell'ordinamento dei canali e un disvalore nell'agire dell'Amministrazione. // 10.7 A dire della ricorrente, sul piano giuridico l'uso efficiente della numerazione non sarebbe previsto tra i criteri indicati dall'art. 32 T.U. e in ogni caso esso risulterebbe recessivo rispetto ai prioritari principi di equità,

trasparenza e non discriminazione e agli altri criteri espressamente richiamati nella medesima disposizione. // In contrario osserva il Collegio che l'uso efficiente della numerazione è applicazione del generale principio di efficienza dell'azione amministrativa, quale canone di comportamento cui la p.a. deve improntare la propria attività a norma dell'art. 1 della legge 241 del 1990 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2008, n. 6161; id., sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2683; id., 11 marzo 2005, n. 1043 e 28 maggio 2003, n. 2970); tale misura dell'agire dell'Amministrazione è volta a riaffermare l'esigenza di buon andamento dell'azione amministrativa in coerenza con l'art. 97 Cost.. // Ne discende che il principio dell'efficiente utilizzo del sistema di ordinamento dei canali e, in particolare, della numerazione, debba essere tenuto presente dall'Autorità, nell'attività regolatoria in esame, ancorché non specificamente menzionato tra i principi e i criteri direttivi indicati dall'art. 32 T.U.. // L'efficienza attiene dunque al comportamento richiesto all'Autorità allorché essa è chiamata a realizzare i fini di cui all'art. 32, comma 2, ("assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie") utilizzando i principi e criteri direttivi - opportunamente graduati dal legislatore - che rispetto ai suindicati fini assumono valenza strumentale. // 10.8 Tanto considerato, è agevole superare le obiezioni complessivamente sollevate dalla ricorrente in ordine alla introduzione di una numerazione iniziale a una cifra. // E invero, il principio dell'uso efficiente della risorsa, se è condizione dell'agire della p.a., non può essere recessivo rispetto ai fini da realizzare bensì prioritario e prodromico rispetto ad essi; d'altra parte, il rapporto tra i fini, da un lato, e i principi e criteri direttivi, dall'altro, non può pianamente ricondursi ad una relazione gerarchica, come si pretenderebbe dalla ricorrente, atteso che gli uni diventano viceevolmente coesenziali agli altri laddove il legislatore impone un vincolo di fine attraverso un vincolo di mezzi. // 10.9 Quanto alla ulteriore censura secondo la quale la struttura dell'LCN a una cifra non soddisferebbe neppure i criteri direttivi della «semplicità d'uso» e del «rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti» individuati dal legislatore delegato, con conseguente difficoltà di memorizzazione della nuova numerazione da parte dell'utente, si osserva quanto segue. // 10.9.1 Come la Sezione ha di recente affermato (Tar Lazio, sez. III ter, 24 giugno 2011, n. 5633), "nello stabilire regole certe, generali, di portata nazionale e destinate a semplificare l'uso della numerazione da parte degli utenti, l'Autorità ha operato una prima distinzione tra operatori nazionali e operatori locali, salvo poi ricomprendere nel medesimo arco di numerazione (il primo: "1-99") la numerazione attribuita alle emittenti nazionali e locali, con ciò riconoscendo e valorizzando proprio il ruolo di queste ultime, in armonia con il principio di cui all'art. 32, comma 2, lett. c), del Testo Unico, vale a dire la salvaguardia di "adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio". // 10.9.2 Orbene, la scelta dell'Agcom di collocare i principali canali nazionali nelle prime 9 posizioni del telecomando [...] consente un sistema di gestione della numerazione che, a parere del Collegio, non solo è in sé semplice e razionale, ma risulta anche preferibile ad un diverso sistema [...] nel quale il posizionamento dei canali nazionali sia frammentario e distribuito su numerazioni del telecomando non consecutive. // E' d'invero, considerata la maggiore facilità, per lo spettatore medio, di memorizzare una ripartizione della numerazione basata su intervalli di dieci numeri (o loro multipli), piuttosto che una ripartizione del tutto casuale, è innegabile che la concentrazione dei canali generalisti nazionali in un primo gruppo di numeri favorisca le capacità mnemoniche degli utenti". // 10.9.3 D'altra parte, comportando il passaggio al digitale innovazioni che coinvolgono l'intera architettura di trasmissione, compreso il momento della "ricezione" delle trasmissioni, è evidente la necessità di un riadattamento complessivo dei metodi utilizzati per la trasmissione. // In tale ottica, l'eventuale sacrificio di alcuni utenti, sia nel processo di adattamento al nuovo ordinamento dei canali, sia, al contrario, nell'intervento per il riordino dei canali secondo un proprio personale ranking (come espressamente previsto dall'art. 32, comma 2, del Testo Unico e dall'art. 11, comma 4, della Delibera), trova ragione e compensazione nell'interesse generale connesso alla

transizione alla nuova tecnologia. // Alla luce di quanto sopra esposto ed argomentato, da un lato si deve ribadire la razionalità della scelta di collocare i principali canali nazionali nelle prime 9 posizioni del telecomando, dall'altro si deve affermare, a fortiori, la linearità e la ragionevolezza della scelta di una numerazione che parte dai numeri con una sola cifra».

*

30.2. Sky, pertanto, impugna la suindicata reiezione parziale del quinto motivo di ricorso, riproponendo altresì le censure dichiarate assorbite.

In primo luogo, si contestano le suddette conclusioni circa la pretesa "razionalità" della scelta della numerazione ad una cifra (assertivamente «*votata ad un uso efficiente della risorsa*») e la pretesa ingiustificatezza dell'asserita «*diseconomia nell'ordinamento dei canali*» e dell'asserito «*disvalore nell'agire dell'Amministrazione*», che si verificherebbero, sempre secondo il Tar, ove si ricorresse alla numerazione a tre cifre in (apodittica) assenza di «*specifiche e pregnanti ragioni di ordine giuridico e/o tecnico*» (§ 10.5-10.6).

Tale ricostruzione è del tutto errata, sia in fatto che in diritto, e poggia su un'inesatta lettura del Regolamento LCN.

Nell'art. 3 co. 1 del Regolamento LCN, l'Autorità ha stabilito che il Piano di numerazione è organizzato sulla «*base di una numerazione aperta che inizia con una cifra*», conseguentemente respingendo ogni altra alternativa, ivi compresa quella proposta da vari partecipanti (tra cui Sky) di organizzare l'LCN sulla base di una numerazione aperta che invece iniziasse a tre cifre (cioè, partisse da 100 e continuasse con 101, 102, etc.).

A sostegno di questa sua determinazione, nel preambolo della delibera n. 366/10/CONS, l'Autorità ha osservato quanto segue:

«Alcuni partecipanti alla consultazione hanno proposto di strutturare il piano sulla numerazione a tre cifre, ritenendo che tale organizzazione risulta maggiormente aderente ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione ed è già utilizzata dagli utenti di altre piattaforme televisive digitali (satellite, IPTV). // Alla luce dei principi stabiliti dalla legge in ordine di priorità, il primo dei quali è costituito dalla "garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali" e il secondo dal "rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti". L'Autorità ha confermato la struttura del piano basata su una numerazione aperta che inizia con una cifra, in quanto l'introduzione di un piano di numerazione a tre cifre costituisce una notevole discontinuità rispetto alle abitudini dell'utente della televisione terrestre, che è la piattaforma con il maggior grado di penetrazione in Italia.

Inoltre, la mancata assegnazione dei numeri da 1 a 99, corrispondenti al primo arco di numerazione, oltre ad un uso non efficiente della numerazione, potrebbe comportare l'utilizzazione non regolata di tale range di numeri, alla luce delle caratteristiche "aperte" dei decoder digitali terrestri» (p. 3).

In proposito è bene sottolineare che l'Autorità quindi non ha minimamente contestato l'affermazione dei partecipanti, secondo la quale un Piano strutturato su una numerazione a tre cifre sarebbe stato *«maggiormente aderente ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione»*; anzi, dal passo sopra trascritto emerge un'evidente adesione dell'AGCom all'assunto dei partecipanti.

Sul punto, l'Autorità oppone piuttosto che la numerazione a una cifra sia stata adottata per rispettare i *«principi stabiliti dalla legge in ordine di priorità, il primo dei quali è costituito dalla "garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali" e il secondo dal "rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti"»* (ivi).

Tuttavia, così facendo, l'Autorità ha illegittimamente omesso di considerare che il secondo comma dell'art. 32 TUSMAR ha subordinato l'applicazione dei *«principi e criteri direttivi [dettati nelle successive lettere] in ordine di priorità»* al prevalente fine di «assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie».

Ciò posto, la determinazione dell'Autorità è illegittima per almeno due ragioni:

- a) perché, nel complessivo contesto dell'art. 32, il *vincolo teleologico* imposto all'Autorità rende evidente che l'implementazione di un LCN conforme ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione rappresenta contestualmente una *pre-condizione* ed una *potiore indicazione operativa* anche rispetto all'applicazione dei singoli *«principi e criteri direttivi»* specificamente enunciati in ordine di priorità nel seguito della disposizione;
- b) perché i principi di equità, trasparenza e non discriminazione, per la loro derivazione comunitaria, sono comunque destinati a prevalere sugli altri criteri indicati dal legislatore nazionale, anche per il tramite del richiamo ai principi dell'ordinamento comunitario contenuto, non a caso, nel primo comma dell'art. 1 della l. n. 241/1990.

*

30.3. La scelta effettuata dall'Autorità non può neppure sorreggersi sulle altre due motivazioni addotte dall'AGCom: e cioè, che *«la mancata assegna-*

zione dei numeri da 1 a 99, corrispondenti al primo arco di numerazione» avrebbe portato ad un «uso inefficiente della numerazione» e che essa avrebbe potuto altresì comportare un'«utilizzazione non regolata di tale range di numeri, alla luce delle caratteristiche "aperte" dei decoder digitali terrestri» (p. 3 della delibera n. 366/10/CONS).

Invero, riguardo all'uso pretesamente inefficiente della numerazione, si deve innanzitutto osservare che, dal punto di vista giuridico, tale criterio non è inserito tra quelli indicati nell'art. 32 TUSMAR e che, quand'anche lo si volesse considerare implicitamente applicabile, esso sarebbe comunque recessivo rispetto ai prioritari principi di equità, trasparenza e non discriminazione, nonché rispetto agli altri criteri espressamente richiamati, in ordine di priorità, dall'art. 32.

Si può comunque aggiungere che l'argomento addotto dall'Autorità, evidentemente collegato ad una futuribile (più rapida) saturazione dell'LCN in dipendenza dell'impossibilità di utilizzare le prime 99 posizioni, è del tutto infondato anche dal punto di vista tecnico. Infatti, posto che il numero delle offerte di contenuti irradiabili con la tecnologia digitale terrestre, pur essendo più ampio dell'analogico, ha in ogni caso limiti tecnici ben precisi, è da escludere, anche in prospettiva, che agli operatori saranno necessarie più di 600, al massimo 700, posizioni nell'LCN. Di conseguenza, l'eliminazione di 99 posizioni (su oltre mille) avrebbe lasciato comunque un numero di posizioni più che sufficiente.

Quanto, invece, all'eventualità di un'utilizzazione illegittima dei primi 99 numeri, essa è già esclusa dal divieto generale di uso indebito dei numeri contenuto nell'art. 11 dell'LCN (che avrebbe potuto essere anche ulteriormente circostanziato con l'espressa inclusione di tale fattispecie). E, comunque, non è ammissibile che una scelta regolamentare così importante possa basarsi sull'eventualità dell'inosservanza, da parte di alcuni operatori scorretti, della regola più appropriata, specialmente quando ci siano tutti i mezzi per reprimere tali eventuali condotte illegittime.

*

30.4. Per giunta, il Regolamento approvato dall'Autorità finisce con l'imporre normativamente una struttura di LCN sostanzialmente sovrapponibile a quella dell'LCN oggetto dell'intesa raggiunta in seno all'Associazione DGTVi e, paradossalmente, giudicata lesiva della concorrenza e del pluralismo dalla stessa Autorità (delibera n. 123/00/CONS).

Infatti, anche il Piano approvato dall'Autorità prevede che l'LCN parte da una cifra; le posizioni da 1 a 9 sono riservate ai canali nazionali *ex-analogici*; seguono poi le emittenti locali nelle posizioni 10-19; nelle posizioni 21-70 sono collocati i canali non *ex-analogici*; e così via.

Una scelta, quella dell'Autorità, che perciò non ha corretto, nei punti più rilevanti, le lesioni alla concorrenza ed al pluralismo, né ha dettato una disciplina pro-concorrenziale, come aveva richiesto l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (la quale aveva auspicato un intervento volto a «promuovere l'affermazione di criteri organizzativi dell'ordinamento idonei a favorire condizioni di piena concorrenza tra gli operatori effettivi e potenziali» (cit. doc. n. 10).

Pur avendo a disposizione scelte pro-concorrenziali (come quella di organizzare l'LCN su tre cifre; ovvero quella di assegnare mediante sorteggio le singole posizioni nella stessa categoria di canali; etc.), l'Autorità ha invece optato per una soluzione volta al consolidamento dello *status quo ante* analogico, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati anche sotto questo profilo.

*

30.5. Sennonché, il Tar ha ritenuto di poter avallare la scelta dell'Autorità, obliterando sia il dato normativo di cui al citato art. 32, sia i summenzionati e prevalenti principi comunitari.

Ciò emerge chiaramente dall'esame del seguente passaggio motivazionale: «10.7 A dire della ricorrente, sul piano giuridico l'uso efficiente della numerazione non sarebbe previsto tra i criteri indicati dall'art. 32 T.U. e in ogni caso esso risulterebbe recessivo rispetto ai prioritari principi di equità, trasparenza e non discriminazione e agli altri criteri espressamente richiamati nella medesima disposizione. // In contrario osserva il Collegio che l'uso efficiente della numerazione è applicazione del generale principio di efficienza dell'azione amministrativa, quale canone di comportamento cui la p.a. deve improntare la propria attività a norma dell'art. 1 della legge 241 del 1990 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2008, n. 6161; id., sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2683; id., 11 marzo 2005, n. 1043 e 28 maggio 2003, n. 2970); tale misura dell'agire dell'Amministrazione è volta a riaffermare l'esigenza di buon andamento dell'azione amministrativa in coerenza con l'art. 97 Cost.. // Ne discende che il principio dell'efficiente utilizzo del sistema di ordinamento dei canali e, in particolare, della numerazione, debba

essere tenuto presente dall'Autorità, nell'attività regolatoria in esame, ancorché non specificamente menzionato tra i principi e i criteri direttivi indicati dall'art. 32 T.U. // L'efficienza attiene dunque al comportamento richiesto all'Autorità allorquando essa è chiamata a realizzare i fini di cui all'art. 32, comma 2, ("assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie") utilizzando i principi e criteri direttivi - opportunamente graduati dal legislatore - che rispetto ai suindicati fini assumono valenza strumentale. // 10.8 Tanto considerato, è agevole superare le obiezioni complessivamente sollevate dalla ricorrente in ordine alla introduzione di una numerazione iniziale a una cifra. // E invero, il principio dell'uso efficiente della risorsa, se è condizione dell'agire della p.a., non può essere recessivo rispetto ai fini da realizzare bensì prioritario e prodromico rispetto ad essi; d'altra parte, il rapporto tra i fini, da un lato, e i principi e criteri direttivi, dall'altro, non può pianamente ricondursi ad una relazione gerarchica, come si pretenderebbe dalla ricorrente, atteso che gli uni diventano vicendevolmente coessenziali agli altri laddove il legislatore impone un vincolo di fine attraverso un vincolo di mezzi».

*

30.6. Si contesta anche il rigetto della censura relativa al mancato rispetto dei criteri direttivi della «*semplicità d'uso*» e del «*rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti*», che il Tar ha motivato attraverso il richiamo alla propria precedente sentenza n. 5633/2011 e altresì mediante la seguente considerazione: «*D'altra parte, comportando il passaggio al digitale innovazioni che coinvolgono l'intera architettura di trasmissione, compreso il momento della "ricezione" delle trasmissioni, è evidente la necessità di un riadattamento complessivo dei metodi utilizzati per la trasmissione. // In tale ottica, l'eventuale sacrificio di alcuni utenti, sia nel processo di adattamento al nuovo ordinamento dei canali, sia, al contrario, nell'intervento per il riordino dei canali secondo un proprio personale ranking (come espressamente previsto dall'art. 32, comma 2, del Testo Unico e dall'art. 11, comma 4, della Delibera), trova ragione e compensazione nell'interesse generale connesso alla transizione alla nuova tecnologia*» (§ 10.9.3).

In proposito, fermo quanto sopra, si osserva anzitutto che le affermazioni sopra trascritte valgono senz'altro anche per la numerazione a tre cifre.

In secondo luogo, si osserva che se è vero che il passaggio al digitale costituisce un'occasione di «*riadattamento complessivo*», tale processo deve

avvenire necessariamente nel rispetto del prevalente fine, riconosciuto dall'art. 32 TUSMAR, di «assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie» tra gli operatori, e non può certo sfociare in una aprioristica difesa dello *status quo ante* (analogico), in palese violazione dei summenzionati principi comunitari e costituzionali.

Diversamente, infatti, si avvantaggerebbero ingiustificatamente i canali generalisti nazionali *ex-analogici*, che già godono di un vantaggio lesivo dei valori della concorrenza (art. 41 Cost.) e del pluralismo (art. 21 Cost.), come rilevato dalla rubricata sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale (art. 136 Cost.).

Alla stessa sregua, sotto il profilo comunitario, si finirebbe col confermare e proiettare nel futuro digitale i vantaggi ottenuti dai canali generalisti nazionali *ex-analogici*, attraverso i regimi nazionali transitori già giudicati comunitariamente illegittimi dalla Corte di giustizia europea con la rubricata sentenza del 31 gennaio 2008.

In merito, per apprezzare appieno il carattere anticoncorrenziale (oltre che iniquo e discriminatorio) della scelta regolatoria compiuta dall'Autorità è sufficiente pensare agli interventi che la stessa Autorità ha ritenuto indispensabile adottare nel settore delle telecomunicazioni (si vedano, ad es., le delibere AGCom 9/03/CIR; 15/04/CIR; 83/05/CIR; etc.) in particolare per i "servizi di informazione elenco abbonati" (c.d. *directory services*), in relazione ai quali l'AGCom ha imposto all'operatore storico di telefonia fissa di cambiare il numero "12" (conosciuto dagli utenti) in "12xy" ed agli operatori di telefonia mobile di abbandonare l'uso dei numeri "412", benché utilizzati quotidianamente da milioni di utenti di tutte le età e le condizioni socio-culturali, e tutto ciò proprio a fini pro-concorrenziali, in quanto quelle vecchie numerazioni rappresentavano numeri privilegiati (*privileged numbers*) rispetto a quelli disponibili per i nuovi entranti.

Sicché, conficando di aver fornito elementi sufficienti a dimostrare la violazione dell'art. 32 TUSMAR (oltre che, in ogni caso, l'eccesso di potere in tutte le rubricate figure sintomatiche), si aggiunge che, qualora si ritenesse di addebitare le rilevate illegittimità direttamente all'art. 32, diverrebbe necessario disapplicare la disciplina contenuta nella stessa disposizione per violazione della disciplina comunitaria, o, in subordine, sollevare la q.l.c. del rubricato art. 32, per violazione degli artt. 3, 21 e 41 Cost., per le ragioni e-

videnziate nelle suincitate decisioni della Corte di Giustizie e della Corte costituzionale: richieste su cui il Tar ha peraltro omesso ogni statuizione.

* * *

31. Erroneità ed insufficienza della motivazione. Illegittimità dell'art. 11, co. 6, del Regolamento LCN, per violazione dell'art. 32, commi 2-4, TUSMAR. Violazione dei principi costituzionali e comunitari di equità, proporzionalità, trasparenza e non discriminazione. Violazione dell'art. 1 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione dei principi in tema di commerciabilità dei beni aziendali e dell'avviamento commerciale (artt. 2555, 2112 e 810 cod. civ.).

31.1. Il Tar ha rigettato il sesto motivo di ricorso sulla base della seguente motivazione:

«13. Con il sesto mezzo la ricorrente, nel censurare la disciplina contenuta nell'art. 11, comma 6, del Regolamento LCN sulle condizioni di utilizzo della numerazione dell'LCN, in quanto troppo limitativa e derogatoria rispetto ai generali principi di commerciabilità dei beni aziendali e dell'avviamento commerciale, contesta i seguenti profili di illegittimità: // - la previsione di soli accordi tra operatori per lo "scambio" di numerazione e non anche per il "trasferimento" della medesima, benché questi ultimi non siano vietati dall'art. 32, lett. e) del Testo Unico; // - l'esclusione da qualsiasi possibilità di "scambio" delle prime nove posizioni dell'LCN, sebbene esse siano occupate da un numero chiuso di operatori (i "canali generalisti nazionali" ex-analogici) non più replicabili; // - la mancata previsione della possibilità di subentro nella numerazione di un altro operatore che non possieda già una numerazione dello stesso "genere". // 13.1 Le doglianze non meritano adesione nel loro complesso. // 13.1.1 Osserva il Collegio che a norma dell'art. 32, comma 2, lett. e), del Testo Unico, uno dei criteri direttivi che l'Autorità deve seguire nell'adozione del Regolamento LCN è la "definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorità amministrative competenti" (enfasi aggiunta). La previsione della sola possibilità di scambio di numerazioni tra esercenti canali riconducibili al medesimo genere è coerente con il criterio di pianificazione fondato sul raggruppamento dei canali di ciascun genere in un medesimo arco di numerazione. // E' la norma di rango primario, dunque, che consente gli scambi di numerazione soltanto all'interno di uno stesso genere, vale a dire all'interno dei generi di programmazione stabiliti, ed è sempre tale disposizione ad operare la distinzione tra "generi" solo con riguardo ai nuovi canali digitali e non già con riguardo ai "canali generalisti nazionali" ex analogici. // Per questi ultimi, il regolatore deve soddisfare il criterio del rispetto delle "abitudini e preferenze degli utenti" che, in effetti, appare difficilmente conciliabile con la possibilità di scambi. // 13.1.2 D'altra parte, se si consentisse agli accordi contrattuali una ridefinizione complessiva (e non limitata a un singolo segmento) di tutto il sistema, verrebbero vanificate in modo irrimediabile le esigenze di programmazione e pianificazione che sottendono il settore e che hanno trovato espressione nell'adozione del Piano di numerazione automatica. // Pertanto, nessuna discriminazione - sotto alcuno dei profili denunciati dalla società ricorrente - è stata posta in essere ad opera della contestata previsione della Delibera. // 13.1.3 Per completezza d'analisi va osservato che, nella specie, si verte in materia di utilizzo di codici numerici relativi a risorse soggette a una disponibili-

tà limitata, strumentali al raggiungimento di fini di ordine superiore, come l'apertura concorrenziale del settore televisivo digitale; è evidente, pertanto, che la facoltà di utilizzo delle numerazioni da parte dei soggetti assegnatari non può essere senza limiti ma va disciplinata onde conformarne l'utilizzo al raggiungimento degli interessi individuati dal legislatore e, sulla scorta di esso, dall'Amministrazione regolatrice».

La motivazione sopra trascritta è errata, insufficiente e, comunque, non condivisibile.

*

31.2. In primo luogo, infatti, è illegittima la limitazione (contenuta nel sesto comma dell'art. 11), secondo la quale gli unici accordi ammissibili tra operatori sono quelli che danno luogo ad uno «scambio», piuttosto che anche a «trasferimenti» di numerazioni.

Per giustificare, da un lato, una così profonda deroga ai rubricati principi civilistici generali in tema di commerciabilità dei beni aziendali e dell'avviamento commerciale e, dall'altro lato, il grave irrigidimento del settore conseguente a tale scelta, ci sarebbe voluta almeno un'esplicita norma in tal senso nel rubricato art. 32 TUSMAR.

Al contrario, la lett. e) del citato art. 32 non vieta affatto la possibilità di un «trasferimento» di numerazioni, in applicazione dei sopra richiamati principi civilistici.

Come detto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, un siffatto divieto – stante la sua contrarietà ai predetti principi – non potrebbe neppure essere dedotto per implicito, tanto più che la limitazione dei trasferimenti all'interno dello stesso genere garantirebbe sia le esigenze degli utenti che l'interesse pubblico all'omogeneità dei “blocchi” e “sottoblocchi” di numerazione.

*

31.3. Fermo quanto sopra, risulta parimenti illegittima, nello stesso comma 6 dell'art. 11, l'esclusione delle prime nove posizioni dell'LCN (detenute dai canali ex-analogici) da qualsiasi possibilità di «scambio» (ovvero di «trasferimento»), in caso di accoglimento della censura testé svolta).

Invero, una disciplina che, come quella contenuta nel Regolamento LCN, si propone di regolare l'utilizzo delle numerazioni anche successivamente allo *switch-off* delle trasmissioni analogiche, non può ragionevolmente cristallizzare l'utilizzo delle posizioni dell'LCN e, addirittura, delle prime nove.

La stessa lett. e) dell'art. 32 TUSMAR non prevede alcuna eccezione che sia espressamente riferita ai «canali generalisti analogici», limitandosi a richiedere che le modificazioni che (inevitabilmente) verranno a verificarsi nel tempo non producano un'alterazione del «genere» corrispondente ad una specifica numerazione.

E, dopo la riconosciuta (dal Tar) comune appartenenza dei canali generalisti *ex-analogici* e non *ex-analogici* alla tipologia dei «canali generalisti nazionali», l'esclusione della possibilità di scambi di posizioni appare ancor più illegittima.

Del resto, diversamente opinando, nel caso dei «canali generalisti nazionali», che — per come illegittimamente qualificati dal Regolamento LCN — sono una categoria normativamente cristallizzata, in quanto costituita da un *numerus clausus* di operatori non più replicabili (gli *ex-analogici*), è irragionevole escludere che la loro posizione non possa essere acquisita da un altro operatore che si impegni a trasmettere la stessa tipologia di programmazione.

E, qualora — in denegata ipotesi — questa fosse ritenuta l'unica possibile lettura della citata lett. e) dell'art. 32 TUSMAR, dovrebbe sollevarsi la relativa q.l.c. per violazione degli artt. 3, 21, 41 Cost.

*

31.4. Per ragioni del tutto analoghe, risulta altresì illegittima la mancata previsione, nel citato comma 6, della possibilità che un operatore possa subentrare nella numerazione di un altro operatore, ancorché non posseda già una numerazione dello stesso «genere» (come invece sembra pretendere la disposizione).

A seguito di questa omissione, solo per fare un esempio, due canali tematici, rispettivamente qualificabili come «sport» e «cultura», per poter scambiarsi le rispettive numerazioni e programmazioni dovrebbero prima richiedere ciascuno un nuovo numero nel nuovo genere di programmazione e poi, finalmente, poter effettuare lo scambio.

E' peraltro evidente l'inutile macchinosità di un simile meccanismo, mentre invece basterebbe consentire lo scambio, previa assunzione da parte degli operatori dell'obbligo di adeguare la loro programmazione.

*

31.5. Ciò premesso, e sempre fermo restando tutto quanto sopra, appare evidente l'insostenibilità dell'affermazione del Tar, secondo la quale sarebbe

direttamente la norma di rango primario a determinare gli effetti censurati e che, solo così facendo, il regolatore soddisferebbe il criterio del rispetto delle "abitudini e preferenze degli utenti".

Si è infatti già chiarito, poco sopra, che, in realtà, così non è e che, comunque, il criterio da ultimo citato è recessivo (v. *supra*, il precedente motivo di ricorso).

*

31.6. Né è condivisibile l'affermazione dei giudici di primo grado, secondo i quali «*nella specie, si verte in materia di utilizzo di codici numerici relativi a risorse soggette a una disponibilità limitata, strumentali al raggiungimento di fini di ordine superiore, come l'apertura concorrenziale del settore televisivo digitale; è evidente, pertanto, che la facoltà di utilizzo delle numerazioni da parte dei soggetti assegnatari non può essere senza limiti ma va disciplinata onde conformarne l'utilizzo al raggiungimento degli interessi individuati dal legislatore e, sulla scorta di esso, dall'Amministrazione regolatrice*».

Sul punto, ribadito che la disciplina dell'LCN avrebbe dovuto avere la finalità, come si è detto, di perseguire l'apertura concorrenziale del settore televisivo digitale, è appena il caso di osservare che anche le frequenze radiotelevisive sono – e per eccellenza – una "risorsa scarsa", la cui gestione è (o dovrebbe essere) finalizzata al perseguimento di consonanti superiori finalità pubbliche ed attuata attraverso provvedimenti ministeriali di assegnazione. Ciononostante, è normativamente ammessa (e comunitariamente incentivata) la loro trasferibilità, proprio per assicurare quell'«*apertura concorrenziale del settore televisivo digitale*» che l'Autorità afferma di avere a cuore, dimostrandosi così il carattere assolutamente pretestuoso delle restrizioni alla trasferibilità delle numerazioni introdotte nel Regolamento LCN, per giunta senza alcuna previsione in tal senso dell'art. 32.

A quest'ultimo proposito non può, infatti, dimenticarsi che – trattandosi di una scelta regolatoria in deroga ai principi generali codicistici e, come detto, anche di quelli vigenti nello specifico settore per le radiofrequenze – l'introduzione dell'irtrasferibilità avrebbe richiesto *quantomeno* un'esplicita previsione preclusiva in tal senso, che invece manca del tutto nel citato art. 32.

* * *

32. Erroneità ed insufficienza della motivazione. Illegittimità dell'art. 7

del Regolamento LCN, per violazione dell'art. 32, co. 2-4, TUSMAR; nonché per eccesso di potere per illogicità, irrazionalità e non definizione dei criteri ivi previsti.

32.1. Con la sentenza gravata è stato respinto anche il settimo motivo di ricorso di Sky, con la seguente motivazione.

«14. Con il settimo motivo la ricorrente contesta l'articolo 7 del Regolamento LCN il quale prevede che alle "trasmissioni differite di uno stesso palinsesto, cui è stata già attribuita una numerazione nel primo arco di numerazione è riservata la numerazione nel secondo e terzo arco di numerazione, con attribuzione, ove possibile, di una posizione corrispondente a quella del primo arco, al fine di semplificare la memorizzazione e selezione dei canali da parte dell'utente". // 14.1 L'odierna deducente obietta che una siffatta "riserva" obbligatoria di numeri del secondo e terzo arco di numerazione in favore delle "trasmissioni differite" così come la limitazione di tale riserva in favore dei soli canali collocati nel "primo arco di numerazione" e, per giunta, in "posizione corrispondente" a quella del primo arco non trova fondamento alcuno nell'art. 32 T.U. e pertanto essa, non solo sarebbe destituita di fondamento legislativo, ma risulterebbe altresì in contrasto con la finalità di assicurare «condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie» tra i vari operatori. // La ricorrente si duole, in particolare, della circostanza che in virtù di tale previsione i palinsesti differiti dei «canali generalisti nazionali» ex-analogici occuperanno le prime posizioni anche nel secondo e nel terzo arco di numerazione, risultando favoriti rispetto ai newcomers digitali. // 14.2 Va premesso che, dovendo il Collegio disporre - in esito allo scrutinio del quarto e quinto motivo di ricorso - l'annullamento delle disposizioni del Regolamento LCN che non prevedono l'attribuzione ai "canali generali nazionali" non ex-analogici - come la ricorrente - di una numerazione consecutiva rispetto ai "canali generalisti nazionali" ex-analogici, i lamentati effetti discriminatori dell'art. 7 di cui al presente motivo di ricorso si appalesano molto ridimensionati nei confronti dei newcomers digitali; è pertanto difficile apprezzare la persistenza, in capo alla odierna ricorrente, di un interesse attuale e residuo alla censura in esame. // 14.3 In ogni caso, la doglianza non merita adesione. // Osserva infatti il Collegio che, per le trasmissioni differite di uno stesso palinsesto cui sia stata già attribuita una numerazione nel primo arco di numerazione, la disposizione censurata non introduce una "riserva" di numerazione nei successivi archi di numerazione che vada oltre il dettato legislativo, bensì prevede un mero "principio di replicazione" degli stessi criteri di attribuzione della numerazione stabiliti per il primo arco. La norma, pertanto, da un lato non è abbisognevole di specifica conforme previsione legislativa, dall'altro, essendo in sé adiafora, non risulta in contrasto con alcuna disposizione del richiamato art. 32 del Testo Unico. Al contrario, essa cospira alla definizione del nuovo sistema di numerazione - ispirato al criterio, dettato dal legislatore, della semplicità d'uso (art. 32, comma 2, lett. a), del Testo Unico) - utilizzando un principio semplice e razionale, considerata la maggiore facilità, per lo spettatore medio, di memorizzare una ripartizione della numerazione basata sulla iterazione».

*

32.2. Ciò premesso, Sky contesta la motivazione sopra trascritta deducendo quanto segue.

Il rubricato articolo 7 del Regolamento LCN prevede che alle «trasmissioni differite di uno stesso palinsesto, cui è stata già attribuita una numerazione nel primo arco di numerazione è riservata la numerazione nel se-

condo e terzo arco di numerazione, con attribuzione, ove possibile, di una posizione corrispondente a quella del primo arco, al fine di semplificare la memorizzazione e selezione dei canali da parte dell'utente».

Tuttavia, nell'art. 32 co. 2-4 del TUSMAR, non vi è traccia alcuna di una «riserva» obbligatoria di numeri del secondo e terzo arco di numerazione in favore delle «trasmissioni differite» (si tratta dei canali "+1", "+24", etc.), né della limitazione di tale «riserva» solo in favore dei canali collocati nel «primo arco di numerazione» e, per giunta, in «posizione corrispondente» a quella del primo arco.

In pratica, tale previsione fa sì che i palinsesti differiti dei «canali generalisti nazionali» ex-analogici occuperanno le prime posizioni anche nel secondo e nel terzo arco di numerazione, proprio grazie alla «riserva» obbligatoria di cui all'art. 7 del Regolamento LCN.

Una riserva avente conseguenze così pesantemente condizionanti il confronto concorrenziale tra *incumbents* analogici e *newcomers* digitali non avrebbe dovuto essere inserita dall'Autorità, per giunta in mancanza di qualsiasi esplicita previsione in tal senso.

Peraltro, detta riserva si pone altresì in contrasto con la finalità di assicurare «condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie» tra i vari operatori (così come, invece, richiesto dal secondo comma del rubricato art. 32), con conseguente evidente illegittimità della disposizione.

*

32.3. Né l'illegittimità della disposizione regolamentare è attenuata dall'inserimento dell'inciso «ove possibile».

Al contrario, questa previsione dà luogo ad un'ulteriore illegittimità, visto che non è in alcun modo comprensibile in base a quali criteri (che invece dovrebbero essere oggettivi e giudizialmente sindacabili) il Ministero provvederà a stabilire se è «possibile», o meno, attribuire ad un palinsesto differito un numero corrispondente a quello già assegnato nel primo arco di numerazione, con conseguente macroscopico eccesso di potere e violazione dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione richiamati dall'art. 32.

* * *

33. Illegittimità dell'art. 8 del Regolamento LCN, per violazione dell'art. 32, co. 2-4, TUSMAR; nonché per eccesso di potere per illogicità, con-

traddittorietà, disparità di trattamento e non definizione dei criteri ivi previsti.

33.1. Il Tar ha ritenuto che: *«15. Sono inammissibili le censure di cui all'ottavo motivo di ricorso, relativo ai criteri di assegnazione di blocchi di numeri alle offerte televisive a pagamento diffuse mediante la piattaforma DTT, per difetto di interesse all'impugnazione da parte della ricorrente; e invero Sky non svolge attività di pay TV sulla piattaforma DTT, ciò che gli sarebbe peraltro precluso dagli Impegni assunti nei confronti della Commissione Europea (decisione C (2003) 1082 - Comp/M2876 del 2.4.2003)».*

Atteso tuttavia che, al momento dell'adozione della decisione impugnata, i suddetti Impegni erano scaduti (essi hanno infatti cessato di avere efficacia il 31 dicembre 2011), la statuizione di inammissibilità è erronea.

Fermo quanto sopra, è pure evidente che ad un operatore nazionale della televisione a pagamento come Sky non può essere disconosciuto l'interesse e la legittimazione ad impugnare un determinato assetto di quello stesso settore, seppure in relazione a tipologie di reti su cui quello stesso operatore non è momentaneamente attivo.

Sky ripropone pertanto le seguenti censure.

Innanzitutto, l'art. 8 co. 2 del Regolamento LCN prevede, per i servizi di media audiovisivi a pagamento, che le numerazioni vengano attribuite *«sulla base dell'offerta/pacchetto a pagamento di ciascun fornitore»* e che *l'«assegnazione di un blocco di numeri per ciascuna offerta a pagamento è determinata sulla base delle richieste di ciascun soggetto e della effettiva necessità in base ai contenuti a pagamento trasmessi».*

E' quindi evidente la vaghezza dei criteri proposti dell'Autorità e, comunque, la loro intrinseca inidoneità a risolvere i conflitti tra più operatori a pagamento aspiranti ad avere le prime posizioni negli archi di numerazione riservati alle offerte *pay*.

A ben vedere, l'Autorità, piuttosto che fissare criteri volti a delimitare le future decisioni del Ministero (come richiesto dal rubricato art. 32), ha finito con lo svincolare illegittimamente il Ministero dal rispetto di qualsiasi criterio ragionevole, così come si è poi *concretamente* verificato al momento dell'adozione dei Bandi (ma su ciò v. *infra*).

33.2. Lo stesso art. 8 è poi illegittimo, sotto un ulteriore profilo, là dove non prevede – a differenza dell'art. 6, co. 3, dello stesso Regolamento – una riserva di posizioni, per eventuali soggetti nuovi entranti.

* * *

34. Illegittimità dell'art. 4 del Bando per l'attribuzione delle numerazioni dell'LCN nelle aree tecniche già digitalizzate e dell'art. 4 del Bando per l'attribuzione delle numerazioni dell'LCN nelle aree tecniche da digitalizzare (entrambi approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione) nonché delle corrispondenti previsioni degli allegati ai rispettivi Bandi, per violazione dell'art. 32, co. 2-4, TUSMAR; dell'art. 8, co. 2, del Regolamento LCN; nonché eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità.

34.1. Analogamente a quanto già statuito in relazione all'ottavo motivo di ricorso, con riferimento al tredicesimo motivo il Tar ha affermato: «22. Come già l'ottavo motivo di ricorso, anche il tredicesimo mezzo presenta profili di inammissibilità per difetto di interesse all'impugnazione da parte della ricorrente, in quanto relativo ai criteri di attribuzione dei numeri dell'LCN per gli operatori delle offerte televisive a pagamento, di cui agli artt. 4 dei due Bandi; l'esame delle relative censure deve dunque ritenersi precluso al Collegio».

*

34.2. In proposito, dunque, per ragioni del tutto analoghe a quelle già addotte per la riproposizione delle censure di cui all'ottavo motivo (ossia che, al momento dell'adozione della decisione impugnata, gli Impegni che avrebbero precluso a Sky di svolgere attività di *pay tv* sul digitale terrestre erano scaduti), Sky ribadisce che le integrazioni apportate dagli artt. 4 dei due Bandi al rubricato art. 8 del Regolamento LCN sono illegittime in quanto:

- l'aggiunta secondo la quale, ai fini della valutazione comparativa tra i vari operatori *pay*, si terrà conto della data di avviamento «del primo programma» (locuzione nuova rispetto al Regolamento LCN) dell'offerta/pacchetto a pagamento, non solo non è prevista nelle rubricate disposizioni legislative e regolamentari, ma è anche contraria ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione, atteso che dando prevalenza alla data di avvio del primo programma del pacchetto, si privilegiano ancora una volta gli operatori *incumbents*;



- la specificazione della valutabilità del dato dell'*audience* per il solo periodo «dal 1° aprile al 30 giugno 2010» è retrodatata rispetto alla data di diffusione dei Bandi e, quindi, illegittima per le stesse ragioni già illustrate nel precedente motivo di ricorso (cui integralmente ci si richiama).

* * *

35. Illegittimità dell'art. 1, co. 2, del Bando per l'attribuzione delle numerazioni dell'LCN nelle aree tecniche già digitalizzate e dell'art. 1, co. 2, del Bando per l'attribuzione delle numerazioni dell'LCN nelle aree tecniche da digitalizzare (entrambi approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico -- Dipartimento Comunicazioni -- Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione) nonché delle corrispondenti previsioni degli allegati ai rispettivi Bandi, per violazione dell'art. 32, co. 2-4, TUSMAR; dell'art. 6 del Regolamento LCN; nonché per eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, anche con altre disposizioni degli stessi Bandi, e disparità di trattamento.

35.1. La sentenza impugnata ha rigettato il quattordicesimo motivo proposto da Sky in primo grado, sulla base della seguente motivazione testuale: «23. *Infondato è infine il quattordicesimo motivo con cui si denuncia l'illegittimità degli artt. 1, comma 2, lett. c), dei due Bandi, laddove essi sembrano voler definire lo specifico genere di programmazione "tematico" dei canali dei partecipanti alla procedura (semigeneralista, bambini e ragazzi, informazione, etc.) sulla base del solo "palinsesto tipo del mese di giugno 2010". // La scelta del Ministero di limitare i palinsesti rilevanti ai fini dell'attribuzione a ciascun canale di uno specifico genere tematico non troverebbe giustificazione alcuna né nell'art. 32, t.u. né nell'art. 6 del Regolamento LCN. // Le doglianze non possono essere condivise in quanto le previsioni in esame relative al periodo rilevante per l'identificazione e la valutazione del palinsesto rispondono, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa del competente Ministero, all'ovvia esigenza di garantire la confrontabilità tra le posizioni dei vari partecipanti alla gara su base adeguatamente omogenea, e pertanto esse non sono censurabili se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza che, nella specie, non ricorrono».*

*

35.2. Sky non condivide la statuizione sopra trascritta e denuncia l'ulteriore illegittimità riscontrabile nelle rubricate disposizioni, là dove esse sembrano

voler definire lo specifico genere di programmazione «tematico» dei canali dei partecipanti alla procedura (semigeneralista, bambini e ragazzi, informazione, etc.) sulla base del solo «palinsesto tipo del mese di giugno 2010» (rubricati artt. 1, co. 2, lett. c).

La scelta del Ministero di limitare i palinsesti rilevanti ai fini dell'attribuzione a ciascun canale di uno specifico genere tematico non trova giustificazione alcuna né nell'art. 32, co. 2-4, TUSMAR, né nell'art. 6 del Regolamento LCN.

Inoltre, la scelta è evidentemente illogica ed irragionevole, visto che non ha alcuna razionale giustificazione escludere che un partecipante possa produrre il «palinsesto» di un altro mese di programmazione, sempre del 2010.

Si pongono, in sostanza, problemi analoghi a quelli della retrodatazione dei dati dell'*audience*, che pure il Tar ha mostrato di condividere.

* * *

36. Illegittimità della Determina adottata dalla DGSCER il 24 novembre 2010 e dell'atto integrativo dell'allegato 1 della predetta determina, adottato il 6 dicembre 2010, per violazione dell'art. 32, co. 2-4, d. lgs. n. 177/2005 e s.m.i. e dell'art. 11, co. 9, del Regolamento LCN. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, anche con altri provvedimenti della stessa e di altre Amministrazioni. In subordine e salvo gravame, illegittimità dell'art. 32, co. 2-4, d. lgs. n. 177/2005 e s.m.i. e dell'art. 11, co. 9, del Regolamento LCN, per contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 Cost.: illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati. Omessa pronunzia.

36.1. In ultimo, la sentenza impugnata ha statuito: «28. Può infine ritenersi assorbita, sia per i' decorso del termine che per la statuizione di annullamento disposta con la presente decisione, la censura svolta con il motivo aggiunto sub E), che contesta la prevista attivazione entro il 26 novembre 2010 della numerazione automatica assegnata soltanto il precedente 24 novembre».

*

36.2. Ciò premesso, Sky deduce anzitutto che l'art. 1 co. 2 della rubricata determina dispone che la numerazione assegnata «*deve essere attivata entro e non oltre il 26 novembre 2010*».

E' peraltro evidente l'illegittimità e l'illogicità della previsione, ove si consideri che l'assegnazione della posizione di «Cielo» è stata comunicata

alla ricorrente solo il precedente 24 novembre, e che quelle per gli altri canali e servizi sono state comunicate alle ricorrente addirittura ... il successivo 6 dicembre 2010.

La menzionata disposizione dovrà pertanto essere senz'altro annullata, poiché ha comunque rilievo in ordine al rispetto degli obblighi imposti con la citata determina.

*

36.3. Al Tar è poi sfuggita un'ulteriore censura svolta da Sky, che aveva eccepito come, nel successivo comma 5 dell'art. 1 della rubricata determina, il Ministero si fosse «riserva[to] la facoltà di stabilire ulteriori condizioni di utilizzo della numerazione ai sensi dell'art. 32, comma 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, richiamato dall'art. 11, comma 9 dell'Allegato A alla citata delibera n. 366/10/CONS».

Tuttavia, le disposizioni citate (art. 32, co. 3 ed art. 11 co. 9) richiedevano, evidentemente, che il Ministero dettasse tali eventuali «ulteriori condizioni di utilizzo» al momento dell'assegnazione della numerazione, senza possibilità di rinviare *sine die* l'esercizio di tale potere: altrimenti, tale potere verrebbe nei fatti a sovrapporsi e confondersi con quello di carattere regolamentare assegnato dal citato art. 32 all'Autorità.

*

36.4. E', poi, appena il caso di aggiungere che, ove si ritenesse diversamente, ad essere illegittimo (costituzionalmente) sarebbe il citato art. 32 (nonché lo stesso art. 11, co. 9), per contrasto con le rubricate disposizioni costituzionali, in quanto si sarebbero affidati a due diversi organismi amministrativi poteri regolamentari sulla stessa materia (utilizzo dei numeri dell'LCN), per giunta senza prevedere alcun meccanismo di raccordo nell'esercizio di due potestà, i cui rischi di conflitto sono tutt'altro che teorici.

* * *

E) SULLE ISTANZE CAUTELARI

37. Con loro appello le parti pubbliche hanno richiesto la sospensione degli effetti della sentenza irapugnata adducendo la sussistenza del requisito del *fumus boni juris*.

Si confida di avere invece dimostrato nelle parti C) e D) del presente atto l'insussistenza del requisito del *fumus*, con la conseguenza che l'avversaria richiesta di sospensione degli effetti della sentenza dovrà essere, sol per questo, rigettata.

*

37.1. Quanto al periculum in mora, le controparti hanno addotto l'esistenza di un pregiudizio irreparabile derivante dal paventato venir meno dell'intero sistema dell'LCN.

L'ecc.mo Presidente della Sezione ha concesso, con decreto cautelare, la sospensione *ex adverso* richiesta, ritenendo «che appaiono sussistere i presupposti della gravità e dell'urgenza (...) e che – nella comparazione degli interessi coinvolti dalla presente controversia – sia allo stato prevalente quello di rilievo pubblico inerente alla regolazione dell'accesso e dell'utilizzo dei canali della trasmissione televisiva digitale», che è stato evidenziato nell'appello avversario.

Va tuttavia osservato che le controparti hanno rappresentato un interesse pubblico (sostanzialmente coincidente col mantenimento dello *status quo*) che – a ben vedere – è “monco”, in quanto oblitera il fatto che l'evocazione avversaria dell'interesse pubblico non può prescindere dalla conformità a legge e, ancor prima, a Costituzione (oltre che al diritto comunitario) dell'attività amministrativa e, quindi, dell'attuale assetto dell'LCN, che invece i giudici di primo grado hanno argomentatamente ritenuto illegittimo.

Diversamente, l'interesse pubblico rischierebbe di divenire impropriamente l'“interesse dell'Amministrazione” a non essere “disturbata” nello svolgimento delle sue attività, le quali, però, ove sganciate dai requisiti della conformità a legge, a Costituzione ed al diritto comunitario, perdono la loro finalità di tutela dell'interesse generale: il che è ancor più grave quando sono in gioco valori come il pluralismo e la concorrenza in un settore (come quello televisivo) cruciale per il corretto funzionamento dell'ordinamento democratico dell'intero Paese.

E' perciò evidente che, nella specie, l'attenta comparazione dei contrapposti interessi coinvolti (giustamente evocata nel decreto cautelare) sia decisiva: e ciò, *a fortiori* nella fase cautelare di un giudizio che, come avviene nella specie, richiederà con ogni probabilità (prima che possa pervenirsi al giudizio di merito) varie notifiche per pubblici proclami, con i connessi tempi necessari all'adempimento di tali incombenze.

Inoltre, non può essere certamente trascurato che, trattandosi di controversia che – come detto – coinvolge anche imprese tra loro concorrenti sul mercato nazionale televisivo, il decorso del tempo concorre a consolidare presso il pubblico assetti competitivi che i giudici di primo grado hanno rite-



nuto, dopo il necessario approfondimento di merito, illegittimi.

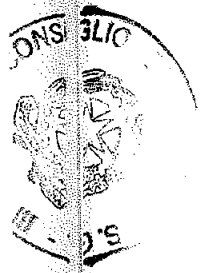
Deve perciò sottolinearsi l'insostenibilità della tesi delle controparti, le quali sembrerebbero voler affermare che la natura di atto generale e regolamentare dei provvedimenti relativi all'LCN facciano divenire automaticamente recessivi gli interessi dei privati che (come la ricorrente) hanno peraltro già dovuto attendere in primo grado la decisione nel merito di un ricorso proposto nel 2010, sulla premessa che fosse possibile il cambiamento della numerazione *«all'esito della fase di merito, ove risultassero fondati i motivi di gravame dedotti»* (così l'ordinanza cautelare del Tar).

Affermazione, quest'ultima, che però si rivelerebbe illusoria, ove si accedesse alla tesi "pan-pubblicistica" delle controparti, finendo col precludere un'effettiva tutela giudiziaria (persino all'esito di una prima complessa fase di merito favorevole al privato) ogniqualvolta si sia in presenza di atti regolamentari dell'Autorità, i quali – per la loro stessa natura – hanno applicazione su tutto il mercato di riferimento.

Anche per le ragioni qui sinteticamente richiamate è essenziale che il potere cautelare del Giudice di seconda istanza venga esercitato con i necessari temperamenti, conseguentemente evitando di decretare una sospensione che, nei fatti, andrebbe a mettere nel nulla tutto l'*iter* giudiziario pregresso: e ciò specie quando siano in corso ulteriori attività di implementazione dei provvedimenti regolamentari annullati in primo grado.

Ed al riguardo è appena il caso di ricordare che la completa digitalizzazione (switch-off) di ben sei regioni italiane (Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria, Molise, Abruzzo) verrà realizzata tra il 7 maggio ed il 30 giugno 2012, con l'esiziale conseguenza che, nella denegata ipotesi di conferma tout court della sospensione della sentenza del Tar, anche tutti gli utenti di queste regioni utilizzeranno l'attuale LCN, dichiarato illegittimo sino a prova contraria.

Sembra perciò ragionevole che codesto ecc.mo Consiglio di Stato, nella non creduta ipotesi che ritenesse di dover sospendere parzialmente o, peggio, integralmente la sentenza del Tar, detti condizioni che perlomeno tutelino interinalmente, anche utilizzando i poteri atipici propri della sede cautelare, gli interessi privati, ad es., subordinando la sospensione degli effetti della sentenza alla condizione che le Amministrazioni avversarie non procedano all'ulteriore digitalizzazione delle restanti regioni sino alla decisione nel merito della presente controversia, ovvero disponga le altre



misure che l'ecc.mo Consiglio dovesse ritenere a tal fine più idonee.

Solo con l'adozione delle cautele descritte (o equipollenti) potrebbero davvero dirsi contemperate le opposte ragioni delle parti interessate (pubbliche e private) e solo a questa condizione il decorso del tempo necessario a pervenire ad una decisione di merito non giocherebbe solo "contro" le parti private, evitando così che finisca col prevalere una sorta di "fatto compiuto", che potrebbe rendere nei fatti ... "canzonatoria" la vittoria finale delle parti private.

*

37.2. In ogni caso, non potrà formare oggetto di sospensione cautelare il capo della sentenza in forza del quale il Tar ha ritenuto che il Regolamento LCN ed i suoi provvedimenti applicativi hanno illegittimamente impedito ai titolari di canali generalisti nazionali non ex-analogici (come Sky) di veder correttamente qualificati, agli occhi del pubblico, i propri canali come «canali generalisti nazionali».

In riferimento a tale capo non può neppure *astrattamente* prospettarsi alcun pregiudizio (tantomeno irreparabile!) per le Amministrazioni e/o per l'interesse pubblico, bensì soltanto per Sky, che dovrebbe continuare a subire che il proprio canale generalista venga qualificato nell'LCN e/o nelle interfacce grafiche (e quindi agli occhi dei telespettatori attuali e potenziali) come un "canale tematico semigeneralista", vedendo così compromessa la propria capacità competitiva rispetto ai "canali generalisti" dei suoi concorrenti *ex-analogici*, ben più consolidati ed agguerriti nella televisione digitale terrestre.

Non sussiste pertanto alcun presupposto che giustifichi la concessione della sospensione anche di questo capo di sentenza.

P.T.M.

Si chiede che codesto ecc.mo Consiglio di Stato, ogni contraria e diversa istanza disattesa e respinta, anche in via cautelare, voglia così disporre:

- in via cautelare, respingere integralmente o, in subordine, almeno parzialmente le istanze cautelari avversarie;
- nel merito, rigettare l'appello principale *ex adverso* proposto in quanto irricevibile, improcedibile, inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma *in partibus quibus* della sentenza impugnata, precisamente indicata in epigrafe;
- sempre nel merito, accogliere l'appello incidentale proposto da Sky, con conseguente annullamento o riforma *in partibus quibus* della medesima sen-



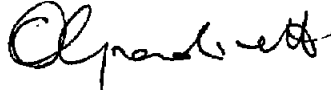
tenza;

- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio e con riserva di ampliare e variare, nonché con salvezza di ogni diritto, ragione ed azione.

Si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad € 4.000,00.

Roma, 27 febbraio 2012

avv. prof. Ottavio Grandinetti



Relazione di notifica

(art. 7 legge 21 gennaio 1994, n.53)

Ad istanza della Sky Italia s.r.l., io sottoscritto avv. prof. Ottavio Grandinetti, all'uopo autorizzato, ai sensi dell'art. 7, l. n. 53/1994, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 569/2011, assunta nell'adunanza del 6 dicembre 2011, ho notificato copia conforme del suesteso controricorso ed appello incidentale, promosso avanti il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nel ricorso r.g. n. 921/2012 a:

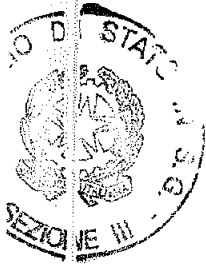
1. l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (c.f.: 95011660636), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, e per essa all'**Avvocatura Generale dello Stato**, nel domicilio *ex lege* in **Roma (00186), Via dei Portoghesi n. 12**, ove ne ho spedito una copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, previa iscrizione al n. 1 dell'apposito registro cronologico, mediante raccomandata r/r spedita dall'Ufficio Postale di PTB RM 5 in data corrispondente a quella del timbro postale

raccomandata n. 76488660304-9


 avv. Ottavio Grandinetti


2. il Ministero dello Sviluppo Economico (c.f.: 80230390587), in persona del Ministro *pro-tempore*, e per esso all'**Avvocatura Generale dello Stato**, nel domicilio *ex lege* in **Roma (00186), Via dei Portoghesi n. 12**, ove ne ho spedito una copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, previa iscrizione al n. 2 dell'apposito registro cronologico, mediante raccomandata r/r spedita dall'Ufficio Postale di PTB RM 5 in data corrispondente a quella del timbro postale

raccomandata n. 76347157533-9


 avv. Ottavio Grandinetti


3. il **Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni** (c.f.: 80230390587), in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, e per esso all'**Avvocatura Generale dello Stato**, nel domicilio *ex lege* in **Roma (00186), Via dei Portoghesi n. 12**, ove ne ho spedito una copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, previa iscrizione al n. 3 dell'apposito registro cronologico, mediante raccomandata r/r spedita dall'Ufficio Postale di PTB RM 5 in data corrispondente a quella del timbro postale

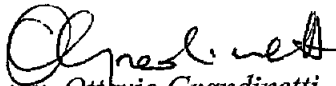
raccomandata n. 76347157530-5


avv. Ottavio Grandinetti



4. la **R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.A.** (c.f.: 06921720154), in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, nella sua sede in **Roma (00187), Largo del Nazareno n. 8**, ove ne ho spedito una copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, previa iscrizione al n. 4 dell'apposito registro cronologico, mediante raccomandata r/r spedita dall'Ufficio Postale di PTB RM 5 in data corrispondente a quella del timbro postale

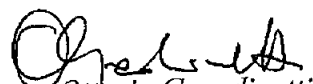
raccomandata n. 76347157537-3


avv. Ottavio Grandinetti



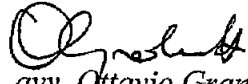
5. la **Napoli Canale 21 S.r.l.** (c.f.: 01220810632), in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, nella sua sede in **(80078) Pozzuoli (NA), Via Antiniana n. 119/121**, ove ne ho spedito una copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, previa iscrizione al n. 5 dell'apposito registro cronologico, mediante raccomandata r/r spedita dall'Ufficio Postale di PTB RM 5 in data corrispondente a quella del timbro postale

raccomandata n. 76347157538-4


avv. Ottavio Grandinetti



6. la **Radio TV Parma S.p.A.** (c.f.: 00576000343), in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, nella sua sede in **Parma (43122), Via Mantova n. 68**, ove ne ho spedito una copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, previa iscrizione al n. 6 dell'apposito registro cronologico, mediante raccomandata r/r spedita dall'Ufficio Postale di PTB RM 5 in data corrispondente a quella del timbro postale
raccomandata n. 76347157531-6


avv. Ottavio Grandinetti



7. la **MTV Italia S.r.l.** (P. IVA: 05690981005), in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, e per essa agli avv.ti prof. Beniamino Caravita di Toritto, Luca Sabelli, Francesca Pace e Marcello Collevicchio, suoi difensori, nel domicilio eletto **presso lo studio dell'avv. prof. Beniamino Caravita di Toritto in Roma (00187), Via di Porta Pinciana n. 6**, ove ne ho spedito una copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, previa iscrizione al n. 7 dell'apposito registro cronologico, mediante raccomandata r/r spedita dall'Ufficio Postale di PTB RM 5 in data corrispondente a quella del timbro postale
raccomandata n. 76347157534-0

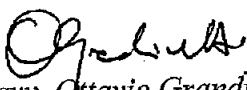

avv. Ottavio Grandinetti



8. la **Telecom Italia Media S.p.A.** (P. IVA: 13289460159), in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, e per essa agli avv.ti prof. Beniamino Caravita di Toritto, Luca Sabelli, Francesca Pace e Marcello Collevicchio, suoi difensori, nel domicilio eletto **presso lo studio dell'avv. prof. Beniamino Caravita di Toritto in Roma (00187), Via di Porta Pinciana n. 6**, ove ne ho spedito una copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, previa iscrizione al n. 8 dell'apposito registro cronologico, mediante raccomandata r/r

spedita dall'Ufficio Postale di PTB RM 5 in data corrispondente a quella del timbro postale

raccomandata n. 76347157536-2


avv. Ottavio Grandinetti



9. la **Canale 10 S.p.A.** (c.f.: 02447350584), in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, e per essa all'**avv. Gianluca Barneschi**, suo difensore in primo grado, nel domicilio eletto presso il suo studio in **Roma (00198), Via Panama n. 77**, ove ne ho spedito una copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, previa iscrizione al n. 9 dell'apposito registro cronologico, mediante raccomandata r/r spedita dall'Ufficio Postale di PTB RM 5 in data corrispondente a quella del timbro postale

raccomandata n. 76347157540-7


avv. Ottavio Grandinetti



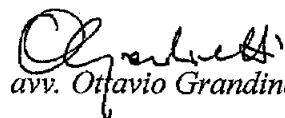
10. l'**Associazione Italiana per lo Sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre - DGTVi** (c.f.: 07760701008), in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, e per essa agli avv.ti prof. Claudio Chiola e Giuseppe Rossi, suoi difensori in primo grado, nel domicilio eletto **presso lo studio dell'avv. prof. Claudio Chiola in Roma (00135), Via della Camilluccia n. 785**, ove ne ho spedito una copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, previa iscrizione al n.10 dell'apposito registro cronologico, mediante raccomandata r/r spedita dall'Ufficio Postale di PTB RM 5 in data corrispondente a quella del timbro postale

raccomandata n. 76347157542-0


avv. Ottavio Grandinetti



11. la **AERANTI-CORALLO**, (c.f.: 93074270427), in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, e per essa agli avv.ti Mauro Maiolini e Andrea Badanai, suoi difensori in primo grado, nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Badanai in Roma (00191), Corso di Francia n. 182, ove ne ho spedito una copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, previa iscrizione al n. 11 dell'apposito registro cronologico, mediante raccomandata r/r spedita dall'Ufficio Postale di PTB RM 5 in data corrispondente a quella del timbro postale raccomandata n. 76347157544-2


avv. Ottavio Grandinetti



12. la **RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.** (c.f. e P. IVA: 06382641006), in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, e per essa agli avv.ti Pierluigi Lax e Carlo Pandiscia, suoi difensori, nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Pandiscia in Roma (00186), Via dei Prefetti n. 17, ove ne ho spedito una copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, previa iscrizione al n. 12 dell'apposito registro cronologico, mediante raccomandata r/r spedita dall'Ufficio Postale di PTB RM 5 in data corrispondente a quella del timbro postale raccomandata n. 76347157529-3

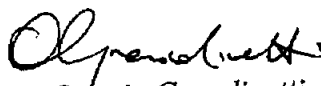

avv. Ottavio Grandinetti



13. la **HSE24 S.p.A.** (c.f.: 11127121009), in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, e per essa agli avv.ti prof. Mariano Protto e Paolo Borghi, suoi difensori, nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv. prof. Mariano Protto in Roma (00196), Via Maria Cristina n. 2, ove ne ho spedito una copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, previa iscrizione al n. 13 dell'apposito registro cronologico, mediante raccomandata r/r spedita

dall'Ufficio Postale di PTB RM 5 in data corrispondente a quella del timbro postale

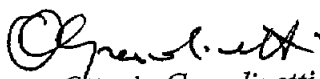
raccomandata n. 76347157535-1


avv. Ottavio Grandinetti



14. la **F.R.T. Federazione Radio Televisioni** (c.f.: 97032370583), in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, e per essa all'avv. prof. Claudio Chiola, suo difensore, nel domicilio eletto presso il suo studio in Roma (00135), Via della Camilluccia n. 785, ove ne ho spedito una copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, previa iscrizione al n. 14 dell'apposito registro cronologico, mediante raccomandata r/r spedita dall'Ufficio Postale di PTB RM 5 in data corrispondente a quella del timbro postale

raccomandata n. 76347157539-5


avv. Ottavio Grandinetti



15. la **All Music S.p.A.** (P.IVA: 13110470153), in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, e per essa all'avv. prof. Federico Sorrentino, suo difensore, nel domicilio eletto presso il suo studio in Roma (00196), Lungotevere delle Navi n. 30, ove ne ho spedito una copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, previa iscrizione al n. 15 dell'apposito registro cronologico, mediante raccomandata r/r spedita dall'Ufficio Postale di PTB RM 5 in data corrispondente a quella del timbro postale

raccomandata n. 76347157545-3


avv. Ottavio Grandinetti



N. Raccomandata

76488660304-9



Posteitaliane

EP0785-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO		
VIA DEL PORTOGHESI		12
VIA / PIAZZA		N° CIV.
00197		RM
C.A.P.		PROV.
COMUNE		
Mittente		
Avv. OTTAVIO GRANDINETTI		
PROF. A CONTR. DIR. DELL'INFORMAZIONE UNIV. UDINE		
VIA A. CARONCINI, 2 - 00197 ROMA		
TEL. 06.8084957 - 8074323		N° CIV.
FAX 06.80669857		
C.A.P.		PROV.
ottaviograndinetti@ordineavvocatiroma.org		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
☒ A.R.		
Contressegnare la casella interessata		

Fraz. 70053

Sez. 2

Operaz. 0229

Causale: AG

27/02/2012 16:44

Peso gr.: 251

Tariffa €

8,65 Affr. € 8,65

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 765251900122

TASSE

(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76347157533-9



Posteitaliane

EP0785-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO		
VIA DEL PORTOGHESI		12
VIA / PIAZZA		N° CIV.
00197		RM
C.A.P.		PROV.
COMUNE		
Mittente		
Avv. OTTAVIO GRANDINETTI		
PROF. A CONTR. DIR. DELL'INFORMAZIONE UNIV. UDINE		
VIA A. CARONCINI, 2 - 00197 ROMA		
TEL. 06.8084957 - 8074323		N° CIV.
FAX 06.80669857		
C.A.P.		PROV.
ottaviograndinetti@ordineavvocatiroma.org		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
☒ A.R.		
Contressegnare la casella interessata		

Fraz. 70053

Sez. 2

Operaz. 0228

Causale: AG

27/02/2012 16:43

Peso gr.: 251

Tariffa €

8,65 Affr. € 8,65

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 765251900133

TASSE

(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76347157530-5



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. (H) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO	DESTINATARIO	
	VIA DEL PORTOGNESI	17
	VIA / PIAZZA	N° CIV. RM
	C.A.P. 00186	PROV. ROMA
MITTENTE	Avv. OTTAVIO GRANDINETTI	
	PROF. A CONTR. DIR. DELL'INFORMAZIONE UNIV. UDINE	
	VIA A. CARONCINI, 2 - 00197 ROMA	
	TEL. 06.8084957 - 8074323	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P.	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
Contrasegnare la casella interessata		

Fraz. 70053

Sez. 2

Operaz. 0227

Causale: AG

27/02/2012 16:42

Peso gr.: 250

Tariffa €

8,25 Affr. € 8,25

Serv. Agg.: AR

Cod. Bollo AR: 765251900178

TASSE

(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76347157537-3



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. (H) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO	DESTINATARIO	
	VIA DEL NAZARENO	8
	VIA / PIAZZA	N° CIV. RM
	C.A.P. 00187	PROV. ROMA
MITTENTE	Avv. OTTAVIO GRANDINETTI	
	PROF. A CONTR. DIR. DELL'INFORMAZIONE UNIV. UDINE	
	VIA A. CARONCINI, 2 - 00197 ROMA	
	TEL. 06.8084957 - 8074323	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P.	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
Contrasegnare la casella interessata		

Fraz. 70053

Sez. 2

Operaz. 0225

Causale: AG

27/02/2012 16:41

Peso gr.: 250

Tariffa €

8,25 Affr. € 8,25

Serv. Agg.: AR

Cod. Bollo AR: 765251900213

TASSE

(accettazione manuale)



N. Raccomandata

76347157538-4



Posteitaliane

EP0795 - EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
 È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
RACCOMANDA IN PERSONA DEL LEGATARIO	
DESTINATARIO	113/21
VIA / PIAZZA	N° CIV.
80078	NA
C.A.P.	PROV.
COMUNE	
Avv. OTTAVIO GRANDINETTI	
MITTENTE	PROF. A CONTR. DIR. DELL'INFORMAZIONE UNIV. UDINE
VIA A. CARONCINI, 2 - 00197 ROMA	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
TEL. 06.8084957 - 8074323	
FAX 06.80669857	
C.A.P.	PROV.
ottaviograndinetti@ordineavvocatiroma.org	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
Contrasegnare la casella interessata	☒ A.R.

Fraz. 70053

Sez. 2

Operaz. 0226

Causale: AG

27/02/2012 16:42

Peso gr.: 251

Tariffa €

8,65 Affr. € 8,65

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 765251900224

TASSE

(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76347157531-6



Posteitaliane

EP0795 EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
 È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
RADIO TV PARMA IN PERS. DEL LEG. RASB. PT.	
DESTINATARIO	68
VIA / PIAZZA	N° CIV.
43122	
C.A.P.	PROV.
COMUNE	
Avv. OTTAVIO GRANDINETTI	
MITTENTE	PROF. A CONTR. DIR. DELL'INFORMAZIONE UNIV. UDINE
VIA A. CARONCINI, 2 - 00197 ROMA	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
TEL. 06.8084957 - 8074323	
FAX 06.80669857	
C.A.P.	PROV.
ottaviograndinetti@ordineavvocatiroma.org	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
Contrasegnare la casella interessata	☒ A.R.

Fraz. 70053

Sez. 2

Operaz. 0224

Causale: AG

27/02/2012 16:39

Peso gr.: 247

Tariffa €

8,25 Affr. € 8,25

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 765251900145

TASSE

(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76347157534-0



Posteitaliane

EP095-EP0485 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. n. 10) - SI. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO
 ITALIA SRL IN PERS. DEL LEG. RAPP. PT. E PER ESA PT.
 AVV. PROF. B. CARAVITA DI TORINO L. SAFFI T. FAGE E H. COLLEVECHIO
 C.A.P. 00137 ROMA PROV. ROMA

VIA DI PORTA PINCIANA 6
 VIA / PIAZZA
 C.A.P. 00137 COMUNE ROMA PROV. ROMA

MITTENTE
Avv. OTTAVIO GRANDINETTI
 PROF. A CONTR. DIR. DELL'INFORMAZIONE UNIV. UDINE
 VIA A. CARONCINI, 2 - 00197 ROMA
 VIA / PIAZZA
 TEL. 06.8084957 - 8074323 N° CIV.
 FAX 06.80669857
 C.A.P. ottaviograndinetti@ordineavvocatiroma.org PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
☒ A.R.
 Contrassegnare la busta interessata

Fraz. 70053

Sez. 2

Operaz. 0217

Causale: AG

27/02/2012 16:33

Peso gr.: 246

Tariffa €

8,25 Affr. € 8,25

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 765251900167

TASSE

(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76347157536-2



Posteitaliane

EP095-EP0485 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. n. 10) - SI. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO
 ITALIA SRL IN PERS. DEL LEG. RAPP. PT. E PER ESA PT.
 AVV. PROF. B. CARAVITA DI TORINO L. SAFFI T. FAGE E H. COLLEVECHIO
 C.A.P. 00137 ROMA PROV. ROMA

VIA DI PORTA PINCIANA 6
 VIA / PIAZZA
 C.A.P. 00137 COMUNE ROMA PROV. ROMA

MITTENTE
Avv. OTTAVIO GRANDINETTI
 PROF. A CONTR. DIR. DELL'INFORMAZIONE UNIV. UDINE
 VIA A. CARONCINI, 2 - 00197 ROMA
 VIA / PIAZZA
 TEL. 06.8084957 - 8074323 N° CIV.
 FAX 06.80669857
 C.A.P. ottaviograndinetti@ordineavvocatiroma.org PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
☒ A.R.
 Contrassegnare la busta interessata

Fraz. 70053

Sez. 2

Operaz. 0223

Causale: AG

27/02/2012 16:39

Peso gr.: 247

Tariffa €

8,25 Affr. € 8,25

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 765251900202

TASSE

(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76347157540-7



Posteitaliane

EP0795-EP0469 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 95116) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

CANALE IO SPA IN PERS. DEL LEG. ROM. FT. FFER
FSSA ALL' AW. GIANLUCA BARNESCHI

DESTINATARIO

VIA PANAMA

VIA/PIAZZA

00198

ROMA

C.A.P.

COMUNE

N° CIV.

PROV.

Avv. OTTAVIO GRANDINETTI

MITTENTE PROF. A CONTR. DIR. DELL'INFORMAZIONE UNIV. UDINE

VIA A. CARONCINI, 2 - 00197 ROMA

VIA/PIAZZA

TEL. 06.8084957 - 8074323

N° CIV.

FAX 06.80669857

C.A.P.

ottaviograndinetti@ordineavvocatiroma.org

PROV.

SERVIZI ACCESSORI

RICHIESTI

Contrasegnare la
casella interessata

A.R.

Fraz. 70053

Sez. 2

Operaz. 0219

Causale: AG

27/02/2012 16:35

Peso gr.: 247

Tariffa €

8,25 Affr. € 8,25

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 762453597690

TASSE

(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76347157542-0



Posteitaliane

EP0795-EP0469 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 95116) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

CANALE IO SPA IN PERS. DEL LEG. ROM. FT. FFER
FSSA ALL' AW. GIANLUCA BARNESCHI

DESTINATARIO

VIA DELLA GIANLUCCA

VIA/PIAZZA

00135

ROMA

C.A.P.

COMUNE

N° CIV.

PROV.

Avv. OTTAVIO GRANDINETTI

MITTENTE PROF. A CONTR. DIR. DELL'INFORMAZIONE UNIV. UDINE

VIA A. CARONCINI, 2 - 00197 ROMA

VIA/PIAZZA

TEL. 06.8084957 - 8074323

N° CIV.

FAX 06.80669857

C.A.P.

COMUNE

ottaviograndinetti@ordineavvocatiroma.org

PROV.

SERVIZI ACCESSORI

RICHIESTI

Contrasegnare la
casella interessata

A.R.

Fraz. 70053

Sez. 2

Operaz. 0218

Causale: AG

27/02/2012 16:34

Peso gr.: 247

Tariffa €

8,25 Affr. € 8,25

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 765205298274

TASSE

(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76347157544-2



Posteitaliane

EP0795-EP0485 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 10515) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
 È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		N° CIV.
	CORSO DI FRANCIA		
	VIA/PIAZZA	ROMA	
	C.A.P.	COMUNE	
MITTENTE	MITTENTE		N° CIV.
	Avv. OTTAVIO GRANDINETTI		
	PROF. A CONTR. DIR. DELL'INFORMAZIONE UNIV. UDINE		
	VIA A. CARONCINI, 2 - 00197 ROMA		
TEL. 06.8084957 - 8074323		N° CIV.	
FAX 06.80669857		PROV.	
ottaviograndinetti@ordineavvocatiroma.org			
C.A.P.		COMUNE	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
☒ A.R.			

Fraz. 70053 Sez. 2 Operaz. 0221
 Causale: AG 27/02/2012 16:37
 Peso gr.: 247 Tariffa € 8,25 Affr. € 8,25
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 765205298241 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76347157529-3



Posteitaliane

EP0795-EP0485 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 10515) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
 È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		N° CIV.
	CORSO DI FRANCIA		
	VIA/PIAZZA	ROMA	
	C.A.P.	COMUNE	
MITTENTE	MITTENTE		N° CIV.
	Avv. OTTAVIO GRANDINETTI		
	PROF. A CONTR. DIR. DELL'INFORMAZIONE UNIV. UDINE		
	VIA A. CARONCINI, 2 - 00197 ROMA		
TEL. 06.8084957 - 8074323		N° CIV.	
FAX 06.80669857		PROV.	
ottaviograndinetti@ordineavvocatiroma.org			
C.A.P.		COMUNE	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
☒ A.R.			

Fraz. 70053 Sez. 2 Operaz. 0216
 Causale: AG 27/02/2012 16:32
 Peso gr.: 247 Tariffa € 8,25 Affr. € 8,25
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 765251900156 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76347157535-1



Posteitaliane

EP0755-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		
VIA / PIAZZA	ROMA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE		
Avv. OTTAVIO GRANDINETTI		
PROF. A CONTR. DIR. DELL'INFORMAZIONE UNIV. UDINE		
VIA / PIAZZA	VIA A. CARONCINI, 2 - 00197 ROMA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE	PROV.
TEL. 06.8084957 - 8074323		
FAX 06.80669857		
ottaviograndinetti@ordineavvocatiroma.org		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		☒ A.R.
Contrassegnare la casella interessata		

Fraz. 70053

Sez. 2

Operaz. 0222

Causale: AG

27/02/2012 16:38

Peso gr.: 247

Tariffa €

8,25 Affr. € 8,25

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 765251900190

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76347157539-5



Posteitaliane

EP0755-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		
VIA / PIAZZA	ROMA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE		
Avv. OTTAVIO GRANDINETTI		
PROF. A CONTR. DIR. DELL'INFORMAZIONE UNIV. UDINE		
VIA / PIAZZA	VIA A. CARONCINI, 2 - 00197 ROMA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE	PROV.
TEL. 06.8084957 - 8074323		
FAX 06.80669857		
ottaviograndinetti@ordineavvocatiroma.org		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		☒ A.R.
Contrassegnare la casella interessata		

Fraz. 70053

Sez. 2

Operaz. 0220

Causale: AG

27/02/2012 16:36

Peso gr.: 248

Tariffa €

8,25 Affr. € 8,25

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 765251900496

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76347157545-3



Posteitaliane

EP0795-EP0899 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (21/01/94) - St. 14 Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello.		
/ DESTINATARIO		
/ AV. OTTAVIO GRANDINETTI		30
VIA/PIAZZA	ROMA	N° CIV.
20136		RM
C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE		
Avv. OTTAVIO GRANDINETTI		
PROF. A CONTR. DIR. DELL'INFORMAZIONE UNIV. UDINE		
VIA A. CARONCINI, 2 - 00197 ROMA		
VIA/PIAZZA	TEL. 06.8084957 - 8074323	N° CIV.
	FAX 06.80669857	
C.A.P.	ottaviograndinetti@ordineavvocatiroma.org	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
Contrassegnare la casella interessata		
☒ A.R.		

Fraz. 70053

Sez. 2

Operaz. 0230

Causale: AG

27/02/2012 16:45

Peso gr.: 248

Tariffa €

8,25 Affr. € 8,25

Serv. Agg.: AR

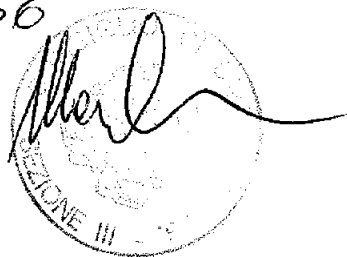
Cod. AR: 765205298252

TASSE

(accettazione manuale)



DRAITTI DI BOLLO
PAGATI IN SEGRETERIA
CON EURO 26,56



CONSIGLIO DI STATO
IN SENSO GIURIDICO
È copia autentica del documento
ai sensi di legge
di AVV. GRANDINETTI OTTAVIO
Sono fogli 57 (CINQUANTASETTE)
Roma, li 15-3-2012

IL DIRETTORE

